

**SPUNTI DI DISCUSSIONE E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER
MERCOLEDI' 27 APRILE 2016 – ALLE ORE 15.00
e con eventuale prosecuzione, per il giorno:
GIOVEDI' 28 APRILE 2016 – ALLE ORE 15.00**

Comunicazioni del Sindaco.

Interrogazioni:

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a pensilina Via d'Ancona – frazione Aspio.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio degli interessi dell'ente conferiti tramite affidamento diretto.

Interrogazione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Palazzini e Scarponi in merito a richiesta dati relativi ai progetti sviluppati dall'Ufficio Europa in relazione alla programmazione dei finanziamenti europei.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a Varianti al PRG – istanze escluse.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito ad ASTEA SPA: un progetto di 12 milioni di euro per i selciati del Comune di Recanati.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito ad Obiettivo 75 – Verso rifiuti zero: un nuovo servizio di raccolta smaltimento rifiuti differentemente a quanto previsto con Regolamento Comunale C.C. n.31 del 8.7.2013.

Interrogazione dei consiglieri comunali Latini, Araco, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a TARI – costi, benefici e tariffe alla luce dei nuovi rifiuti che saranno integrati nella raccolta differenziata porta a porta dal 1 aprile 2016.

Interpellanze:

Interpellanza dei consiglieri comunali Latini, Bordoni e Palazzini sulla nuova compagine societaria del Gruppo Astea e strategie aziendali.

Mozioni:

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a prevenzione e sicurezza del territorio.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a progetto AMA ed utilizzo ex Muzio Gallo.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti e Palazzini in merito ad istituzione di un regolamento che normi l'attendamento alle attività circensi che utilizzano qualsiasi specie animale nei propri spettacoli.

Mozione dei consiglieri comunali Latini e Bordoni in merito a costituzione commissione di indagine sull'attività svolta dalla Astea Holding Spa.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a realizzazione di una rotatoria in ingresso alla frazione di Montoro di Osimo.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a chiusura del supermercato ECCO di San Biagio – salvaguardia e tutela dei dipendenti e garanzia dei servizi primari per la frazione di San Biagio.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a esenzione TOSAP applicata alle strutture temporanee ivi compresi chioschi e dehors.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Ginnetti ed Antonelli in merito ad internalizzazione in Società Partecipata del Comune del Servizio Pulizie.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Antonelli ed Araco in merito a ri-attivazione a favore degli alunni/studenti disabili dell'assistenza integrativa domiciliare.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Giacchetti, Araco ed Antonelli in merito ad ampliamento strutture scolastiche e cimitero loc. San Biagio.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Giacchetti, Araco ed Antonelli in merito a degrado parchi della città di Osimo e pagamento a tariffa oraria dell'utilizzo dei campetti di basket/calciotto siti nella frazione di Osimo Stazione e Santo Stefano, dalle 20 alle 24 di ogni giorno e tutti i festivi.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni, Antonelli, Araco e Palazzini in merito ad inserimento a bilancio della quota spettante al Comune per la realizzazione del by pass di Padiglione.

Ordine del Giorno dei consiglieri Mariani ed Araco in merito a costituzione Commissione Straordinaria Consiliare avente per oggetto spese del personale e consulenze nelle società partecipate.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a ristoro proprietari di aree edificabili.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a costituzione commissione consiliare di inchiesta in ordine ad incarichi, consulenze ed assunzioni nel periodo 1999-2014.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi sul nuovo dimensionamento scolastico annunciato sulla stampa, salvaguardia dei plessi.

Mozione dei consiglieri comunali Antonelli, Bordoni, Araco, Giacchetti, Latini, Scarponi e Palazzini in merito a by pass Abbadia.

Mozione dei consiglieri comunali Antonelli, Bordoni, Araco, Giacchetti, Latini, Scarponi e Palazzini in merito a intervento e restauro piscina romana sottostante piazza Boccolino.

Mozione dei consiglieri comunali Araco, Palazzini, Scarponi, Latini, Bordoni e Giacchetti in merito ad adeguamento oneri di urbanizzazione.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a proposta di legge regionale di iniziativa popolare "Salvaguardia dei Presidi Ospedalieri Zona Territoriale 7 – Distretto a sud – Osimo".

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a riorganizzazione punto nascita dell'ospedale SS Benvenuto e Rocco.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a richiesta soppressione del Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) ed istituzione del Regolamento Canone per l'Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a sottoscrizione di un accordo finalizzato a regolamentare i rapporti di convivenza tra il centro sociale Cucca e la Sala del Commiato siti entrambi in Via dei Tigli – Osimo.

Mozione dei consiglieri comunali Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini, Scarponi e Latini in merito a parcheggio scuola dell'infanzia di Passatempo.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco e Giacchetti in merito a riduzione costi per mensa scolastica.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito ad assegnazione alloggi popolari ad italiani e osimani.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a rideterminazione dell'aumento degli oneri di urbanizzazione.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Araco, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a riduzione costi per trasporto scolastico.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a realizzazione scuola primaria di secondo grado frazione San Biagio.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Palazzini e Scarponi in merito a richiesta urgente redazione Accordo di Programma sul by pass di Padiglione.

Mozione dei consiglieri comunali Antonelli, Latini, Palazzini, Giacchetti, Scarponi Bordoni e Araco in merito a realizzazione sgambatoio per cani nel parco urbano di Osimo Stazione.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Palazzini, Araco e Scarponi in merito a realizzazione parcheggio del cimitero di Santo Stefano.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Palazzini, Araco e Scarponi in merito a realizzazione manutenzione straordinaria di Via Santo Stefano.

Mozione dei consiglieri comunali Monticelli ed Andreoli in merito ad impianti a biogas nel territorio comunale di Osimo.

Mozione dei consiglieri comunali Antonelli, Latini, Palazzini, Giacchetti, Scarponi, Bordoni e Araco in merito a unificazione case di riposo osimane.

Mozione dei consiglieri comunali Antonelli, Latini, Palazzini, Giacchetti, Scarponi, Bordoni e Araco in merito ad apertura grotte Istituto Campana.

Proposte di deliberazione:

Modifiche al vigente regolamento IUC.

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - Anno 2016.

Tributo su servizi indivisibili (TASI): approvazione aliquote per l'anno 2016.

Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – Anno 2016.

Approvazione Regolamento per la determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2016


Determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie anno 2016.

Ratifica deliberazione G.C. 81 del 11.04.2016: "Variazioni al Bilancio di Previsione 2016 – Esercizio Provvisorio per referendum popolare del 17 Aprile 2016".

Aggiornamento elaborati gestionali P.R.G. vigente a seguito di approvazioni di Varianti Puntuali, recepimento vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004 e modifica puntuale P.A.I. - Presa d'atto

Consiglio Comunale di OSIMO (AN)
GRUPPO MISTO

Osimo, 29 febbraio 2016



- Al Presidente del Consiglio
- Al Sindaco
del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione:
PENSILINA Via d'Ancona – frazione ASPIO.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

Considerato:

- che la frazione Aspigo ha avuto un cospicuo aumento residenziale con l'insediamento di nuovi nuclei abitativi.
- che l'amministrazione dovrebbe incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici al fine di ridurre il traffico automobilistico con conseguente riduzione dei disagi in termini di inquinamento e di sicurezza della viabilità.

Preso atto che molti cittadini lamentano l'assenza di una pensilina per l'attesa degli autobus nella Via d'Ancona (direzione Osimo – Ancona) in quanto crea non pochi disagi ai pendolari, soprattutto anziani e studenti, in particolare nelle giornate di pioggia.


Visto:

- che l'area è stata oggetto di lavori per il nuovo incrocio tra Via d'Ancona e Via Edison,
- che in prossimità della fermata dell'autobus è stato previsto idoneo spazio ad ospitare la pensilina di attesa
- che l'installazione di tale pensilina era prevista una volta terminati i lavori
- visto che i lavori sono terminati da tempo,

INTERROGA IL SINDACO

Per sapere quando sarà installata una pensilina per l'attesa dell'autobus sulla Via d'Ancona, fermata Via Edison, località Aspigo – direzione Osimo/Ancona.


Maria Grazia Mariani



Consiglio Comunale di OSIMO (AN)

GRUPPO MISTO

Osimo, 4 marzo 2016



- Al Presidente del Consiglio
 - Al Sindaco
- del Comune di Osimo
- LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione:

INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI
INTERESSI DELL'ENTE CONFERITI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

PREMESSO CHE

- in una fase storica, come quella attuale, caratterizzata da una grave crisi finanziaria e dalla conseguente necessità di un rigido contenimento della spesa pubblica, appare opportuno porre l'attenzione al contenimento da parte del Comune di Osimo di incarichi legali esterni;
- la materia del conferimento di incarichi a soggetti esterni agli apparati organizzativi delle pubbliche amministrazioni risulta essere oggetto del costante interesse da parte dell'opinione pubblica, proprio in considerazione del notevole impatto che i conferimenti risultano avere sull'andamento della spesa pubblica delle amministrazioni locali;
- il legislatore ha posto particolare attenzione alle spese derivanti per gli incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e difesa giudiziale a professionisti esterni

PRESO ATTO CHE

- con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 29.10.2015 è emerso un debito fuori bilancio a seguito dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di rete, proprio per i compensi da conferire all'avv. Galvani per la rappresentanza e difesa giudiziale di euro 147.180,15;
- con delibera n. 244 del 26.11.2015 la Giunta comunale ha accertato che gli impegni assunti negli anni precedenti per le competenze professionali da corrispondere all'avv. Galvani per rappresentanza e difesa giudiziale di n. 14 giudizi risultavano insufficienti a coprire gli importi quantificati dal legale costringendo quindi l'amministrazione a reperire fondi per ulteriori 115.000 euro.

CONSIDERATO CHE particolare attenzione deve essere dedicata al contratto di patrocinio legale (rappresentanza e difesa giudiziale) nei giudizi attivi e passivi, proprio in considerazione dei riflessi che tali incarichi provocano non solo nella gestione dell'anno di affidamento dell'incarico ma anche degli anni successivi che potrebbero minare gli equilibri economici-finanziari nel tempo.

VISTE le seguenti delibere con le quali dal mese di giugno 2014 ad oggi l'amministrazione Pugnalone ha conferito incarichi di rappresentanza e difesa nei giudizi attivi e passivi a professionisti legali esterni attraverso l'affidamento diretto:

<i>delibera di Giunta</i>		<i>legale</i>	<i>importo</i>
<i>n.</i>	<i>del</i>		
15	30/01/2016	Avv. Andrea Galvani	€ 9.484,28
10	26/01/2016	Avv. Andrea Galvani	€ 7.295,60
2	07/01/2016	Avv. Andrea Galvani	€ -
277	28/12/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 10.800,00
276	28/12/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 14.219,82
251	02/12/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 7.300,00
249	02/12/2015	Avv. Elisa Pavoni	€ 696,93
248	02/12/2015	Avv. Elisa Pavoni	€ 464,78
231	12/11/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 7.295,60
230	12/11/2015	Avv. Emanuela Baleani	€ 2.474,68
217	22/10/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 9.922,02
185	17/09/2015	Avv. Emanuela Baleani	€ 2.381,34
183	17/09/2015	Avv. Andrea Galvani	€ -
180	10/09/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 729,56
179	10/09/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 11.235,22
122	18/06/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 10.150,40
72	03/04/2015	Avv. Andrea Galvani	€ 8.025,16
48	05/03/2015	Avv. Alessandro Luchetti	€ 9.105,00
31	26/02/2015	Avv. Franco Fornarini - INA Assitalia	€ -
263	20/11/2014	Avv. Andrea Galvani	€ 700,00
245	30/10/2014	Avv. Andrea Galvani	€ 3.172,00
244	23/10/2014	Avv. Andrea Galvani	€ 1.268,80
220	02/10/2014	Avv. Andrea Galvani	€ 1.903,20
216	25/09/2014	Avv. Andrea Galvani	€ 20.000,00
208	10/09/2014	Avv. Laura De Cimme	€ 727,20

€ 139.351,59

PRESO atto dell'ingente impegno di spesa che il Comune di Osimo in pochi mesi ha deciso di assumere per il contenzioso attivo e passivo e del fatto nella quasi totalità dei casi l'incarico è stato conferito allo stesso legale, senza ricorrere ai principi di trasparenza e proporzionalità, e senza accertare la congruità della spesa.

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

1. Quali sono i criteri nel tempo utilizzati per la individuazione dei consulenti legali.
2. Quali sono i parametri utilizzati per accertare la congruità dei costi in rapporto all'attività che il legale è chiamato a svolgere.


Maria Grazia Mariani



Al Presidente del

Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di Osimo



Interrogazione: Richiesta dati relativi ai progetti sviluppati dall'Ufficio Europa in relazione alla programmazione dei finanziamenti europei

PREMESSO

Che questa amministrazione in data 8 novembre 2014, con tanto di conferenza stampa, ha inaugurato l'Ufficio Europa alla presenza dell'eurodeputato On. Simona Bonafè che ha messo a disposizione la sua struttura per il nostro territorio dichiarando in quell'occasione "Osimo città europea è finalmente realtà."

Che l'Unione Europea offre molteplici opportunità di finanziamenti comunitari sia ai singoli che alle collettività attraverso :

- I **Fondi indiretti** ovvero Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo sociale europeo – FSE e Fondi di Coesione) che con il concorso di risorse nazionali e regionali, sono chiamati ad attuare il principio di coesione economica e sociale all'interno della Comunità, attraverso una programmazione degli interventi sui territori amministrati emanando bandi, selezionando e gestendo i progetti pervenuti, erogando le rispettive risorse. Gli stessi sono indirizzati verso il supporto allo sviluppo economico e sociale attraverso il finanziamento delle infrastrutture, degli aiuti alle imprese, specie nel settore dell'innovazione tecnologica, e delle politiche sociali di inserimento lavorativo, occupabili, adattabilità e pari opportunità
- I **Fondi Diretti** che invece si riferiscono a stanziamenti della Commissione Europea, che essa gestisce e direttamente eroga al beneficiario finale. Questi hanno l'obiettivo di supportare la definizione e l'implementazione di politiche comuni in settori strategici, quali, a titolo d'esempio, la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ambiente, l'imprenditorialità, il life long learning.

Che la capacità di passare da un approccio contingente ad uno strategico sarà l'elemento che permetterà di incrementare l'attrazione di fondi europei a gestione diretta negli enti locali in generale e, quindi, nell'Amministrazione del comune di Osimo.

CONSIDERATO

che il cosiddetto "Ufficio Europa" , come descritto dallo stesso Sindaco, ha lo scopo di fare progettazione comunitaria e gestione di progetti, al fine di accedere a fondi europei per tematiche in ambito della cultura, istruzione e formazione, politiche urbane, sociali, turismo nonché reperire risorse per sgravi fiscali.

Che questa amministrazione ha impegnato due risorse umane per l'attivazione dell'Ufficio Europa : una interna al Comune di Osimo ed una in collaborazione con la società partecipata Asso:

che in data 11/10/2014 con Delibera di Giunta n. 225 è stata affidata l'attività di progettazione ed assistenza tecnica sui progetti europei, in affiancamento all'Ufficio Europa, alla società esterna "T33 srl", per i settori: "Valutazione di programmi e progetti , assistenza tecnica a programmi e progetti, studi e ricerche nell'ambito delle politiche pubbliche" al costo annuo del servizio di euro 11.000 oltre IVA

PRESO ATTO

Che a tutt' oggi, ovvero a distanza di quasi due anni , dall'istituzione dell'Ufficio Europa non si riscontrano attività di sviluppo per la città di Osimo scaturenti da un'opportuna implementazione dell'iniziativa. oltre che non ci sembra sia stato attivato alcun capitolo di bilancio a garanzia del cofinanziamento dei progetti europei.

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER CONOSCERE

1) L'ammontare dei finanziamenti che il comune di Osimo ha ottenuto sui Fondi Indiretti, distinti per annualità secondo gli Ordini di Accreditamento e con indicazione:

- a) dei singoli progetti e del relativo importo stanziato per il finanziamento;
- b) dei progetti avviati e conclusi;
- c) dei progetti avviati e ancora non conclusi;
- d) dei progetti non avviati per i quali si è perso il finanziamento, esplicitandone le relative motivazioni;
- e) i Quadri Economici delle opere rendicontate alla Regione con indicazione dell'ammontare e della destinazione delle somme eventualmente residue dagli Ordini di Accreditamento regionale;
- f) i Quadri Economici delle opere non ancora rendicontate e, in caso di avvenuta ultimazione delle stesse, l'ammontare delle eventuali risorse residue, con indicazione dell'avvenuta restituzione e/o del loro eventuale impiego alternativo.

2) L'ammontare dei finanziamenti che il comune di Osimo ha ottenuto, come beneficiario, sui Fondi, indicando:

- a) i progetti presentati;
- b) l'entità dei finanziamenti distinti per ciascun progetto;
- c) il Settore e/o Ufficio comunale che ha predisposto i suddetti progetti;
- d) le risorse impiegate e le modalità di reperimento delle stesse (bandi, cofinanziamento, sovvenzioni).

trasferimenti, ecc.), distinguendole in: risorse pubbliche (europee, statali, regionali, comunali), risorse private;

e) i progetti avviati e conclusi;

f) i progetti avviati e ancora non conclusi;

g) i progetti non avviati per i quali si è perso il finanziamento, esplicitandone le relative motivazioni;

h) i Quadri Economici delle opere rendicontate alla Regione con indicazione dell'ammontare e della destinazione delle somme eventualmente residue dagli Ordini di Accreditamento regionale;

i) i Quadri Economici delle opere non ancora rendicontate e, in caso di avvenuta ultimazione delle stesse, l'ammontare delle eventuali risorse residue, con indicazione dell'avvenuta restituzione e/o del loro eventuale impiego alternativo.

3) Si chiede copia della documentazione completa (dal progetto al rendiconto), comprensiva delle Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e pagamento a valere sui fondi dei finanziamenti europeo qualora esistano progetti finanziati

4) Come viene gestita, ad oggi, dall'Amministrazione comunale l'attività di progettazione a valere sui fondi europei in merito a:

a) l'elaborazione della progettazione 'strategica', volta all'individuazione ed elaborazione di programmi coerenti rispetto ai fabbisogni dell'Ente definiti secondo la vision di sviluppo della città di medio-lungo periodo, quindi non semplicemente 'contingente'. legata cioè alla esclusiva ed episodica segnalazione dei bandi aperti;

b) il potenziamento dei rapporti intra ed extra istituzionali con gli Assessorati comunali, le Istituzioni comunitarie, nazionali regionali, provinciali, con Associazioni di categoria, Università ed Istituti finanziari, nonché con altre realtà informative (Uffici Europa, Infopoint, carrefours);

c) la consulenza ed assistenza ai Settori di questa Amministrazione che intendono concorrere con propri progetti/idee ai finanziamenti, non soltanto europei ma anche regionali, ministeriali ed internazionali, in modo da supportare il comune di Palermo nell'accesso a linee di finanziamento aggiuntive;

d) la ricerca dei fondi, anche mediante la predisposizione di convenzioni, protocolli d'intesa e/o altre forme di partenariato con Istituti finanziari volte all'istituzione di linee di credito per la realizzazione di particolari azioni di sviluppo locale;

e) la predisposizione di richieste di finanziamento dei progetti elaborati al fine di ottenere l'accesso ai fondi prescelti;

f) la gestione di un sistema di monitoraggio per ciascun progetto finanziato;

g) la realizzazione di partnership sia con altri stati dell'UE che extra UE (Networking internazionale);

5) Se il Comune di Osimo esercita in qualche modo il ruolo di capofila, nell'ambito dei network e dei progetti finanziati dai fondi settoriali, di partenariati locali, per la sperimentazione e la progettazione di azioni congiunte (a titolo d'esempio, piani energetici, servizi reali per il supporto all'imprenditorialità, portale unico per le prenotazioni turistiche, ecc).

6) Al fine della promozione delle iniziative di partecipazione ai bandi europei e, in generale, di promuovere la crescita competitiva del territorio, si chiede di conoscere se, e di specificare come, il comune di Osimo fornisce un supporto di informazione ai privati cittadini e alle PMI:

- a) sulle forme di finanziamento a valere sui fondi europei e/o su forme alternative di finanziamento,
- b) sui relativi bandi,
- c) sulle modalità di partecipazione,
- d) sulla comprensione linguistica della modulistica al fine della corretta compilazione e successiva trasmissione della documentazione richiesta dai bandi,
- e) sugli organismi regionali di riferimento (locali e nelle sedi dell'U.E.);
- f) sulle possibilità di compartecipazione del comune, in tal caso:
 1. quali sono le procedure e le modalità attivate per consentire di accedere a forme di cofinanziamento a sostegno di progetti di privati;
 2. indicare i progetti per cui sono state elaborate forme di cofinanziamento;
 3. indicare la somma destinata al cofinanziamento di ciascun progetto;
 4. indicare la percentuale del cofinanziamento;
 5. i beneficiari del cofinanziamento;
 6. come sono regolamentate le procedure per la scelta dei progetti da cofinanziare (forme di pubblicità, commissioni esaminatrici, responsabili del procedimento, criteri, ecc.);
 7. quanti e quali sono stati avviati e conclusi;
 8. quanti e quali sono stati avviati e non ancora conclusi;
 9. quanti e quali sono stati approvati ma ancora da avviare;
- g) Su possibili partenariati locali, nazionali e internazionali.

7) Lo stato dell'arte della strategia progettuale sviluppata dai Settori Comunali rispetto alle opportunità di finanziamento nell'ambito della programmazione 2014/2020 indicando:

- a) i progetti presentati;
- b) l'entità dei finanziamenti distinti per ciascun progetto;
- c) se trattasi di fonti di finanziamento a valere sui Fondi Diretti e Indiretti;
- d) il Settore e/o Ufficio comunale che ha predisposto i suddetti progetti;
- e) le risorse impiegate e le modalità di reperimento delle stesse (bandi, cofinanziamento, sovvenzioni, trasferimenti, ecc.), distinguendole in: risorse pubbliche (europee, statali, regionali, comunali), risorse private;
- f) i progetti avviati e conclusi;
- g) i progetti avviati, ancora non conclusi;
- h) i progetti non avviati per i quali si è perso il finanziamento, esplicitandone le relative motivazioni;
- j) i Quadri Economici delle opere rendicontate alla Regione con indicazione dell'ammontare e della destinazione delle somme eventualmente residue dagli Ordini di Accreditamento regionale;
- i) i Quadri Economici delle opere non ancora rendicontate e, in caso di avvenuta ultimazione delle stesse, l'ammontare delle eventuali risorse residue, con indicazione dell'avvenuta restituzione e/o del loro eventuale impiego alternativo.

8) Se il comune di Osimo ha fatto ricorso a consulenti esterni nella gestione delle politiche comunitarie, in caso di risposta affermativa si chiede copia:

- a) Dei bandi e/o avvisi pubblici relativi alla selezione dei consulenti esterni:

- b) I curriculum presentati dai partecipanti alla selezione;
- c) La composizione della commissione esaminatrice;
- d) I criteri della scelta operata;
- e) I verbali redatti dalla commissione esaminatrice;
- f) Copia degli atti di conferimento dell'incarico e di relativo impegno di spesa;
- g) Gli obiettivi assegnati contrattualmente, nonché copia del relativo disciplinare di incarico;
- h) Gli obiettivi raggiunti, nonché copia della documentazione che ne attesta il raggiungimento;
- i) I nominativi dei consulenti per i quali si è provveduto alla eventuale riconferma, con indicazione e copia dei relativi atti di conferimento dell'incarico, di impegno di spesa e di assegnazione dei nuovi obiettivi;
- j) Il costo annuo sostenuto per ciascun consulente ad oggi.

9) Se, ai sensi della normativa vigente, prima di fare ricorso alle consulenze esterne si è proceduta alla preventiva verifica dell'esistenza di professionalità interne, dei cui atti si chiede copia.


10) Se, invece di fare ricorso a consulenze esterne, si sono avviati percorsi di formazione del personale interno titolare dei requisiti necessari (Laurea specifica, Master, Stage, Formazione professionale) e/o preposto allo svolgimento della propria attività lavorativa nei Settori e/o Uffici strategici per la elaborazione di progetti coerenti rispetto ai fabbisogni dell'Ente, in caso affermativo indicando:



- a) l'elenco del personale formato;
- b) le modalità di scelta operate per la selezione del personale da avviare alla formazione;
- c) i percorsi formativi avviati (seminari, stage, master, formazione c/o enti e/o scuole di formazione, e-learning, ecc.) ed i relativi costi sostenuti;
- d) i Settori e/o Uffici presso cui presta attualmente la propria attività lavorativa il suddetto personale.

11) In particolare, considerato che con Deliberazione di GC n. 25/2014 si è cercato di istituire un Ufficio Europa con l'intento di reperire finanziamenti provenienti da risorse locali, nazionali, europee ed internazionali attraverso l'istituzione dell'Ufficio Europa competente a supportare e coordinare a tal fine la struttura amministrativa comunale, si chiede di conoscere:


- a) se l'ufficio Sviluppo Organizzativo del Personale ha provveduto alla modifica del vigente piano triennale del fabbisogno del personale prevedendo l'istituzione e l'attribuzione delle relative competenze all'Ufficio Europa previa riorganizzazione dell'Amministrazione comunale da realizzarsi mediante l'accorpamento di analoghe competenze in atto parcellizzate, senza alcun coordinamento, tra diversi Uffici comunali;
- b) se sono stati istituiti appositi profili professionali in pianta organica;
- c) le modalità con cui il personale interno è stato selezionato per rivestire tali profili professionali e/o in generale, quali saranno le procedure, i criteri, i percorsi formativi adottati per la identificazione/formazione del personale adibito all' Ufficio Europa

Il Gruppo Consiliare
Liste Civiche Osimo

DINO LATINI 
 SANDRO ANTONELLI 
 MARIO ARCO 

RONICA BORDINI 
 GILBERTA GIACOMINI 
 GERARDINO PALAZZINI 
 ANGELO BEANO 

Consiglio Comunale di OSIMO (AN)
GRUPPO MISTO



Osimo, 8 marzo 2016

- Al Presidente del Consiglio
- Al Sindaco
del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione: VARIANTI AL PRG – istanze escluse.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

PREMESSO CHE

- Il 28.12.2015 il Consiglio comunale adottava un atto avente ad oggetto “Varianti puntuali al PRG per la trasformazione urbanistica di alcune aree senza aumento del carico urbanistico, di cui al bando D.G.C: n.28/2015 e n.63/2015.”
- Le varianti al PRG generale del Comune di Osimo sottoposte all’esame del Consiglio comunale nella seduta del 28 dicembre 2015 sono la conseguenza di “*numerose istanze di cittadini che chiedono la revisione delle previsioni urbanistiche generali*”.
- Dagli atti risulterebbero pervenute al Protocollo del Comune di Osimo n. 175 istanze.
- Di queste solamente 96 istanze sono state sottoposte all’esame del Consiglio comunale nella seduta del 28.12.2015, senza fornire né un elenco né un giustificato motivo delle istanze escluse.

Per tali ragioni,

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

1. di elencare le istanze escluse
2. I motivi per cui tali istanze non sono state sottoposte all’esame del consiglio comunale.
A tal proposito si chiede di voler fornire le motivazioni per ogni singola istanza.

Il Capogruppo
Maria Grazia Mariani

Consiglio Comunale di OSIMO (AN)
GRUPPO MISTO

Osimo, 23 marzo 2016

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

24 MAR 2016 9180

- Al Presidente del Consiglio ←
 - Al Sindaco
- del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione:

ASTEASPA: un progetto di 12 milioni di euro per i selciati del COMUNE DI RECANATI

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

PREMESSO CHE con comunicato del 20 febbraio 2016 il Consigliere regionale Luca Marconi (UDC), annuncia un progetto di circa 10/12 milioni di euro avente ad oggetto il rifacimento di tutti i selciati e i sottoservizi (rete dell'acqua e dell'energia elettrica) nel territorio del Comune di Recanati.

CONSIDERATO CHE tale progetto è interamente finanziato da ASTEA SpA., società con partecipazioni societarie a maggioranza pubblica (39,590580% del Comune di Osimo), per cui è interesse dei cittadini osimani sapere come vengono spesi i soldi di detta società, trattandosi di danaro pubblico.

PRESO ATTO CHE sul sito di ASTEA SpA, alla voce "Amministrazione Trasparente, non sono pubblicati gli atti adottati da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo né quelli adottati dai dirigenti (difformemente a quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 8 del 17.6.2015), per cui non è consentito verificare la veridicità di tale affermazione.


VISTO CHE il Consiglio comunale non si è mai espresso in merito a tale indirizzo né la Società ASTEA SpA ha mai riferito al Consiglio comunale di Osimo sulla realizzazione di tale opera (cfr. Regolamento per il controllo delle società partecipate – atto C.C. n. 3 del 5.2.2015).

CONSIDERATA l'entità significativa della spesa che potrebbe vincolare la società per diversi anni.

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

1. Di sapere se corrisponde al vero la dichiarazione dell'Assessore regionale UDC Luca Marconi (cfr. comunicato del 20.02.2016 allegato) in merito all'opera che realizzerà ASTEA SpA con propri fondi per un valore di 10/12 milioni di euro sul territorio comunale di Recanati.
2. In caso affermativo, le modalità con cui ASTEA SpA intende finanziare l'opera.
3. Quali opere ASTEA SpA intende invece finanziare sul territorio comunale di Osimo e con quali modalità di finanziamento, oltre i tempi di realizzazione.

Maria Grazia Mariani



Sabato, 20 Febbraio 2016 07:57 Asterio Tubaldi 676



UN PROGETTO AMBIZIOSO DI 12 MILIONI DI EURO PER I SELCIATI RECANATESI

il consigliere regionale Luca Marconi parla del progetto Astea


“Se si vuol portare la gente a Recanati bisogna sistemare la strada dove far camminare le persone per andare da Villa Colloredo a casa Leopardi immaginando un percorso di circa 2 chilometri che attraversa tutta la città”. Luca Marconi e il suo partito, l’UDC che siede in maggioranza nella giunta Fiordomo, ha da sempre il pallino dei selciati e della necessità di metter mano a quei sampietrini che spesso sono una trappola per residenti e turisti. “Chiaramente, anche se il tratto è breve, costa un’enormità: ci vogliono circa 10/12 milioni per rifare tutti i selciati e i sottoservizi e almeno 8/9 anni di tempo.” Ma una speranza c’è perché, a quanto sembra, questo è l’investimento che è già nei programmi di Astea, la multi-utility osimana di cui Recanati è socio. “L’azienda, annuncia Marconi, lo dovrebbe aver già deliberato con un crono programma scaglionato nel tempo perché per loro l’intervento è necessario per sistemare i loro sotto servizi, soprattutto elettricità e acqua che passano anche sotto il centro storico. Quello che sta facendo il Comune adesso sono dei piccoli interventi in punti del selciato relativamente buoni in cui si spostano qualche mattone, si chiudono gli interstizi, si dà una spianata, niente più perché da qui a 8 anni non è che ci possiamo tenere dappertutto i selciati sconnessi.” Ricorda che quando era sindaco, nel 1983, fece una piccola parte del selciato del quartiere di Castelnuovo e da allora non è stato fatto più un

lavoro sistematico e definitivo. “Con l’intervento di Astea, come ha fatto nel giro di 15 anni Macerata, si realizza una specie di soletta in cemento armato sopra la quale appoggi il selciato storico e sotto passano tutte le canalizzazioni dove un operaio, entrando in sicurezza da un pozzetto, può fare i lavori di manutenzione senza ogni volta chiamare una ruspa e sfasciare ogni cosa.” Un intervento urgente specie se la città, come già annunciato dal sindaco, si vuol candidare a capitale della cultura per il 2018. “Credo che i lavori inizieranno entro la primavera prossima proprio da Castelnuovo per poi venire su nel centro e arrivare fino a tutto Montemorello.”

Consiglio Comunale di OSIMO (AN)

GRUPPO MISTO

Osimo, 23 marzo 2016



- Al Presidente del Consiglio ←
 - Al Sindaco
- del Comune di Osimo
- LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione:

OBIETTIVO 75 – VERSO RIFIUTI ZERO: NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA
SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO CON
REGOLAMENTO COMUNALE C.C. n. 31 del 8.7.2013.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

PREMESSO CHE

- Con atto n. 31 del 8.7.2013 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento Servizio Porta a Porta, centro ambiente e “determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ed urbani”
- Il punto 5) del capoverso 2.5 “Criteri per il corretto svolgimento del servizio” prevede che “*Vetro, umido, lattine, pannolini, medicinali, olio vegetale e pile ecc.. sono posizionati su aree pubbliche e su strada in accordo con le normative per la tutela della pubblica sicurezza e viabilità*”, mentre il cosiddetto sistema del “porta a porta” è limitato alla raccolta della carta, della plastica e del secco non riciclabile.
- Il punto 2.9 continua elencando le varie tipologie di raccolta. Viene nuovamente sottolineato che per l’organico, il vetro, le lattine e i metalli, i pannolini, i medicinali, l’olio vegetale, le pile ecc..., è prevista la raccolta mediante appositi contenitori ubicati sul territorio o meglio contenitori stradali il cui gestore garantisce il loro posizionamento e idonea frequenza per lo svuotamento.

PRESO ATTO CHE

- Sono stati recentemente organizzati incontri in quartieri diversi della Città direttamente da ASTEA SpA, gestore del servizio smaltimento rifiuti per conto del Comune di Osimo, per informare i cittadini che a far data dal 11 aprile 2016 entreranno in vigore nuove modalità di raccolta dei rifiuti con lo slogan “OBIETTIVO 75 – Verso rifiuti zero”.
- Le nuove regole della raccolta riguarderanno l’organico, il vetro, le lattine e i metalli, e i pannolini. Infatti la raccolta per tali tipologie di rifiuto sarà effettuata attraverso il cosiddetto

sistema di raccolta "porta a porta" e non più attraverso i contenitori stradali come stabilito dal regolamento richiamato in premessa.

VISTO CHE

- Il Consiglio comunale, allo stato, non ha modificato il regolamento in premessa richiamato, né ha mai discusso delle nuove modalità di raccolta.
- Le nuove modalità di raccolta comporteranno inevitabilmente maggiori costi in termini di, campagna pubblicitaria, acquisto nuovi contenitori da consegnare agli utenti familiari, maggiore frequenza per lo svuotamento, con conseguente maggior numero di automezzi, spese per carburante, assicurazioni, ecc....

CONSIDERATO CHE

- la frequenza di raccolta soprattutto della frazione organica, va studiata al fine di evitare il rischio di problemi igienici e cattivi odori nelle abitazioni private
- la frequenza stabilita da ASTEA SpA nel calendario distribuito agli osimani, per i rifiuti organici sembra non idonea ad evitare i problemi sopra detti (due volte la settimana).

PRESO ATTO

- Inoltre che nel volantino distribuito da ASTEA SpA, in cui è stampato anche il logo del Comune di Osimo è prevista la "tariffazione puntuale" nel senso che "chi differenzia di più paga di meno" affermando che questo nuovo meccanismo "*premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più consapevoli*".

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

1. I motivi per cui ASTEA SpA ha stabilito tale nuova modalità di raccolta rifiuti difformemente da quanto stabilito dal Consiglio comunale con proprio regolamento adottato con delibera n. 31 del 8.7.2013.
2. L'atto con cui il Comune di Osimo ha autorizzato ASTEA SpA ad utilizzare il logo del Comune di Osimo per la campagna pubblicitaria "Obiettivo 75 - verso rifiuti zero".
3. Con chi ASTEA SpA ha concordato il testo della campagna pubblicitaria e quindi le modalità di raccolta ivi indicata.
4. A quanto ammontano i costi per tale nuovo sistema di raccolta "porta a porta" anche per l'umido, il vetro, i pannolini, i metalli, ecc..
5. Le modalità stabilite per il calcolo e l'applicazione della "tariffazione puntuale".

Maria Grazia Mariani



OSIMO VERSO RIFIUTI ZERO

Lo Zero-Rifiuti o Rifiuti Zero (in inglese Zero Waste) è una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti ma risorse da riutilizzare come materie prime seconde, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento o discarica, e tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire. Il processo si basa sul modello di riutilizzo delle risorse presente in natura e concretamente su un decalogo che definisce i punti base di questa strategia.

- 1. Separazione alla porta.** Astea insieme al Comune di Osimo è impegnata da oltre 15 anni in una azione formativa strutturata che si rivolge alle scuole, con percorsi concertati con associazioni ambientali quali il WWF. Tale politica è dettata dalla convinzione che la formazione delle giovani generazioni sia la base per strutturare un sistema ambientale efficiente.
- 2. Raccolta porta a porta.** Nel comune di Osimo la raccolta differenziata "spinta" è iniziata dal 2008 e si concretizza con il 2016 nella raccolta puntuale di tutti i tipi di rifiuti in tutta la città.
- 3. Compostaggio.** La raccolta dell'umido sul territorio avviene dal 2008. Inoltre Astea e il Comune di Osimo al fine di favorire il compostaggio domestico distribuisce gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta una compostiera domestica. Oltre 1.000 utenze hanno già utilizzato questa opportunità.
- 4. Riciclaggio.** Il centro di raccolta comunale di San Biagio, è stato autorizzato fin dal 2007, si estende su 8.500 mq, offre la possibilità di conferire tutte le tipologie di rifiuti differenziati e una grande accessibilità essendo aperto 6 giorni su 7 dalle 7 alle 19, il centro è presidiato e attraverso un sistema di pesatura dei materiali differenziati è previsto uno sconto sulla tariffa per le utenze domestiche.
- 5. Riduzione dei rifiuti.** Abbiamo incentivato la buona pratica del compostaggio domestico e realizzato, tra i casi, dell'acqua che fanno risparmiare plastica ed inquinamento. Ogni anno infatti vengono erogati un milione settecento cinquanta mila litri di acqua, i quali contribuiscono ad evitare la produzione e trasporto di oltre 40 tonnellate di plastica.
- 6. Riuso e riparazione.** Il nuovo centro del riuso comunale è stato inaugurato a settembre 2015. Il centro è uno spazio coperto e presidiato nei pressi dell'isola ecologica (centro di raccolta) di San Biagio, dove è possibile consegnare o prelevare gratuitamente dei beni usati, i quali sono a disposizione di tutti i cittadini di Osimo.
- 7. Tariffazione puntuale.** Finalmente con il completamento dei servizi porta a porta saremo in grado di determinare la tariffa puntuale del servizio "chi differenzia di più, paga meno". Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più consapevoli.
- 8. Recupero dei rifiuti.** Abbiamo realizzato un efficiente impianto di selezione qualitativa a valle dei materiali da raccolta differenziata (carta, plastica, legno e metalli) inaugurato il 12 settembre 2009, tratta oltre 1000 tonnellate mese, materiali che provengono dalla città di Osimo e dai comuni limitrofi, serve a valorizzare i materiali provenienti dalla raccolta differenziata e, grazie a questo, contribuire a sostenere economicamente i nuovi servizi domiciliari.
- 9. Centro di ricerca e riprogettazione.** Gli uffici tecnici di Astea collaborano da sempre con enti pubblici e istituzioni private per progettare sistemi integrati per la gestione dei rifiuti. La più recente collaborazione è con la Regione Marche per il progetto di "Tracciabilità dei rifiuti".
- 10. Azzeramento rifiuti.** raggiungimento entro il 2020 dell'azzeramento dei rifiuti, ricordando che la strategia Rifiuti Zero si situa oltre il riciclaggio; in questo modo Rifiuti Zero, innescato dal trampolino "del porta a porta" diviene a sua volta "trampolino" per un vasto percorso di sostenibilità che in modo concreto ci permette di mettere a segno scelte a difesa della comunità osimane.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico è un processo naturale che avviene in modo naturale dagli scarti organici di cucina e del giardino. È importante controllare e seguire tutto il processo al posto fare all'interno del proprio giardino utilizzando l'apposito contenitore creato in modo che non generi cattivi odori.

COME ADERIRE

Per richiederlo basta compilare e consegnare il modulo di adesione al servizio clienti di Astea o consegnarlo presso la sede di Astea.

gruppoastea

Numero Verde 800-070715

Dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 16:30

www.comune.osimo.ar.it



CITTA' DI OSIMO

gruppoastea
nelle Marche dal 1999

OBIETTIVO 75

→ Verso rifiuti zero



Esporre i contenitori fronte strada dalle 20.00 del giorno precedente ed entro le ore 5.00 del giorno di raccolta. In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.

ATTENZIONE: dal 01/06 al 31/08 verranno effettuate anche raccolte pomeridiane a partire dalle 13.00 (consulta il calendario)

SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA FUORI LE MURA, QUARTIERI PERIFERICI E FRAZIONI

case singole e case max 4 appartamenti

condomini e attività commerciali

SISTEMA DI RACCOLTA CENTRO STORICO

CASE SPARSE

<p>NOVITA'</p> <p>UMIDO ORGANICO</p> <ul style="list-style-type: none"> scarti e avanzi di cibo, verdura e frutta fondi di caffè e filtri di tè fiore recisi tovaglioli di carta 	<p>Bidone carrellato MARRONE</p> <p>ATTENZIONE: non utilizzare sacchi in plastica</p>	<p>Bidone carrellato MARRONE</p> <p>Utilizzare solamente sacchi biodegradabili</p>	<p>Bidone carrellato MARRONE</p> <p>Utilizzare solamente sacchi biodegradabili</p>	<p>Bidone carrellato MARRONE</p> <p>Utilizzare solamente sacchi biodegradabili</p>
<p>NOVITA'</p> <p>VETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> bottiglie, vasetti bicchieri in vetro fiale (vuotare e sciacquare prima di conferire) 	<p>Bidone carrellato VERDE</p>	<p>Bidone carrellato VERDE</p>	<p>Bidone carrellato VERDE</p>	<p>Bidone carrellato VERDE</p>
<p>NOVITA'</p> <p>IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE E ALLUMINIO</p> <ul style="list-style-type: none"> flaconi di detersivi bottiglie di acqua contenitori per alimenti borse della sposa (vuotare, schiacciare e richiudere sempre le bottiglie) lattine in alluminio contenitori in metallo (polsi, scatole di tonno) scatolette in banda stagnata (vuotare e sciacquare prima di conferire) 	<p>Bidone carrellato GIALLO</p>	<p>Bidone carrellato GIALLO</p>	<p>Bidone carrellato GIALLO</p>	<p>Cassonetto stradale GIALLO</p>
<p>NOVITA'</p> <p>PANNOLINI E PANNONI</p> <ul style="list-style-type: none"> pannolini e pannoni non biodegradabili guanti in lattice e salviette usa e getta utilizzati per il cambio 	<p>Sacco semitrasparente AZZURRO</p>	<p>Sacco semitrasparente AZZURRO</p>	<p>Sacco semitrasparente AZZURRO</p>	<p>Sacco semitrasparente AZZURRO</p>
<p>CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE</p> <ul style="list-style-type: none"> giornali, riviste, libri, fogli cartoni piegati, scatole in cartone cartoni per bevanda (sciacquare bene e addebiacolare i contenitori) 	<p>Bidone carrellato BIANCO</p>	<p>Bidone carrellato BIANCO</p>	<p>Bidone carrellato BIANCO</p>	<p>Cassonetto stradale BIANCO</p>
<p>SECCO NON RICICLABILE (RIFIUTI SOLIDI URBANI)</p> <ul style="list-style-type: none"> oggetti in gomma, giocattoli piatti e tazze in ceramica pannolini, assorbenti spugna, stracci sporchi 	<p>Bidone carrellato GRIGIO</p>	<p>Bidone carrellato GRIGIO</p>	<p>Bidone carrellato GRIGIO</p>	<p>Cassonetto stradale GRIGIO</p>
<p>INGOMBRILE SFALCI</p> <ul style="list-style-type: none"> grandi elettrodomestici mobili, materassi specchi, damigiane e taniche sfalci d'erba e ramaglie 	<p>VANNO CONFERITI ALL'ISOLA ECOLOGICA</p>		<p>in via Mons. Oscar Romero Fraz. SAN BIAGIO. Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 14.30 alle 19.00 Il SABATO dalle 7.00 alle 19.00</p>	

*Qualora siano posizionati in aree di NON LIBERO ACCESSO, esporre i bidoni in base al calendario di ritiro.

CALENDARIO VARIAZIONI SERVIZIO MESE DI MARZO 2016

RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: ZONA A FRAZ. DI S.BIAGIO, ASPIO, S.STEFANO ZONA B FRAZ. DI OSIMO STAZIONE, ABBADIA

RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: ZONA C FRAZ. DI CAMPOCAVALLO, PASSATEMPO, S.SABINO ZONA D FRAZ. DI CASENUOVE, PADIGLIONE, S.PATERNIANO-VILLA

RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: ZONA CENTRO STORICO FUORI LE MURA. A PARTIRE DA: VIA FONTE MAGNA, VIA CIALDINI, VIA GUASINO, VIA PORTA MUSONE, VIA CINQUE TORRI DOPO INCROCIO LEOPARDI/GUASINO

ZONA A-B
SECCO NON RICICLABILE
POSTICIPATO a **MARTEDÌ 29/03**

ZONA D
SECCO NON RICICLABILE
ANTICIPATO a **VENERDÌ 25/03**
ZONA C-D
IMBALLAGGI IN PLASTICA
ANTICIPATO a **SABATO 26/03**

ZONA CENTRO STORICO
SECCO NON RICICLABILE
POSTICIPATO a **MARTEDÌ 29/03**
ZONA CENTRO STORICO
CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE
POSTICIPATO a **MERCOLEDÌ 30/03**

PRESENTATO C.C.



Gruppo Consiliare

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

9324 24 MAR. 2016

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

24 MAR. 2016

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Osimo

Al Sindaco
Del Comune di Osimo

INTERROGAZIONE : TARI - costi, benefici e tariffe alla luce dei nuovi rifiuti che saranno integrati nella raccolta differenziata porta a porta dal 1 aprile 2016

PREMESSO

che , così come è calcolata, la TARI risulta essere una tassa iniqua , in quanto il pagamento della tassa è legato al numero dei componenti della famiglia e alla superficie di abitazione e non premia chi differenzia con accuratezza i rifiuti;

che sarebbe opportuno mettere in campo procedure in grado di addebitare tariffe in proporzione alla quantità di rifiuti ognuno produce, solo così la raccolta differenziata diventerebbe un vero e proprio risparmio per le famiglie che si sentirebbero spinte a differenziare e soprattutto, a differenziare meglio;

che il Comune di Osimo invece è al palo, e la raccolta differenziata è ferma al 67% ormai dal 2014 senza alcun controllo, le bollette aumentano ed i cittadini sono sempre meno stimolati a differenziare i rifiuti.

che dal 1° aprile 2016 la società Astea, settore rifiuti, ha annunciato tramite stampa di integrare nella raccolta differenziata porta a porta altri rifiuti;

CONSIDERATO

Che numerose esperienze in Italia hanno dimostrato che il sistema di raccolta Porta a Porta dei rifiuti è il più efficace in termini di percentuale di raccolta differenziata raggiunta e di qualità dei materiali raccolti;

Che il metodo della raccolta differenziata Porta a Porta presenta degli indubbi benefici ambientali in quanto contribuisce in maniera determinante ad evitare lo spreco di risorse non rinnovabili;



Gruppo Consiliare

Che il metodo della raccolta differenziata Porta a Porta presenta degli indubbi benefici economici in quanto abbatte radicalmente i costi più consistenti come, ad esempio, il costo di discarica, che diminuiscono in modo inversamente proporzionale all'aumento delle percentuali di raccolta differenziata.

Che il comune di Osimo con l'attuale sistema di raccolta differenziata porta a porta non raggiunge e non raggiungerà mai una percentuale idonea a far sì che i cittadini ne abbiano un beneficio in bolletta anche economico.

Che la gestione semplicistica e superficiale della società si è arenata in questi ultimi due anni, ed è rimasta lontano da quei obiettivi strategici prefissati, quale il raggiungimento del 100% di differenziata e riciclo, per azzerare il conferimento in discarica, rifiuti Zero, e dare risultati in termini economici positivi per gli utenti finali che pagano le bollette, messo in piedi dalla buona gestione delle precedenti amministrazioni. Il sistema complesso e ben avviato della gestione del rifiuto necessitava di sinergie in diversi settori: tecnologici, logistici ma si è inceppato per mancanza di capacità organizzative e soprattutto per la mancanza di una chiara linea strategica della governance della società e della pubblica amministrazione.

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA per conoscere:

- 1) Il piano finanziario della società Astea sulla raccolta differenziata, alla luce della nuova integrazione dei rifiuti, evidenziando quali saranno i singoli costi ed i singoli benefici che caratterizzano l'operazione e la percentuale di differenziata che si arriverà a determinare;
- 2) A quanto ammontano in termini economici i reali risparmi che ricadranno sulle tasche dei singoli utenti derivanti da questa integrazione di rifiuti sulla differenziata, tali da incentivare ad una corretta differenziata, e se prevista, quale una percentuale di sconto sarà prevista da applicare sulle tariffe della TARI alle famiglie che fanno la raccolta differenziata;
- 3) Se corrisponde al vero, la volontà di questa amministrazione di costituire una NewCo, insieme ad altri Comuni limitrofi, per poi entro fine del 2016 confluire nella società Unica di gestione dei rifiuti che vede il Comune di Ancona capofila;
- 4) Se il punto precedente corrisponde al vero, quali valutazioni sono state effettuate affinché la Municipalizzata Osimana si esponga con ingenti investimenti per poi cedere tutto il servizio della gestione dei rifiuti entro l'anno corrente;
- 5) Se questa amministrazione Comunale, intende nell'ambito degli interventi socio assistenziali, concedere ai soggetti che versano in



Gruppo Consiliare

condizione di grave disagio sociale ed economico l'esenzione dal pagamento della TARI per i locali direttamente abitati iscrivendo tale agevolazione in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa, assicurando la relativa copertura con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, secondo le disposizioni di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013

I consiglieri comunali
delle Liste civiche di Osimo

Dino Latini

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

Osimo, 14 marzo 2016

Osimo 28 gennaio 2015

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco



Il Gruppo Consiliare delle Liste Civiche

Oggetto: Interpellanza sulla nuova compagine societaria del Gruppo Astea e strategie aziendali

Premesso

che il Comune di Osimo è il socio di maggioranza relativa nel gruppo Astea Spa detenendo il 39,59% delle azioni e determinando quindi le scelte strategiche fondamentali, mentre gli altri soci sono : Il Comune di Recanati con il 24,13% delle azioni, il Comune di Montecassiano con il 4,1% delle azioni, il Comune di Porto Recanati con il 3,93% delle azioni, il Comune di Loreto con il 3,6% delle azioni, il Comune di Montelupone con il 3,17% delle azioni, il Comune di Potenza Picena con il 0,00657% delle azioni, il socio privato GPO Genova con il 21,31% delle azioni;

che la società ha proceduto agli adempimenti imposti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di separazione funzionale, spettanti ad un'impresa verticalmente integrata che opera nei settori dell'energia elettrica e del gas, in una delle attività previste dall'art. 7.1 (Ambito di applicazione) del testo Integrato di Unbundling;

che la società Astea Spa è soggetto obbligato agli adempimenti di separazione funzionale in quanto svolge attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, come previsto dal titolo IV, art. 8 del TIU;

Considerato

che alla luce di quanto premesso, il Gruppo Astea ha creato due nuove società: una per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e un'altra per l'attività di distribuzione del gas con autonomia gestionale ed organizzativa;


Interpella

il Sindaco e la giunta

Per conoscere urgentemente :

1. la composizione del nuovo CDA di ognuno delle due società di distribuzione;
2. Le motivazioni della composizione di n. 5 membri del CdA delle due società;
3. Le motivazioni dell'esclusione dagli stessi CdA, della rappresentanza del socio privato;
4. Il nome del nuovo socio privato che sostituirà l'attuale, nella compagine societaria del Gruppo Astea, alla luce delle ufficiali dichiarazioni del Sindaco;
5. Se risponde al vero che i Comuni del Cosmari, oltre Loreto, utilizzano l'isola ecologica sita a San Biagio per scaricare i loro rifiuti;
6. Quali sono nuove strategie adottate dal Gruppo, dopo il nuovo riassetto societario;
7. Quali strategie sono in atto per preparare Astea alla gara Gas, che determina il futuro economico, aziendale ed occupazionale del Gruppo;
8. Se risponde al vero che la differenziata della plastica da prima fascia è passata all'ultima fascia di qualità determinando un minor prezzo di vendita, se si quali sono state le strategie aziendali che hanno portato l'azienda a questa decisione.

Il Gruppo Consiliare Liste Civiche

Dino Latini 

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti

Achille Ginnetti

GRAZIANO PARADISI

NOTIZIARIO INFORMATICO
PERVENUTO IL

9 9 GEN. 2015

10. XII. 2014

Mozione

- Vista l'attuale situazione di insicurezza civica, come risulta dall'accrescersi dei furti e degli atti di criminalità;
- Vista l'attuale situazione degli organici delle Forze dell'Ordine che impedisce una completa attivazione di maggiori sevizi;
- Ribadita la validità dell'attuale Protocollo sulla sicurezza, stipulato con il Prefetto di Ancona;
- Considerate le modifiche e i miglioramenti che all'attuale Protocollo di Sicurezza potranno consentire una maggiore presenza delle forze dell'ordine in termini di sicurezza;
- Preso atto che in passato sono state attuate collaborazioni tra Polizia Municipale di Osimo e quelle degli altri comuni, nel solco di un vero dialogo istituzionale per l'attivazione di servizi di prevenzione e di controllo del territorio;
- Ritenuto necessario riattivare tali forme di collaborazione;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna l'Amministrazione Comunale a riavviare con i Comuni vicini i necessari contatti per la contribuzione di servizi congiunti per la prevenzione e la sicurezza del territorio, sulla linea di quelli attuati negli anni scorsi.

DINO CORTI

TONICA BORDONI

ACHILIO GINNETTI

GILBERTA CIA CATTI

[Handwritten signatures]

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
11 DIC. 2014 37743

[Handwritten signature]

Al Presidente
del Consiglio Comunale

Al Sindaco
Del Comune di Osimo

6.11.2014

Oggetto: Mozione progetto AMA e utilizzo ex Muzio Gallo

Vista la polemica scatenata dal progetto dell'associazione A.M.A. circa l'eventuale utilizzo dell'ex Muzio Gallo;

Visti i precedenti non certo edificanti che sulle emergenze di ogni tipo e specie si sono verificate in Italia, fra cui l'ultima di Roma capitale;

Visti i tentativi dell'amministrazione comunale di smarcarsi dall'impegno a favorire il progetto AMA;

Preso atto che la Regione Marche, come da pareri direttamente assunti alla fonte da parte dei sottoscritti, non ha nessuna intenzione di favorire il progetto AMA;

Rilevato che la popolazione interessata non è d'accordo alla realizzazione del progetto AMA;

Considerato necessario che il Comune di Osimo assuma una sua chiara e formale scelta;

Tutto ciò premesso,

il consiglio comunale delibera di dichiarare che il progetto AMA non risponde agli interessi della comunità ed ai programmi futuri della città e quindi impegna la giunta comunale a rigettare ogni parere o autorizzazione in merito.

Il Gruppo Consiliare
Liste Civiche Osimo

Dino Latini *Dino Latini*

Sandro Antonelli *Sandro Antonelli*

Monica Bordoni *Monica Bordoni*

Gilberta Giacchetti *Gilberta Giacchetti*

Palazzini Graziano

Mario Araco
ACHILLE CANNOTTI *Mario Araco*

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
11 DIC. 2014 37744

ANDREONI

Osimo, 10/12/2014

Osimo , 8 gennaio 2014

Al Presidente del Consiglio
Del Comune di Osimo

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

28 GEN 2015

Gent.mo Presidente del Consiglio,

29 GEN 2015 N° 02570

noi sottoscritti Consiglieri Comunali depositiamo la seguente mozione:

MOZIONE:

Istituzione di un regolamento che normi l'attendamento alle attività circensi che utilizzano qualsiasi specie animale nei propri spettacoli


- Vista la situazione relativa alla presenza di circhi equestri e spettacoli viaggiantei in Osimo;
- Visto i fatti di cronaca che riportano che la sicurezza di tutti i cittadini, viene spesso messa a repentaglio nel corso degli attendamenti circensi da fughe o incidenti che coinvolgono animali al seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione);
- Considerato che spetta al regolamento comunale la competenza di concedere le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento (l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968. n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

Ciò premesso

il consiglio comunale delibera di approvare il regolamento allegato alla prima convocazione

Il Gruppo Consiliare Liste Civiche

I Consiglieri Comunali:

Dino Latini 

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti

Achille Ginnetti 

PALAZZO S. MARINO



Regolamento comunale per la sosta di circhi, mostre faunistiche e spettacoli viaggianti

1. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AREA

I circhi, le mostre faunistiche e gli spettacoli viaggianti sono ammessi alla utilizzazione dell'area comunale destinata alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante, sita in

, per un periodo non superiore a 15 giorni di complessiva occupazione dell'area.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di occupazione dell'area, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 90° e il 30° giorno antecedente l'inizio del periodo di permanenza richiesto. Le domande presentate precedentemente o successivamente ai termini sopra indicati saranno respinte.

Il Dirigente competente rilascerà l'autorizzazione all'occupazione dell'area in ordine cronologico, con riferimento alla data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, l'autorizzazione potrà essere negata o revocata dall'Amministrazione Comunale.

2. DOMANDA

Il circo, la mostra faunistica e gli spettacoli viaggianti che intendano svolgere la propria attività nel territorio del Comune di , sono tenuti alla presentazione di idonea richiesta, nella quale dovranno essere indicati:

- La denominazione della ragione sociale del richiedente.
- Le generalità dei titolari e del gestore, la residenza e il domicilio di entrambi ed i relativi codici fiscali;
- il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione;
- il periodo di permanenza di cui al punto 1;
- la data di ultimazione dei lavori di montaggio dell'attrazione;

La domanda dovrà essere corredata inoltre dalla seguente documentazione, da presentarsi contestualmente:

- Estratto del certificato della Camera di Commercio del soggetto richiedente rilasciata non più di 90 giorni prima della data di protocollo della domanda.
- licenza dell'Autorità a gestire l'attrazione;
- polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile verso terzi e relativa quietanza di pagamento;
- documentazione tecnica attestante la conformità alle condizioni di sicurezza e solidità delle strutture e degli impianti previsti dalla vigente normativa;
- Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) risalente al massimo ai 90 giorni precedenti la data di protocollo della domanda.

La documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in originale. In mancanza di esibizione di documentazione originale anche di uno solo dei documenti richiesti, l'autorizzazione non può essere in nessun caso rilasciata.

Sarà cura del competente ufficio comunale produrne copia della documentazione e conservarla agli atti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dovranno essere esibite in originale all'atto del ritiro dell'autorizzazione la ricevuta del versamento del deposito cauzionale effettuato presso la Tesoreria Comunale, a garanzia di eventuali danni al patrimonio pubblico, del mancato pagamento di tributi

o di sanzioni amministrative, che viene quantificata in maniera "una tantum" in euro 5.000,00 per ogni singola domanda e del pagamento della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico così come quantificata dai competenti Uffici Comunali.

Le attrazioni con animali al seguito e le mostre faunistiche dovranno inoltre allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere detenuti, ospitati e/o trasportati in cui risulti il proprietario dell'animale;
- b) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- d) Contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
- e) Planimetria, datata e firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante della ditta richiedente, delle strutture interne ed esterne destinate agli animali.
- f) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali, con l'indicazione dei dati anagrafici completi, delle relative qualifiche professionali, degli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata acquisita la qualifica o frequentato il corso.
- g) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
- h) documentazione CITES e quella di cui all'art. 6 comma 6 della Legge 150/92
- i) certificazione dell'idoneità dei mezzi utilizzati al trasporto animali, come da vigente normativa in materia

La documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in originale. In mancanza di esibizione di documentazione originale anche di uno solo dei documenti richiesti, l'autorizzazione non può essere in nessun caso rilasciata.

Sarà cura del competente ufficio comunale produrne copia della documentazione e conservarla agli atti per le successive verifiche da parte dei soggetti autorizzati al controllo, unitamente alle risultanze di eventuale sopralluogo effettuato successivamente dal personale del Comune presso il circo, ove risultino il numero degli animali, la specie, il microchip e il proprietario o detentore

3. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione e proprietà.
3. Origine e provenienza.

La cartella clinica di ogni animale dovrà riportare le seguenti informazioni:

1. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
2. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.

3. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
4. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.

Il registro e le cartelle cliniche dovranno essere sempre disponibili in originale presso la direzione delle suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

I certificati di registrazione previsti dalla normativa CITES devono essere disponibili in originale e custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

La mancata esibizione in originale di anche uno dei documenti di cui sopra comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

4. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Tutti gli animali al seguito delle attrazioni devono essere identificati in modo individuale e permanente utilizzando uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA
- b) applicazione di micro-chip o marche auricolari
- c) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggio
- d) anelli inamovibili
- e) fotografie.

Tutti gli animali non adeguatamente identificabili verranno considerati detenuti illegalmente e il competente ufficio comunale informa immediatamente il Corpo Forestale dello Stato – Servizio Cites di quanto rilevato.

5. REQUISITI DELLE STRUTTURE

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

6. TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. Particolare cura deve essere posta per non imporre la vicinanza di specie tra loro non compatibili e per garantire spazi adeguati e sufficienti agli esemplari trasportati.

Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire, in caso di controllo, le autorizzazioni e certificazioni in originale previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

7. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre di un piano, aggiornato all'anno corrente, di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali e di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture che ospitano gli animali devono essere pulite e disinfettate con regolarità rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni e di eventuali roditori.

A questo scopo le strutture devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

8. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

9. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

10. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto per quelle specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali.

11. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Allo scopo di tutelare il benessere degli animali e di garantire l'incolumità pubblica, anche in caso di fuga degli animali dalle strutture che li ospitano, è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale di circhi e di mostre viaggianti con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Tale divieto è stabilito anche nel rispetto di quanto enunciato dalla Commissione scientifica CITES in merito alla incompatibilità alla detenzione di alcune specie animali presso strutture dello spettacolo viaggiante.

12. REQUISITI MINIMI DI DETENZIONE DELLE SPECIE ANIMALI NON OGGETTO DI DIVIETO

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10°

centigradi) devono inoltre poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Gli spazi esterni devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali, ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche ai fini del loro addestramento.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

La presenza dei requisiti minimi di detenzione di tutti gli animali sarà verificata dal competente Servizio Veterinario della locale Azienda USL.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

13. VIOLAZIONI E SANZIONI

Fatte salve eventuali normative speciali e la competenza della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale in materia di reati, le violazioni al presente regolamento saranno accertate dal Servizio Veterinario dell'ASUR, dalla locale Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato e dalle Guardie Zoofile Volontarie con Decreto Prefettizio nominate ai sensi della legge 189/2004.

A tali soggetti è garantito il libero accesso alle strutture in qualsiasi momento della permanenza della struttura nel territorio comunale, la vigilanza, il controllo e qualsiasi attività riguardante la detenzione degli animali e l'applicazione del presente regolamento.

Qualora i soggetti di cui sopra riscontrassero che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione presentata dal titolare dell'attrazione, le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate a quanto prescritto e che tali carenze non risultano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, senza pregiudizio per l'azione penale, la revoca dell'autorizzazione all'attività di spettacolo viaggiante e, nelle more, procederanno all'ingiunzione della sospensione dell'attività in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. I soggetti di cui sopra potranno inoltre procedere, in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 o, qualora sussistano gli estremi, ai sensi della Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali".

Ogni violazione alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi (compresa la Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali") o altre normative generali o comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 600, con le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e della L.R. 33/98.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio dovrà essere concluso prima della restituzione della cauzione prevista dal punto 2.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I termini di presentazione delle domande di cui al punto 1 non si applicano a quelle già presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Anche per queste domande rimane l'obbligo dell'osservanza di tutte le restanti disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

15. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

16. NOTIFICA

Il presente regolamento verrà di volta in volta notificato ai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda dal competente ufficio comunale.

Osimo 23 febbraio 2015

Al Presidente
del Consiglio Comunale

Al Sindaco
Del Comune di Osimo

26 FEB 2015 N° 05453

Oggetto: Mozione costituzione commissione di indagine sull'attività svolta dalla Astea Holding Spa

I sottoscritti consiglieri comunali

Preso atto

- di tutte le polemiche nel corso degli ultimi mesi ed, in particolare, dell'ultimo periodo che hanno coinvolto Astea Holding Spa;

Considerato

- che la polemica nasce per l'attività svolta durante il periodo 1999-2014;
- che sussistono, a nostro avviso, dei presupposti per la costituzione di una commissione d'indagine relativa a tutta l'attività svolta dall'Astea spa per il periodo 1999-2014;

Ritenuto

- che la complessiva materia concernente la trasformazione di Astea Spa è di estrema importanza non solo per il futuro della società stessa, ma anche per la trasparenza dei cittadini e degli utenti interessati;

Precisato

fin d'ora che è nostra intenzione non fare parte della commissione d'indagine, in modo tale da svolgere un lavoro sereno ed imparziale;

Tutto ciò premesso

i sottoscritti chiedono di deliberare, in consiglio comunale, la costituzione di una commissione d'indagine sull'attività svolta da Astea Spa, che abbia tra i compiti da svolgere quelli di:

- a- verificare tutti gli aspetti economici, gestionali e finanziari di trasformazione della società;
- b- verificare tutti i servizi di attività e le opere realizzate nel periodo, in tutti i comuni facenti parte della società;
- c- verificare tutti i compensi ad amministratori, dirigenti, funzionari e tecnici;
- d- verificare la legittimità dei servizi svolti;
- e- rintracciare ogni altra carenza o errore o violazione compiuta per l'attività svolta dall'Astea Spa;
- f- quanto sopra in relazione anche alle partecipate e alle partecipate all'Astea Spa




I consiglieri comunali

Dino Latini 

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti

Achille Ginnetti

Palazzini Graziano

Osimo, 23/02/2015

Osimo, 11 marzo 2015



Al Presidente del Consiglio
del Comune di Osimo

Al Sindaco
del Comune di Osimo

ALBREONI

mozione : Realizzazione di una Rotatoria in ingresso alla frazione di Montoro di Osimo

I consiglieri comunali

Premesso

Che Montoro è una piccola frazione posta tra due comuni Osimo e Filottrano;

Che da tempo la frazione vive problemi di viabilità soprattutto in ingresso del paese risolvibili con un intervento di realizzazione di una rotatoria, al fine di agevolare l'accesso alla frazione;

Considerato

Che la realizzazione della rotatoria consentirebbe di snellire il traffico e che l'avvio dei lavori dovrebbero essere preceduti dalla stesura di un protocollo d'intesa fra Comune di Osimo, Comune di Filottrano e Provincia

Impegnano il Sindaco e la Giunta comunale

~~A~~ mettere in campo tutte le azioni possibili affinché la creazione della rotatoria in ingresso alla frazione di Montoro possa essere realizzata, coinvolgendo anche il Comune di Filottrano e la Provincia di Ancona

I Consiglieri Comunali

Dino Latini

Sandro Antonelli

Mario Araco


Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

Achille Ginnetti

Graziano Palazzini

Osimo, 10 marzo 2015



Al Presidente del Consiglio
del Comune di Osimo

Al Sindaco
del Comune di Osimo

**Mozione: Chiusura del supermercato ECCO di San Biagio -
salvaguardia e tutela dei dipendenti e garanzia dei servizi
primari per la frazione di San Biagio**

I Consiglieri comunali

Premesso

che la crisi economica ha duramente colpito anche il settore del commercio mettendo in gravi difficoltà molti operatori del settore, ed in particolare modo i piccoli e medi punti vendita;

che chiusure come è il caso del supermercato di San Biagio a marchio Ecco oltre ad incrementare la crisi occupazionale, impoveriscono il livello dei servizi che invece sono stati sempre garantiti alla cittadinanza, nello specifico quella di San Biagio;

che il punto vendita della catena "Ecco" di San Biagio occupava almeno una 15na di lavoratori, che oggi si ritrovano senza lavoro oltre ad essere l'unico supermercato della zona di San Biagio che serviva tutta la frazione;

Considerato

Che la Tfa nell'aprile scorso ha acquisito la catena "ECCO" dalla Concetti Alimentari (in concordato preventivo) prendendo in carico sei punti vendita tra cui quello di San Biagio di Osimo oltre Senigallia, Ancona, Pesaro, Porto Potenza e Castelbellino;

che le lavoratrici dei supermercati Ecco (quasi cento dipendenti) in tutta la Regione Marche hanno avviato uno sciopero ad oltranza perchè hanno almeno cinque mensilità non pagate;


Impegnano il Sindaco e tutta la Giunta Comunale

- ad attivare tutte le azioni necessarie affinché si adoperino a trovare un acquirente o un gestore che voglia prendere in mano la situazione al fine di salvaguardare i 15 dipendenti e garantire i servizi necessari alla frazione.

- ad attivarsi con gli tutti gli Enti sovracomunali preposti, come ha fatto il Sindaco di Castelbellino, affinché i lavoratori di San Biagio raggiungano una accordo con la Tfa per avere almeno gli arretrati dovuti e tutte le spettanze economiche di loro competenza;

I Consiglieri Comunali

Dino Latini



Sandro Antonelli




Mario Araco

Monica Bordoni



Gilberta Giacchetti




Achille Ginnetti

Graziano Palazzini



Osimo, 10 marzo 2015



Al Presidente del Consiglio
del Comune di Osimo

Al Sindaco
del Comune di Osimo

Allegato

*Mozione: esenzione Tosap applicata alle strutture temporanee ivi
compres# chioschi e dehors*

I Consiglieri comunali

Premesso

che la crisi economica ha duramente colpito anche il settore del commercio mettendo in gravi difficoltà molti operatori del settore, che hanno subito il calo dei consumi e la forte pressione fiscale che a fatica riescono a tenere in piedi la loro attività commerciali;

che molti operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande considerano gravosa per i loro bilanci l'onere della TOSAP ed alcuni potrebbero anche essere in ritardo con i pagamenti;

che i dehors, piuttosto che chioschi rendono il centro storico e non solo, della città di Osimo più vivo, più accogliente anche durante i periodi invernali;

Considerato

che la recente modifica del Regolamento Comunale TOSAP ha visto agevolazioni, riduzioni ed esenzioni della TOSAP a diverse categorie tra i quali i venditori ambulanti, produttori agricoli, piuttosto che giostrai ed altri;


che i dehors, chioschi con strutture precarie, oltre alla TOSAP sono soggetti anche ad un canone di concessione, determinato annualmente con provvedimento dirigenziale, limitatamente alla superficie interessata dalle strutture escluse le eventuali aree pertinenze e commisurato nella misura di euro 30,00/mq di superficie coperta, come previsto dall'art. 7 del "Regolamento per l'istallazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie;

Impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale

- a valutare l'esenzione della TOSAP alle strutture temporanee di esercizi commerciali comprese chioschi e dehors;
- a considerare una rateizzazione della TOSAP pregressa non pagata agli esercizi pubblici consentendo così di andare incontro alle esigenze degli operatori commerciali di pagare quanto dovuto in più rate, considerando le difficoltà del momento;

I Consiglieri Comunali

Dino Latini




Sandro Antonelli




Mario Araco

Monica Bordoni



Gilberta Giacchetti



Achille Ginnetti

Graziano Palazzini



Osimo, 09/04/2015

13 APR 2015 № 1 0 0 7 1

Al Sindaco del Comune di Osimo

Al Presidente del Consiglio Comunale di

Osimo

MOZIONE: Internalizzazione in Società Partecipata del Comune del Servizio Pulizie

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 245 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale di Osimo aveva autorizzato, per quanto di competenza, l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica – procedura aperta – per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili e dei locali ad uso servizi comunali ed uffici pubblici, per un periodo di cinque anni decorrente **dall'01/01/2013 e con scadenza 31/12/2017** servizio fino al 2012 in capo alla Società Partecipata ex Geos Maver, oggi Astea Servizi;

con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 03/001042 del 09/11/2012 si era stabilito di procedere all'affidamento, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del suddetto servizio per un periodo di cinque anni decorrente dall'01/01/2013 che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 03/000021 del 19/01/2013 (pubblicata il 19/01/2013, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n.83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012) sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto ed il servizio stesso è stato aggiudicato definitivamente all'impresa individuale PLUS SERVICES.

VISTO CHE

il percorso di esternalizzazione era stato intrapreso in seguito ai dispositivi normativi di cui all'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e dell' art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 che imponevano agli Enti con popolazione tra i 30.000 e i 50.000 abitanti la partecipazione in una sola società, dispositivi normativi abrogati con l'entrata in vigore della legge di stabilità n.147 del 27/12/2013, art 1 commi 561 e 562.

CONSIDERATO CHE

nuovi interventi sono previsti dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a 616, legge 190 del 23 dicembre 2014), per le società partecipate relativi alla predisposizione di piani di razionalizzazione dei servizi e delle spese

Tutto ciò premesso **SI IMPEGNA** l'Amministrazione Comunale a mettere in atto l'iter procedurale più idoneo ai sensi di legge per:

1. Internalizzare, all'interno della società partecipata del Comune, il servizio delle pulizie, servizio strumentale per la pulizia, mantenimento e conservazione degli immobili e dei locali adibiti a uffici pubblici e servizi comunali, che permetterebbe un miglior coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività, oltre che ad una migliore razionalizzazione del servizio e della spesa;
2. Garantire l'occupazione agli addetti del servizio pulizie che al termine del contratto (2017), dovrà essere di nuovo messo a gara con il rischio per i dipendenti stessi di non essere più ri-impiegati o di perdere ore di lavoro.

I consiglieri comunali

Dino Latini *Dino Latini*

Sandro Antonelli


Mario Araco

Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti *Gilberta Giacchetti*

Achille Ginnetti

Graziano Palazzini



Osimo, 25/05/2015

Al Sindaco del Comune di Osimo

➔ Al Presidente del Consiglio Comunale di Osimo

MOZIONE: RI-ATTIVAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI/STUDENTI DISABILI DELL'ASSISTENZA INTEGRATIVA DOMICILIARE

PREMESSO

che i servizi di assistenza integrativa scolastica a favore di alunni/studenti disabili e di assistenza domiciliare a minori ha l'obiettivo di garantire il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico e negli ambiti integrativi extrascolastici degli alunni/studenti disabili, così come previsto dalle Leggi 104/1992 e 18/1996;

che i destinatari del servizio di Assistenza integrativa scolastica, meglio indicati dalla D.A. Consiglio Regionale Marche n.41/2012 all'allegato A lettera B (che fissa annualmente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 18/96) sono gli alunni/studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- essere residenti nel Comune di Osimo e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado o servizi educativi;
- avere riconosciuta la condizione di disabilità dal servizio sanitario competente della ASUR territoriale, a termini della L. 104/1992;
- aver avuto la redazione da parte della competente U.M.E.E. del Piano Educativo Individuale per l'anno scolastico di riferimento;
- essere stati inseriti nel Piano Annuale di Assistenza Scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili redatto dal Comune di Osimo a termini della L.R. 18/1996.

VISTO CHE

anche con la trasformazione della Società Partecipata ASSO in Azienda Speciale, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2013, è stato mantenuto il

contratto di servizio dell'assistenza educativa scolastica e domiciliare ai disabili, tra Comune di Osimo e ASSO, con approvare del disciplinare tecnico-economico per la gestione, da parte di A.S.S.O. – Azienda Speciale Servizi Osimo, del servizio di assistenza educativa ai disabili scolastica e domiciliare, con decorrenza dall'01/01/2014 e per 15 anni (delibera di Giunta del 05/02/2014 n. 39);

con la stessa Delibera di Giunta era stato previsto uno stesso corrispettivo annuo di spesa per tale servizio dovuto dal Comune di Osimo alla A.S.S.O. – Azienda Speciale Servizi Osimo, per gli anni 2014, 2015;

CONSIDERATO CHE

il servizio, che consiste nel sostegno di attività scolastiche pomeridiane e nella realizzazione di attività educative e ricreative nei luoghi di vita quotidiana del minore, all'interno di un progetto educativo individuale condiviso con le famiglie e/o con i servizi territoriali all'infanzia, viene effettuato con un rapporto 1:1 tra il minore e l'educatore, su segnalazione UMEE e/o servizi sociali del Comune di Osimo, nel periodo febbraio – maggio con una media di 4 ore settimanali per utente e per un numero medio di utenti (nei vari anni scolastici) di circa 20-25 ragazzi e circa 15 assistenti;

CONSTATATO CHE


per la prima volta, nell'anno scolastico che sta per concludersi 2014/2015 non è stato attivato il servizio di assistenza integrativa domiciliare a favore degli alunni/studenti disabili, con grave disagio sia per le famiglie che si sono viste negare tale supporto a domicilio, sia per le assistenti scolastiche dipendenti della ASSO, che si sono viste decurtare ore di lavoro;

Tutto ciò premesso **SI IMPEGNA** l'Amministrazione Comunale

1. A ri-attivazione l'assistenza integrativa domiciliare a favore degli alunni/studenti disabili che su segnalazione UMEE e/o servizi sociali del Comune di Osimo necessitano di tale servizio a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
2. Ad adoperarsi e a mettere in campo le azioni necessarie perché la ASSO riprenda, come sempre fatto, tale servizio con le stesse modalità riportate nell'ultima carta dei servizi redatta in data 6.2.2014 e pubblicata sul sito della Asso
3. A garantire l'occupazione agli assistenti/educatori che effettuano il servizio di assistenza integrativa domiciliare al fine che gli stessi non perdano ore di lavoro.

I consiglieri comunali

Dino Latini



Sandro Antonelli



Mario Araco

Monica Bordoni


Gilberta Giacchetti



Achille Ginnetti

Graziano Palazzini

Prot.n.



Osimo, li 1 Giugno 2015

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio

OGGETTO: Sottoscrizione mozione prot.n. 14693 del 27.05.2015.

Con la presente dichiaro di sottoscrivere la mozione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Dr. Mario Araco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Araco".

17 LUG 2015 N° 19694

Osimo, 9 luglio 2015

Mozione

- Vista la situazione delle scuole di San Biagio e la necessità di un loro ampliamento;
- vista la situazione del cimitero di San Biagio e la necessità di un suo ampliamento;
- considerato l'intento del Comune a favore dell'ampliamento delle strutture sportive per il calcio;

tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale

delibera

- di impegnare la Giunta Comunale a inserire alla prima variazione di bilancio 2015 utile o nel prossimo bilancio 2016 i fondi necessari per l'ampliamento delle strutture scolastiche e per il cimitero, come da studi di fattibilità già agli atti del Comune di Osimo.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15 LUG 2015

Al Presidente del Consiglio
Del Comune di Osimo

Al Sindaco
del Comune di Osimo



Oggetto: Mozione degrado parchi della città di Osimo e pagamento a tariffa oraria dell'utilizzo dei campetti di Basket/Calcetto siti nella frazione di Osimo Stazione e Santo Stefano, dalle 20 alle 24 di ogni giorno e tutti i festivi

Premesso

che i parchi urbani hanno un valore fondamentale per la città, perché oltre a spezzare il grigio del cemento fornisce un servizio che soddisfa l'esigenza ricreativa e sociale dell'intera collettività che vi abita, in quanto rappresenta il ritrovo di tanti bambini, ragazzi e famiglie che possono socializzare ed aggregarsi tra loro.

che sono sempre più numerosi i cittadini che segnalano il degrado delle aree verdi pubbliche della città, per l'erba alta, per le staccionate rotte con chiodi che fuoriescono, per i rifiuti abbandonati, per la presenza di vetri rotti.

Rilevato

che ad oggi tutti i giochi presenti nell'area dei parchi pubblici di Osimo NON sono mai stati sottoposti a cicli di manutenzione preventiva, periodica o straordinaria, malgrado il Comune di Osimo si avvale di un apposito Regolamento per la gestione delle Aree Verdi Pubbliche;

che quasi tutti i giochi installati non sono muniti di targhette metalliche che recano l'ottemperanza alle norme vigenti che richiamano il proprietario e/o il gestore alla loro corretta manutenzione, ivi scongiurare situazioni di incolumità per gli utenti.

Ritenuto

che l'art. 8 "erogazioni finanziarie" del suddetto Regolamento esclude l'erogazione di qualsiasi risorsa finanziaria finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni rese dal soggetto affidatario.

Considerato

che moltissimi giochi dei parchi pubblici di Osimo ormai sono fuori norma e attualmente versano in condizioni di degrado tale da mettere in serio pericolo l'incolumità dei bambini e ragazzi;

Si impegna il Sindaco e la Giunta a verificare:

- se i giochi siti nelle aree verdi pubbliche sono a norma e sicuri;
- se sono mai stati rispettati i programmi di manutenzione e valorizzazione del verde previsti

A rectangular stamp with the date "16 LUG 2015" and some illegible text to the right.

dall'art. 6 del Regolamento;

- a quale titolo i soggetti privati affidatari della gestione dei campi di Basket/Calcetto siti nelle frazioni di Osimo Stazione (nello specifico di via Settembrini e via d' Azeglio) e di Santo Stefano, hanno chiesto e chiedono una tariffa oraria di 8 euro per l'utilizzo degli stessi dalle 20,00 alle 24,00 di ogni giorno e di tutta la giornata della domenica e valutare l'eliminazione del medesimo corrispettivo;

I consiglieri comunali



Osimo, 13 luglio 2015

PROV. ANCONA

25 LUG. 2015

Osimo, 22.07.2015

Al Sindaco del Comune di Osimo

Al Presidente del Consiglio Comunale

1 AGO 2015 N° 21439

MOZIONE: *Inserimento a Bilancio della quota spettante al Comune per la realizzazione del By pass di Padiglione*

I consiglieri Comunali

Premesso che

-in data 03/08/2011, prot. 23669, la "Lega del Filo D'Oro Onlus" ha presentato, la richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione di un nuovo plesso socio-sanitario per l'accorpamento di tutte le strutture esistenti e sparse su gran parte del territorio comunale; l'atto autorizzativo edilizio P.A.U. n. 12/suep/2012 è stato rilasciato in data 29/08/2012;

-tali interventi di trasformazione strategica hanno comportato la necessità di adeguare il percorso attuativo delle opere viarie previste con la Convenzione, precedentemente stipulata in data 7 Settembre 2006, con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Osimo, Rep. n. 15124, con la ditta Migan S.r.l. (oggi Cosmo), dato il maggiore interesse pubblico di realizzare il collegamento viario tra la via Montefanese e il ponte sul Fiume Musone, con tre stralci: *I sub-stralcio esecutivo*, dalla rotatoria di via Montefanese (innesto per via Molino Basso), sino a via Linguetta; e il cosiddetto By-pass Padiglione con *Il sub-stralcio esecutivo*, da via Linguetta sino a via di Jesi; *Il stralcio Funzionale ed esecutivo*, da via di Jesi a via Montefanese (innesto ponte sul fiume Musone), inseriti nel percorso della Strada di Bordo

Dato che

-questa opera era già necessaria da anni, poiché la viabilità nella zona Padiglione (direttrice Ancona-Macerata) è da alcuni anni molto critica, tanto che già nel 2004 era stata inoltrata al Comune una petizione con raccolta di 900 firma per segnalare la gravità della viabilità in quell'area

Considerato che

-le risorse finanziarie per le opere viarie sopra descritte derivano in parte, dalla quota residua di cui alla citata Convenzione 15124/2006 sottoscritta con la Ditta Cosmo S.r.l. (già Ditta Migan) e in parte con quelle messe a disposizione dalla Lega del Filo D'oro - come stabilito con Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 01/08/2012, rep. n. 28743 - in parte, dal Comune di Osimo per quanto inerenti l'esproprio/acquisizione delle aree ed, infine, con quelle che messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Ancona;

-la stessa Amministrazione Provinciale, a completamento dell'intero ammodernamento dei tracciati viari che interessano la frazione Padiglione, ha trasmesso al Comune di Osimo una proposta di riassetto viario che, l'Amministrazione Comunale, ha provveduto ad approvare con atto di Giunta n. 306 del 29/12/2012;

Tenuto conto che:

- con proprio atto n. 244 del 16/09/2009, la Giunta Comunale ha dato indirizzi circa la riprogrammazione per la realizzazione del collegamento viario tra via di Jesi e via Molino Mensa,

- con nota prot. 8252 del 16/03/2012, la Provincia di Ancona ha confermato la propria disponibilità a partecipare alla spesa relativa alla realizzazione del tratto di strada correlata all'intervento della Lega del Filo D'oro

-la Regione Marche nel Bilancio 2010 (con Latini alla Presidenza della Commissione Bilancio) ha assegnato alla Provincia di Ancona il contributo di 2.750.000 euro per progetto Strada di Bordo, fondi tutt'ora presenti in Provincia, così come il progetto esecutivo;

-con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/05/2012, sono stati modificati ed integrati i termini della Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 7/09/2006, rep n. 15124, individuando e riclassificando i nuovi tronchi stradali da eseguire a cura e spese della Ditta COSMO S.p.a. (già Migan Srl), che ora vanno dalla rotatoria di via Montefanese sino al ponte sul Fiume Musone, ivi compreso l'adeguamento di via Linguetta; con la nuova Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 01/08/2012, rep. n. 28744, atto notarile la Ditta COSMO S.p.a. (salvo diversi contributi), ha assunto/mantenuto l'obbligo della realizzazione del citato tratto di stradale;

-che con atto della Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2013 è stato approvato in linea tecnica il Progetto Preliminare secondo gli obblighi Convenzionali sopra citati, dalla Ditta COSMO S.p.a.; esso riguarda l'intero tracciato viario, cioè, dalla rotatoria su via Montefanese sino alla S.P. 361 sul ponte del fiume Musone;

-che successivamente all'approvazione di detto progetto preliminare, si sono avviati gli adempimenti di natura espropriativa, giusta comunicazione di avviso di avvio del procedimento effettuato con nota in data 29/01/2013, prot. n. 3036, inoltrata a tutti i proprietari interessati dalle aree di cessione con i quali non si era ancora definita una procedura di cessione bonaria;

-che i predetti accordi consentono al Comune l'immediata immissione in possesso delle aree occorrenti all'avvio dei lavori relativi al 1° stralcio – 1° sub-stralcio, ovvero, del tratto compreso tra la rotatoria su via Montefanese sino a via Linguetta con il parziale adeguamento di quest'ultima;

Dato atto infine che

- l'intervento nel suo complesso riveste carattere di indispensabilità e di urgenza in relazione all'interesse pubblico perseguito;

- e che in data 14.03.2013 con Atto di Giunta n. 77 è stato approvato il progetto definitivo COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E S.P. 361 (PONTE SUL FIUME MUSONE) - VARIANTE NORD PADIGLIONE (STRADA DI BORDO), come riportato :

I stralcio Funzionale – I sub-stralcio esecutivo, dalla rotatoria di via Montefanese (innesto per via Molino Basso), sino a via Linguetta;

I stralcio Funzionale, II sub-stralcio esecutivo, da via Linguetta sino a via di Jesi;

II stralcio Funzionale ed esecutivo, da via di Jesi a via Montefanese (innesto ponte sul fiume Musone);

con un importo complessivo di € 2.580.000,00 così distinto:

a) I Stralcio – I Sub-Stralcio € 960.000,00

b) I Stralcio – II Sub-Stralcio € 520.000,00

c) II Stralcio € 1.100.000,00;

- che la spesa occorrente ripartita come segue:

- quanto ad € 1.850.000,00 circa, a carico della Ditta Cosmo S.p.a. (già Ditta MIGAN S:r.l.), conseguentemente agli obblighi assunti con la Convenzione Urbanistica rep. n. 15124 del 07/09/2006 come modificata ed integrata con Convenzione rep. n. 28744 del 01/08/2012;


- quanto ad € 480.000,00 circa, a carico di altri enti e/o soggetti terzi (Provincia di Ancona e Lega del Filo D'Oro);

- quanto alla spesa di € 250.000,00 circa, necessaria per l'acquisizione delle aree di sedime non cedute gratuitamente, ovvero che non siano state poste a carico di soggetti attuatori delle nuove trasformazioni urbanistiche, verrà finanziata dal Comune di Osimo nel bilancio pluriennale 2013-2015 – annualità 2014-2015, con assunzione di apposito mutuo o con i proventi dei Permessi di Costruire relativi all'edificazione dei lotti D 1-1; quota successivamente stralciata dai bilanci 2014-2015


IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta a mettere a Bilancio (nella fase di assestamento di Bilancio) i fondi di competenza del Comune come già in precedenza stabilito per la realizzazione del by pass di Padiglione.

Di adoperarsi a trovare i fondi nell'ambito dei capitoli di entrata del bilancio (da oneri di urbanizzazione o altro capitolo a discrezione dell'Amministrazione) perché tali fondi possano con una variazione, essere iscritti a Bilancio,


DINO LATINI



GILBERTA GIACCHETTI



Flora Baldoni



Simone Antonucci




M. M. M. M.

³

GRAZIANO

FALAZZINI





Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
LORO SEDI

ORDINE DEL GIORNO

Costituzione commissione straordinaria consiliare avente ad oggetto spese del personale e consulenze nelle società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, il quale prevede che "le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri o modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello....".

Considerato che nessun atto di indirizzo è stato adottato da questo consiglio comunale in ordine al contenimento della spesa per assunzioni di personale in aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Preso atto dell'elevato numero di assunzioni registrate nell'ultimo anno presso l'azienda speciale ASSO e le società partecipate ASTEA SpA, PARK.O SpA e IMOS srl come dalle note allegate e parti integranti e sostanziali del presente atto:

- a. ASSO - nota prot. 27357 del 20.10.2015
- b. ASTEA SpA - nota prot 214 del 14.9.2015
- c. ASTEA Servizi Spa - nota del 2.10.2015
- d. PARK.O - nota prot. 506 del 29.9.2015.

Visto l'art. 25 dello Statuto comunale che prevede la possibilità di istituire al proprio interno del Consiglio comunale "commissioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti".

Visto l'art. 13 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale che disciplina la composizione, il funzionamento delle commissioni di controllo e garanzia.

RITENUTO opportuno procedere alla istituzione di commissione consiliare straordinaria di controllo e garanzia in materia di spese per il personale e consulenze nelle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale.

Visto il parere.....

A voti.....

DELIBERA

1. Di costituire la Commissione Consiliare straordinaria di controllo e garanzia in materia di spese per il personale e consulenze nelle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale
2. La commissione dovrà elaborare informazioni ai fini di effettuare valutazioni ed analisi in merito all'oggetto di cui al punto 1, destinate ad essere riferite al Consiglio Comunale.
3. La commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale vigente, fatto salvo lo scioglimento anticipato deliberato dal Consiglio comunale
4. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono quelle previste dall'articolo 25 dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento Comunale, in particolare il presidente della Commissione è espresso dai Gruppi consiliari di Minoranza
5. La commissione potrà essere integrata da soggetti senza diritto di voto, in particolare dipendenti comunali e soggetti esterni che, secondo le peculiarità qualifiche, il Presidente reputi di volta in volta utili per la disamina degli argomenti.
6. Di nominare pertanto i seguenti componenti:

PRESIDENTE

.....

COMPONENTI

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Eletti con criterio proporzionale

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,


Con la seguente votazione

.....

DELIBERA

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Maria Grazia MARIANI



MARIO ARACO





A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO

Via C. Colombo, 128 - 60027 OSIMO - tel. 071/7134102 - fax 071-7235325 - c.f. e p.i. 02208740429

www.asso-osimo.it

e-mail: info@asso-osimo.it

2 OTT 2015 N° 27357

Osimo, 1 ottobre 2015

Prot. n. 587/15/UP

Ill.mo Sig.
Sindaco del Comune di Osimo
Dott. Simone Pugnali

e.p.c.

Segretario Generale
Dott. Luigi Albano

In riferimento alla richiesta di documentazione inoltrata dalla Consigliere comunale Maria Grazia Mariani in data 10/08/2015, siamo a trasmetterVi, in riferimento al periodo 10.06.2014-10.08.2015, i seguenti documenti:

- elenco delle selezioni pubbliche effettuate con indicazione dei componenti delle relative commissioni esaminatrici;
- numero del personale assunto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con la specifica qualifica.

Cordiali saluti

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

L. 2 OTT 2015

Il Direttore
Franco Natalucci

SELEZIONI PUBBLICHE

DELIBERA C.D.A.	SELEZIONI	COMMISSIONI
delibera n. 39 del 28/07/2014	Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico per coordinatore pedagogico-organizzativo dei nidi d'infanzia	Natalucci Franco (Presidente) Cantori Alessandra (Componente) Trucchia Silvia (Componente) Francioni Marta (Segretario)
delibera n. 63 del 20/11/2014	Avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per operatore/psicologo specializzato nell'inserimento lavorativo di soggetti disabili e svantaggiati	Natalucci Franco (Presidente) Cantori Alessandra (Componente) Defendi Stefano (Componente) Trucchia Silvia (Segretario)
delibera n. 66 del 20/11/2014	Avviso pubblico per il conferimento di incarichi per lo svolgimento del servizio maschere e sorveglianti presso il teatro "La Nuova Fenice" di Osimo	Marrocchi Alessandro (Presidente) Palombarani Simona (Componente) Pacetti Gabriella (Componente) Bassi Mauro (Segretario)
delibera n. 64 del 20/11/2014	Avviso pubblico per la formazione di elenchi di persone residenti nel comune di Offagna per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio tramite l'erogazione di sostegni economici mediante buoni lavoro (voucher)	Natalucci Franco (Presidente) Magnani Elena (Componente) Angeloni Agnese (Componente) Francioni Marta (Segretario)
Determina Direttore prot. n. 225/14/JA	Avviso pubblico per la formazione di un elenco nominativo (graduatoria) per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio tramite l'erogazione di sostegni economici mediante	

	buoni lavoro (voucher):	
	AREA SOCIALE - assistenza anziani e attività di solidarietà e di emergenza	Natalucci Franco (Presidente) Lavagnoli Sabina (Componente) Magnani Elena (Componente) Francioni Marta (Segretario)
	AREA SOCIALE - attività educative/assistenziali	Lavagnoli Sabina (Presidente) Gratti Alma (Componente) Zari Marica (Componente) Agostinelli Eddi (Segretario)
	AREA CULTURALE/TURISTICA E SOCIALE - facchinaggio e lavori di manutenzione	Natalucci Franco (Presidente) Angeloni Agnese (Componente) Mantini Maurizio (Componente) Luchetti Cinzia (Segretario)
	AREA CULTURALE/TURISTICA - accoglienza turistica, assistenza mostre, fiere, eventi culturali	Natalucci Franco (Presidente) Barontini Eleonora (Componente) Palombarani Simona (Componente) Bassi Mauro (Segretario)
	AREA SOCIALE - refezione scolastica	Natalucci Franco (Presidente) Di Egidio Stefania (Componente) Formiconi Fabiola (Componente) Francioni Marta (Segretario)
	AREA CULTURALE - servizio di maschera	Marrocchi Alessandro (Presidente) Bassi Mauro (Componente) Santini Lucia (Componente) Agostinelli Eddi (Segretario)

delibera n. 34 del 08/05/2015	Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico professionale per l'attività di medico veterinario presso il canile rifugio comunale "Lilly e i vagabondi"	Mantini Maurizio (Presidente) Pallotta Manuela (Componente) Sabbatini Cesarina (Componente) Natalucci Franco (Segretario)
delibera n. 33 del 08/05/2015	Selezione per un esperto in destination management ed in marketing e comunicazione turistica sul web (web marketing, internet destination marketing, social media marketing, SEO)	Paolucci Massimo (Presidente) Natalucci Franco (Componente) Palombarani Simona (Componente) Angeloni Agnese (Segretario)
delibera n. 32 del 08/05/2015	Selezione per guida turistica	Palombarani Simona (Presidente) Natalucci Franco (Componente) Angeloni Agnese (Componente) Francioni Marta (Segretario)
delibera n. 42 del 19/05/2015	Selezione pubblica per titoli e esami per la formazione di una graduatoria per l'eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di "inseriente nido d'infanzia"	Natalucci Franco (Presidente) Formiconi Fabiola (Componente) Magnani Elena (Componente) Angeloni Agnese (Segretario)
delibera n. 43 del 19/06/2015	Selezione pubblica per titoli e esami per la formazione di una graduatoria per l'eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di "educatore nidi d'infanzia"	Marconi Anna Maria (Presidente) Gatto Lorenzo (Componente) Nicoletti Maria Grazia (Componente) Natalucci Franco (Segretario)
delibera n. 44 del 19/06/2015	Selezione pubblica per titoli e esami per la formazione di una graduatoria per l'eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di "assistente scolastico" ad alunni diversamente abili	Crocianelli Donatella (Presidente) Gatto Lorenzo (Componente) Zari Marica (Componente)

		Francioni Marta (Segretario)
delibera n. 46 del 19/06/2015	Selezione pubblica per titoli e esami per la formazione di una	Natalucci Franco (Presidente)
	graduatoria per l'eventuale conferimento di incarichi a tempo	Falappa Raffaella (Componente)
	determinato di "addetto ai servizi mensa"	Fornicini Fabiola (Componente)
		Di Egidio Stefania (Segretario)

PERSONALE 10/06/2014 - 10/08/2015

INSERVIENTI NIDO	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	3	1
CESSATI	4	

ADDETTI SERVIZI MENSA	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	9	3
CESSATI	9	

OP. BIBLIOTECA OFFAGNA	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	1	
CESSATI	1	

ASSISTENTI SCOLASTICI	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	8	3
CESSATI	8	

ASSISTENTI DOMICILIARI	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	9	
CESSATI	3	

EDUCATRICI NIDO	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	5	6
CESSATI	5	

MASCHERA TEATRO	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	6	
CESSATI		

IMPIEGATO INFORMAGIOVANI	tempo determinato	tempo indeterminato
ASSUNTI	1	
CESSATI		

PROT. N. 214 - PU
 OSIMO, 14 settembre 2015

Alla C.a del

Presidente del Consiglio Comunale, Paola Andreoni
 Consigliere Comunale, Maria Grazia Mariani

OGGETTO: Assunzioni, concorsi, e selezioni periodo 10.06.2014 – 10.08.2015

Con riferimento alla Vostra richiesta del 21 aprile 2015 n. 22958, nostro protocollo n. 3633 del 26 agosto 2015, la presente per rispondere ai quesiti in oggetto relativamente alle società del Gruppo:

Astea Spa

- *Elenco dei concorsi e/o selezioni pubblicate da Astea Spa nel periodo indicato:*

Titolo del Bando	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO A TEMPO PIENO O PARZIALE DI ADDETTI ALLE MANSIONI DI "OPERATORE ECOLOGICO GENERICO" E "OPERATORE ECOLOGICO AUTISTA"
Data di pubblicazione	10 settembre 2014
Società incaricata della Selezione	Unimpiego Confindustria Srl Società autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, la ricerca e la selezione del personale.
Componenti della commissione esaminatrice	Dott.ssa GIULIANA GIUSTINI, Presidente Dott.ssa CHIARA BLANDINI, Componente esperto di selezione Dott. RODOLFO RIPA, Componente esperto di selezione Dott.ssa LAURA TUMINI, Segretario Hanno assistito e certificato l'aderenza delle modalità di svolgimento della selezione alle specifiche del bando le seguenti sigle sindacali: - Uiltrasporti - Fit Cisl - Fiadel Marche
Titolo del Bando	AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI INGEGNERI DA INSERIRE A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O APPRENDISTATO RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE DI "ADDETTO ALL'AREA PROGETTAZIONE" NEGLI AMBITI: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE IMPIANTI, RICERCA E SVILUPPO DA INSERIRE A TEMPO PIENO E/O PARZIALE.
Data di pubblicazione	4 giugno 2015
Società incaricata della Selezione	Unimpiego Srl Società autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, la ricerca e la selezione

astea spa

società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC
 e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438
 iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491
 capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

www.gruppoastea.it



	del personale.
Componenti della commissione esaminatrice	Dott.ssa LAURA TUMINI, Presidente Ing. DANILLO SALVI, Componente tecnico Ing. SIMONE BAGLIONI, Componente tecnico Dott.ssa ROSA EVANGELISTA, Segretario
Titolo del Bando	AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI : A) "ASSISTENTE TECNICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e DISTRIBUZIONE GAS_METANO"; B) "ASSISTENTE TECNICO per IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE" DA INSERIRE A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O APPRENDISTATO, A TEMPO PIENO E/O PARZIALE
Data di pubblicazione	28 luglio 2015
Società incaricata della Selezione	Unimpiego Confindustria Srl Società per l'intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Componenti della commissione esaminatrice	Non ancora definita. La scadenza delle adesioni è prevista per il giorno 15 settembre 2015,

- Numero di personale assunto a tempo determinato e indeterminato con rispettive qualifiche e personale andato in pensione:

Si riporta, nel merito, la tabella dell'andamento del personale tra entrati e usciti nel periodo indicato:

	Operai tempo determinato	Operai tempo indeterminato	Impiegati tempo determinato	Impiegati tempo indeterminato
ASSUNTI	16	12	5	0
* CESSATI	7	4	3	2
Trasferiti x conferimento a DEA srl	0	19	0	19

*
di cui due operai pensionati

Per effetto del conferimento di ramo del 1° gennaio 2015, 38 persone, 19 operai e 19 impiegati sono passati da Astea Spa alle dipendenze di Dea Srl.

DEA Srl (precedentemente ADE Srl fino al 31 dicembre 2014)

- Elenco dei concorsi e/o selezioni pubblicate da DEA srl nel periodo indicato:

astea spa

www.gruppoastea.it



Titolo del Bando	AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA RICERCA DI UN "INGEGNERE ADDETTO ALLA GESTIONE DATI DI MISURA" A TEMPO INDETERMINATO E LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RIFERIMENTO PER LA COPERTURA DI POSIZIONI DI LAVORO SIMILARI A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO - A TEMPO PIENO E/O PARZIALE - CHE SI RENDESSERO SUCCESSIVAMENTE VACANTI
Data di pubblicazione	23 marzo 2015
Componenti della commissione esaminatrice	Dott. PAVIO MIGLIOZZI, Presidente Dott. LAMBERTO MALATINI Componente Consulente del Lavoro, DONATELLA MARIN, Componente

- Numero di personale assunto a tempo determinato e indeterminato con rispettive qualifiche e personale andato in pensione:

Nel periodo indicato non sono state assunte persone né si sono registrati eventi di dimissioni o pensionamenti.

ADG Srl

Non ci sono state assunzioni e cessazioni, né selezioni.

Astea Energia srl


Nel periodo indicato non sono stati pubblicati bandi di selezione, né è stato assunto nuovo personale. Si è registrata l'uscita di un impiegato con contratto a termine.

Astea Servizi srl

I processi relativi al personale sono gestiti direttamente dalla partecipata e pertanto si prega di far riferimento all'Amministratore Unico della stessa.

Restando a disposizione per ogni necessità di ulteriore chiarimento e specificazione porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente e Amministratore Delegato di Astea Spa

Marlo Berré


C.A.:

*Presidente del Consiglio Comunale
Prof.ssa Paola Andreoni*

P.C.:

*Astea spa
Presidente del C.di Amm.*

Oggetto: Assunzioni, concorsi e selezioni periodo 10/06/2014 – 10/08/2015

Con riferimento al periodo specificato in oggetto, comunico per i soli fini Istituzionali, che presso la società Astea servizi srl unipersonale in data 27 novembre 2014 è stata effettuata una selezione per apprendista florovivaista e redazione di conseguente graduatoria basata sul punteggio conseguito. Dalla predetta graduatoria sono stati assunti 2 lavoratori apprendisti florovivaisti, con contratto part-time a tempo indeterminato, un lavoratore apprendista part-time a tempo indeterminato nel settore manutenzione

Durante il periodo estivo sono stati assunti 4 lavoratori, per svolgere servizio part-time a tempo determinato (circa 2 mesi), tutti appartenenti alla graduatoria per florovivaisti.

La commissione giudicatrice è stata composta dal sottoscritto, assistito dal personale amministrativo della società stessa e sotto il controllo del Sindaco Unico e Revisore dei conti.

Il pensionamento ha interessato un lavoratore con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Cordiali saluti

02/10/2015

ASTEASERVIZI srl
L'Amministratore Unico
F.to Emanuele Vitali



Sede legale: Piazza del Comune 1
Sede amministrativa: via 5 torri n. 26
60027 Osimo (AN) Tel. 071/7232533
C.F. e P.I. 02071990424
Soggetta alla direzione e coordinamento
da parte del Comune di Osimo

Prot. n. 506

RISPOSTA A RICHIESTA INFORMATIVA SULLA SOCIETA' PARTECIPATA PARK.O. S.p.a.

A seguito dell'interrogazione del Consigliere Comunale Maria Grazia Mariani pervenuta in azienda il giorno 21 agosto 2015 prot. comune n. 22960 relativa alla richiesta di chiarimenti in relazione ai bandi di selezione pubblica effettuati dall'azienda PARK.O. S.p.a. nel periodo 10.06.2014 - 10.08.2015 della società PARK.O. S.p.a., il sottoscritto Lanfranco Migliozi, in qualità di Amministratore Unico della società PARK.O. S.p.a. con sede legale in Osimo, Piazza del Comune n. 1 specifica quanto segue:

Sono stati effettuati n. 4 bandi di diverso tipo per l'assunzione di personale :

- 1) Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale idoneo da assumere con la mansione di operatore di esercizio parametro 140 (conducente di linea), con ctr di lavoro intermittente a tempo determinato presso la PARK.O. S.p.a. di Osimo del 08/08/2014; dalla selezione non è stato assunto nessun dipendente;
Commissione esaminatrice: Geom. Agostinelli Pier Luigi, Ing. Riderelli Belli Massimiliano, Ing. Pasquale Scala.
- 2) Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale idoneo da assumere con contratto individuale di lavoro part time a tempo determinato, con prestazioni da svolgersi in considerazione delle necessità aziendali con la mansione di operatore di esercizio parametro 140 (conducente di Linea), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL di settore dell'08/08/2014; dalla selezione sono stati assunti, con tempistiche diverse legate alle necessità di copertura dei vari servizi di trasporto esistenti un numero complessivo di 9 persone, con un picco massimo di 3-4 conducenti di linea assunti in contemporanea che generalmente sono andati a sostituire altrettanti dipendenti precedentemente assunti mediante ctr di lavoro interinale nonché un tecnico che si occupava della manutenzione dei mezzi. Al momento risultano ancora in servizio n. 4 conducenti di linea selezionati da questo bando. Non vi sono state trasformazioni a tempo indeterminato.
Commissione esaminatrice: Geom. Agostinelli Pier Luigi, Ing. Riderelli Belli Massimiliano, Ing. Pasquale Scala.
- 3) Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale idoneo da assumere con la mansione di operatore generico parametro 116, IV Area prof.le del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, con mansioni di ausiliario della sosta, con ctr di lavoro intermittente a tempo determinato presso la PARK.O. S.p.a. di Osimo. Tale selezione è stata indetta per sostituire temporaneamente nelle turnazioni i dipendenti in forza all'azienda che dovevano effettuare nel periodo estivo le ferie. I dipendenti assunti con ctr intermittente venivano chiamati in caso di necessità. Sono stati assunte complessivamente n. 3 persone, con un massimo di 2 persone in servizio contemporaneamente. Attualmente in data odierna, non risultano chiamate in servizio per questi dipendenti ne tantomeno trasformazioni a tempo indeterminato.
Commissione esaminatrice: Angeloni Alessio, Capitano Danilo Vescovo, Dott.ssa Graziella Feliziani;

- 4) Bando di selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità lavoratore/lavoratrice con qualifica di geometra o titolo equipollente con mansione di coordinatore responsabile del servizio segnaletica livello par. 121 CCNL Autoferrotranviari ed alla formazione di una graduatoria con validità biennale per eventuale copertura posti vacanti del 21/05/2015. Tale selezione è stata indetta per la sostituzione di un lavoratore con mansioni analoghe che è andato in pensione il 30 giugno 2015. Da tale selezione è risultato assunto a tempo indeterminato 1 persona con ctr di lavoro full time.


Commissione esaminatrice: Dott. Doria Danilo, Ing. Matteo De Angeli, Ing. Pasquale Scala.

SCHEMA RIASSUNTIVO

Periodo: giugno 2014 – settembre 2015	Dipendenti Assunti con bandi	Dipendenti dimessi o cessati (interinali o bandi) / non in servizio	Saldo +/-
Servizio Trasporti	9	3(interinali) + 5 (tramite bandi) + 1 (tecnico)	0
Addetti al controllo parcheggi/impianto	3	3	0
Addetti alla segnaletica	1	1 (pensionamento)	0
Totale	13	13	0

Osimo, 29 settembre 2015

L'Amministratore Unico PARK.O. S.p.a.
Lanfranco Migliorzi



28 NOV 2015 3 4 2 1 4

Mozione

Vista la situazione del PRG di Osimo e della sua attuazione dei relativi programmi pluriennali;

Viste le domande di retrocessione di aree edificabili;

Considerato la necessità di individuare una regolamentazione di ristoro di coloro che hanno avanzato la predetta domanda di retrocessione di aree edificabili sospese sub iudice, nonché di valutazione delle terre edificabili attualizzate alla situazione determinatasi a seguito della crisi del settore edile e immobiliare;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri, propongono che il Consiglio comunale e la Giunta Municipale, ciascuno per quanto di competenza ad assumere i provvedimenti di ristoro delle somme incassate a qualunque titolo per le aree edificabili di cui sopra, nonché a rideterminare il valore delle aree edificabili di Osimo; ed a tal fine invitano il Consiglio comunale affinché

adotti e deliberi

- l'impegno del Comune a emanare apposito regolamento per la restituzione o ristoro ai proprietari di aree edificabili sub iudice del PRG adottato nel 2008 di quanto corrisposto a qualsiasi titolo al Comune di Osimo;
- l'impegno del Comune a emanare nuove stime di valore delle aree edificabili inseriti nel PRG 2008, secondo i parametri attuali.

Osimo li

I consiglieri comunali

DINO LATINI

SANDRO ANTONELLI

MARIO ARACO

MONICA BORDONI

GILBERTA


GRAZIANO

ANTONIO

GIACCHETTI

PAZZINI

SCARFONI



28 NOV 2015 34215

Mozione

- Vista la situazione delle assunzione e incarichi del periodo 1999 - 2014;
- Visto l'opportunità di meglio evidenziare e documentare le modalità delle stesse;
- Ritenuto anche opportuno che si disponga una relativa indagine ai fini di appurare gli eventuali rilievi e segnalazioni;
- Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri propongono che il Consiglio comunale,

deliberi

- di costituire una apposita commissione consiliare di inchiesta che munita dei relativi poteri indagini e concluda sull'assegnazione di incarichi, consulenze, lavori e assunzioni del periodo 199 - 2014.

Osimo, 5 novembre 2015

I consiglieri comunali

DINO LATINI

SAURO ANTONELLI

MARCO ARAC

MONICA BORDONI

GILBERTA GIACCAFFA

GRAZIANO PALAZZINI

ANTONIO SCARPONI

Handwritten signatures:
Dino Latini
Sauro Antonelli
Marco Arac
Monica Bordoni
Gilberta Giaccaffa
Graziano Palazzini
Antonio Scarponi

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL
27 NOV. 2015

Al Presidente del Consiglio
del Comune di Osimo

Al Sindaco

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

- 2 FEB, 2016

05/02/2016 N. 3522

Oggetto : Mozione sul nuovo dimensionamento scolastico annunciato sulla stampa, salvaguardia dei plessi

I Consiglieri Comunali

Premesso

- che i Comuni e le Province hanno il compito di formulare proposte alla Regione riguardo alle modifiche da realizzare nella rete scolastica del sistema educativo (Legge 233/1998, dlgs 112/98), tenendo conto delle linee guida disposte Regione Marche, vedasi la DGR n. 595 del 27/07/2015 riguardante la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per l'anno scolastico 2016/2017 il quale riporta i criteri generali che i Comuni devono adottare per il dimensionamento scolastico del proprio territorio;
- che la Legge n. 111 del 15 luglio 2011 fissa nuovi parametri per la riorganizzazione della rete scolastica nell'ambito di misure di razionalizzazione della spesa pubblica, prevedendo l'obbligo di "verticalizzazione" delle scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori) e la costituzione di istituti comprensivi in tutti i casi in cui esistano ancora istituti costituiti solo da scuole per l'infanzia e da scuole primarie o solo da scuole secondarie. La norma prevede che gli Istituti Comprensivi debbano avere un numero minimo di 1.000 studenti, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
- che la stessa normativa chiede di assumere come criterio prioritario delle operazioni di aggregazione delle istituzioni scolastiche l'effettiva verticalizzazione dei percorsi di continuità didattica per una maggiore qualità dell'offerta formativa;
- che dal mese di dicembre 2015 ad oggi la stampa locale pubblica notizie circa lo studio di un nuovo dimensionamento scolastico da parte di questa amministrazione, ma di fatto nessuna Parte interessata (Dirigenti, docenti, genitori) è stata convocata per la formulazione dello stesso, come dovrebbe invece avvenire di concerto;

Considerato

- che perché possa essere formulata una seria proposta che tenga conto delle nuove reali esigenze dell'utenza e delle caratteristiche territoriali che in questi anni hanno preso una nuova forma, devono essere avviati confronti propositivi con i Dirigenti Scolastici del territorio e piani partecipativi con tutte le Parti chiamate in causa, in maniera da affrontare ed accompagnare il processo di dimensionamento scolastico in atto, tenendo conto degli indirizzi di ciascun Istituto Comprensivo e dei plessi già in essere, dei flussi demografici, della territorialità, dei bisogni delle famiglie e di tutti quei fattori che possano aiutare a costruire una proposta più organica, completa e qualificata;
- che le precedenti amministrazioni della città di Osimo, dopo un accurato studio, avevano elaborato un dimensionamento scolastico che ha portato alla realizzazione di tre istituti comprensivi, nel rispetto dei criteri enunciati ovvero della verticalità scolastica e della territorialità, e dei valori democratici con pari dignità ad ognuno degli istituti;
- che da quanto si apprende dalla stampa locale, il Sindaco annuncia un nuovo dimensionamento scolastico che porterebbe alla soppressione di un intero plesso scolastico ovvero quello della Kruger in capo all' IC "Bruno da Osimo" a favore totalmente all' IC "Caio Giulio Cesare". Tali dichiarazioni che non conducono di fatto a nessuna formalizzazione né atti concreti da parte della stessa amministrazione, si traducono in una chiara strumentalizzazione politica studiata a doc, in considerazione delle date di scadenza per le iscrizioni fissate per il prossimo fine febbraio, destabilizzando e penalizzando le famiglie per la scelta dell'Istituto scolastico che dovrebbero fare nel rispetto della verticalità e dei Piani dell'Offerta Formativa (POF/PTOF) scelti a monte;
- che ogni istituto comprensivo ha il proprio indirizzo formativo attraverso il Pof/Ptof e che, in particolare l'istituto comprensivo "Bruno da Osimo" che si andrebbe a penalizzare come sembrerebbe dalle dichiarazioni del Sindaco, è caratterizzato da un indirizzo altamente tecnologico ed innovativo con classi digitali 2.0 e attraverso l'applicazione di nuove metodologie di apprendimento quale l'"apprendimento cooperativo" a supporto della classica lezione frontale. Questi indirizzi, di cui nessuno degli altri due I.C. si sono ancora orientati, hanno permesso alla Bruno da Osimo di essere annoverato tra le prime scuole ad alta formazione e tecnologia italiana, conquistando testate di quotidiani nazionali come la Repubblica, Il Sole24Ore, la Stampa e dovrebbe pertanto rappresentare un vanto ed un orgoglio per la città di Osimo. Sarebbe pertanto discriminante togliere questo percorso alle famiglie che hanno scelto inizialmente.
- Che il plesso della scuola media di San Biagio, dell'istituto comprensivo Bruno da Osimo, ha diritto di essere realizzato nella sua completezza, nel rispetto della verticalità e nel rispetto di un quartiere in forte espansione e dove i genitori della frazione stessa hanno espresso in maniera determinata la volontà di iscrivere i propri figli nel quartiere dove abitano e pertanto non può essere oggetto di scambio con un altro plesso.
- Che bisogna tenere conto che il plesso della Krugher, viene raggiunto da molti ragazzini a piedi sia in andata che al ritorno e che la soppressione dello stesso destabilizza in maniera grave

l'equilibrio di un intero Istituto comprensivo , mettendo a serio rischio anche diversi posti di lavoro;

- Che la soluzione citata dalla stampa, ovvero di considerare nel nuovo dimensionamento scolastico l'eliminazione del plesso della Kruger in capo alla Bruno da Osimo a favore dell'Istituto Caio Giulio Cesare, ha evidenti conflitti di interesse essendo la Vice Preside di quest'ultimo Istituto comprensivo anche Presidente del Consiglio Comunale e che da anni porta avanti la lotta contro la convivenza del Plesso Kruger con quello della Caio Giulio Cesare , siti nello stesso stabile, e questa manovra permetterebbe, dopo tanti anni ,di raggiungere i risultati sperati ovvero quella di avere una unica scuola media in centro, venendo meno la verticalità del plesso della Bruno da Osimo, con tutto ciò che ne consegue.
- che a fronte di 1886 alunni di scuola primaria distribuiti più o meno equamente fra i tre istituti (Cesare: 601, Bruno da Osimo: 658, Trillini: 627) la sproporzione è totale per gli iscritti della scuola media: su 1071 studenti, circa la metà, 511 (23 classi), frequentano l'istituto C.G.Cesare e la restante metà è divisa fra Bruno (270 alunni, 14 classi) e Trillini (290 alunni, 14 classi).


Impegnano

Il Sindaco e la giunta comunale a:

- Fare chiarezza e testimoniare la veridicità di quanto dichiarano sulla stampa;
- Formulare una seria proposta di dimensionamento avviando confronti propositivi con i Dirigenti Scolastici del territorio e con tutti le parti chiamate in causa al fine di accompagnare il processo di dimensionamento scolastico annunciato tenendo conto delle effettive esigenze del territorio;
- Tenere conto degli indirizzi che caratterizzano ogni Istituto Comprensivo ed i plessi già in essere , della verticalizzazione, dei flussi demografici, della territorialità, dei bisogni delle famiglie e di tutti quei fattori che possano aiutare a costruire una proposta più equa, organica, completa e qualificata;
- confermare la costruzione del plesso della scuola primaria di secondo grado che dovrà sorgere a San Biagio, appartenente all'IC Bruno da Osimo, essendoci tutte le condizioni per la sua realizzazione, ma ad oggi ancora non trova riscontro né nelle poste del bilancio di previsione né tra le richieste di finanziamento in atto per l'edilizia scolastica;
- fare una attenta valutazione sulla soppressione di un plesso scolastico, valutandone tutte le ripercussioni che potrebbero derivare dalla perdita di posti di lavoro alla mancanza dei servizi resi alle famiglie;

I Consiglieri Comunali
delle liste civiche

Dino Latini



Sandro Antonelli



Mario Araco




Monica Bordoni



Gilberta Giacchetti




Graziano Palazzini



Antonio Scarponi



Osimo, 01 febbraio 2015



Proposta di Mozione

Preso atto di quanto affermato dall'amministrazione comunale all'ultimo consiglio di quartiere dell'Abbadia, circa il by pass Abbadia, che verrebbe realizzato dall'impresa privata assegnataria dell'area ex PEEP e /o di quella ancora da edificare in via Papa Giovanni Paolo II, ed eventualmente con intervento del Comune di Osimo;

Preso atoto che ciò è diverso da quanto in precedenza stabilito circa la realizzazione del by pass come opera pubblica;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali invitano il Consiglio Comunale a

deliberare

quale atto di indirizzo di impegnare la Giunta Comunale di modificare la destinazione dell'area ex PEEP di Abbadia, compresa fra via Corticelli e via Casone in zona residenziale;

di dare indirizzo che la Giunta Comunale con l'approvazione della lottizzazione di cui sopra stabilisca il contributo di miglioria a carico della lottizzante nella realizzazione del completamento del by pass di Abbadia tra via Corticelli e via Casone;

di impegnare gli oneri di urbanizzazione del completamento edificatorio della lottizzazione in zona via Papa Giovanni Paolo II al pagamento dell'opera di cui sopra.

Sandro Antonelli
Monica Bordoni
Mario Araco
Gilberta Giacchetti
Dino Latini P. m.
Antonio Scaponi
Graziano Palazzini

Handwritten signatures and initials:
Pelle Tech
M. Bordoni
M. Araco
G. Giacchetti
D. Latini
A. Scaponi
G. Palazzini

9.2.016

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO II

12 FEB. 2016

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
6685 13 FEB. 2016

Proposta di Mozione

Preso atto che l'amministrazione comunale per tramite di Mauro Pellegrini ha proposto un intervento di conservazione e restauro della piscina romana sottostante piazza Boccolino / piazza del Comune, i sottoscritti consiglieri comunali, propongono che il Consiglio Comunale

deliberi

quale atto di indirizzo di impegnare l'amministrazione comunale a inserire nel bilancio comunale 2016 le somme per l'intervento proposto di cui sopra relativo alla conservazione, restauro e valorizzazione della piscina romana esistente sottostante a piazza Boccolino / piazza del Comune.

Sandro Antonelli
Monica Bordoni
Mario Araco
Gilberta Giacchetti
Dino Latini
Antonio Scaponi
Graziano Palazzini

Sandro Antonelli
Monica Bordoni
Mario Araco
Gilberta Giacchetti
Dino Latini
Antonio Scaponi
Graziano Palazzini

9.2.016

PRINCIPALE INFORMATICO
PERVENUTO IL
12 FEB. 2016

13 FEB 2016 04554

Proposta di mozione

- visto che entro il 28 febbraio 2016 il Comune di Osimo deve deliberare l'aumento del 30% degli oneri di urbanizzazione;

- preso atto che l'adeguamento adottato rappresenta il valore massimo raggiungibile in condizioni di "normalità", ossia, in condizioni distanti da quelle che invece oggettivamente si sono verificate e si stanno verificando che sono, al contrario, di forte recessione economico-sociale, non in grado di sostenere un progressivo e costante sviluppo edilizio/urbanistico, tale da mantenere adeguate le condizioni del mercato immobiliare;

- dato atto altresì che, in assenza di una specifica disposizione regionale (Il regolamento regionale n.6/1977 è stato abrogato), il DPR n.380/2001, all'art.16 dispone che: "Ogni 5 anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e generale";

- constatato altresì che l'aumento applicato sino ad oggi ha già raggiunto oltre il 60% dell'importo complessivo previsto, mentre altri comuni limitrofi hanno adottato un'azione di adeguamento di lungo periodo, proprio in ragione delle attuali condizioni di recessione;

- preso atto altresì che è invece necessario diminuire del 20% gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ristrutturazione, aree definite depresse, interventi di edilizia agevolata;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, invitano il Consiglio Comunale a

deliberare

quale atto di indirizzo di impegnare la giunta Comunale a presentare provvedimento che stabilisca di sospendere l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione per il 2016 o, in alternativa, di adeguare gli importi unitari degli oneri di urbanizzazione, secondo una gradualità di medio-lungo periodo con percentuali minime (2-3% annuo);

quale atto di indirizzo di impegnare la Giunta Comunale a presentare nel provvedimento di cui sopra la riduzione degli importi di contributo di costruzione per gli interventi di recupero degli edifici esistenti e delle aree dismesse attuabili mediante interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica secondo quanto previsto dagli artt.16 e 17 del D.P.R. 380/2001 e di applicare tali agevolazioni in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone

del centro storico, nella zone classificate come zone residenziali di completamento di edilizia economica e popolare e delle frazioni con minore attrazione territoriale.

Sandro Antonelli

Mario Araco

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

Gilberta Giacchetti

Dino Latini

Monica Bordoni

Handwritten signatures:
ruscees
Graziano Palazzini
Antonio Scarponi
Gilberta Giacchetti
Dino Latini
Monica Bordoni

Comune di Osimo - Segreteria Consiglio

Da: Gilberta Giacchetti [ggiacchetti61@gmail.com]

Inviato: venerdì 12 febbraio 2016 13.23

A: Comune di Osimo - Segreteria Consiglio

Oggetto: Mozione oneri di urbanizzazione

Dichiaro di sottoscrivere la mozione depositata in data odierna dal Gruppo Liste civiche

Grazie

saluti

F.to Gilberta Giacchetti

13 FEB 2016 04555

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Osimo

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

17 FEB. 2016

17 FEB 2016 04924

**MOZIONE CONSILIARE: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
"SALVAGUARDIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI Zona Territoriale 7 - Distretto a
Sud - Osimo"**

I Consiglieri comunali
delle Liste Civiche

Premesso

Che l'articolo n. 1 della Legge Regionale n. 23 del 5 settembre 1974, in materia di "iniziativa legislativa popolare," recita : in attuazione dell'art. 30 dello Statuto regionale, è esercitata:

- a) da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione;
- b) dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- c) da ciascun consiglio provinciale;
- d) da almeno cinque consigli comunali.

Nel caso che l'iniziativa legislativa sia esercitata dai soggetti di cui alla lettera b), la proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione.

Visto

l'allegato sotto la lettera A): Proposta di Legge Regionale ad iniziativa popolare avente per titolo: "SALVAGUARDIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI Zona Territoriale 7 - Distretto a Sud - Osimo";

Richiamate

le motivazioni presenti nella relazione descrittiva degli obiettivi del Proposta di Legge Popolare (Parte iniziale dell' Allegato A) e le finalità espresse nell'articolo n° 1 della predetta Proposta di Legge, cui si rimanda;

Considerato

- che risulta importante porre l'attenzione sulla necessità dell'area a sud di Ancona e di tutto il territorio della Valmusone che conta ben oltre 100.000 abitanti, comprendendo i Comuni di Osimo, Loreto, Recanati, Porto Recanati, Camerano, Santa Maria Nuova, Castelfidardo, Filottrano, Numana, Siròlo ed Offagna, di assicurare la permanenza del presidio ospedaliero "SS Benvenuti e Rocco" di Osimo, rappresentante un riferimento essenziale per le comunità locali.

- che in data 8 ottobre 2009 la Regione Marche ha stipulato un Protocollo di Intesa con il Comune di Osimo e Loreto per lo sviluppo dell'assistenza ospedaliera nella zona sud di Ancona - zona territoriale n.7, caratterizzato per l'integrazione operativa dal presidio ospedaliero di Osimo con l'Inrca di Ancona per la diversificazione delle attività medico chirurgiche e i due presidi minori, Osimo e Loreto con proprie peculiarità operative;

- che nella delibera del atto amministrativo n. 38 del 2012 quale Piano Socio Sanitario 2012/2014 il capoverso III 2.3 riporta: "I servizi sanitari essenziali ai bisogni del territorio presenti alla data di approvazione del presente piano all'interno delle strutture ospedaliere di Osimo e Loreto, sia pure con adeguate differenziazioni, dovranno rimanere attivi sino a quando non sarà funzionante il nuovo ospedale INRCA- Ospedale di Rete."

- che ad oggi nessuna attuazione del Protocollo ed è stata avviata, anzi è iniziato il processo di depauperamento dell'ospedale di Osimo, sia in termini strutturali che organizzativi: la recente chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia prevista dal 31 gennaio 2015, ora in sospensiva dei termini da parte del Consiglio di Stato fino al prossimo 3 marzo, è un chiaro segnale della volontà di espropriare i nostri territori di servizi essenziali.

- che già altri Comuni in Provincia di Ancona attraverso il proprio consiglio comunale, hanno aderito alla suddetta proposta di progetto di legge di iniziativa popolare;

Ritenuto

di poter chiamare anche il Comune di Osimo (AN), attraverso il proprio Consiglio Comunale, ad aderire all'iniziativa popolare per esercitare l'iniziativa di legge, come previsto dalla sopracitata normativa regionale in materia.

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

per le motivazioni espresse :

1) A deliberare l'iniziativa popolare di proposta di legge di cui all'articolo n. 1 della Legge Regionale 5 Settembre 1974, n° 23, approvando l'allegato sotto la lettera A): Proposta di Legge Regionale ad iniziativa popolare avente per titolo: "SALVAGUARDIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI Zona territoriale 7 - Distretto a Sud - Osimo";

2) Di dare mandato all'ufficio preposto al Servizio Affari Generali e Istituzionali di trasmettere la presente deliberazione , con urgenza, alla Regione Marche ;

I consiglieri comunali
delle Liste civiche

Dino Latini

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

Incl:allegato A)

Osimo , 15 febbraio 2016

Allegato A)

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA POPOLARE

ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto e
della l.r. 5 settembre 1974, n. 23

"SALVAGUARDIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI

Area Vasta 2 - Zona Territoriale 7 - Distretto a Sud - Osimo"

Carissimi consiglieri,

La predisposizione della proposta di legge popolare si è resa necessaria al fine di assicurare la permanenza dei presidi ospedalieri laddove questi rappresentano un riferimento essenziale per le comunità locali.

Tutta la nostra rete ospedaliera è un patrimonio della comunità, da tutelare e salvaguardare nella sua articolazione territoriale e nei valori professionali attraverso forme di integrazione che preservino l'autonomia di ciascun presidio e che nel contempo siano in grado di garantire la circolazione delle professionalità, l'eliminazione degli sprechi a l'innalzamento della qualità dell'intero sistema sanitario. La rete ospedaliera regionale rappresenta di fatto un valore aggiunto per tutti i cittadini, un articolato sistema di servizi che vanno tutelati e non ridotti. Questo principio vale ovunque ed a maggior ragione nelle aree territoriali dove si è iniziato il processo di smantellamento prima ancora del realizzarsi di nuovi centri ospedalieri. Nello specifico l'area a sud di Ancona e di tutta la Valmusone, che conta ben oltre 100.000 abitanti, coinvolgendo i Comuni di Osimo, Loreto, Recanati, Porto Recanati, Camerano, Santa Maria Nuova, Castelfidardo, Filottrano ed Offagna, Sirolo, Numana. E' dunque necessario che la Regione Marche attui da subito il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 8 ottobre 2009 con il Comune di Osimo e Loreto per lo sviluppo dell'assistenza ospedaliera dell'Area Vasta 2 - zona territoriale n.7 a sud di Ancona, caratterizzato per l'integrazione operativa del presidio ospedaliero di Osimo con l'Inrca di Ancona oltre che per la diversificazione delle attività medico chirurgiche dei ue presidi minori, Osimo e Loreto con le proprie peculiarità operative. E rispetti la delibera del atto amministrativo n. 38 del 2012 quale Piano Socio Sanitario 2012/2014 di cui al capoverso III 2.3 riporta: "I servizi sanitari essenziali ai bisogni del territorio presenti alla data di approvazione del presente piano all'interno delle strutture ospedaliere di Osimo e Loreto, sia pure con adeguate differenziazioni, dovranno rimanere attivi sino a quando non sarà funzionante il nuovo ospedale INRCA- Ospedale di Rete."

L'ospedale serve di Osimo serve le esigenze, le aspettative, i bisogni ed i diritti di tutta un'area che fa da cornice alla Zona a Sud di Ancona e a tutta la Val Musone, che rappresenta un'area vasta ed importante che non può certo essere depauperata con tagli lineari prima ancora che si realizzi la nuova struttura ospedaliera denominata Ospedale di Rete/Inrca, come da accordi sottoscritti e deliberati.

L'art. 1) Richiama le finalità della presente proposta ovvero

l'attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Marche e

Comune di Osimo e Loreto nel 2009 deliberato anche nell'atto amministrativo n. 38/2012, mentre l'art. 2) Conferma l'esistenza di tutti i servizi e prestazioni di servizi sanitari essenziali ai bisogni del territorio , che alla data di approvazione del PSSR 2012/14 erano presenti nella struttura ospedaliera di Osimo nonché quelli indicati nel Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2009. L'art. 3) Ripristina il numero dei posti letto vigenti alla data di approvazione del PSSR 2012/2014 e l' art 4) mira a garantire l'attuazione dei standard garantiti per le strutture di II livello. Il rispetto degli stessi in termini di qualità , organizzativi, strutturali e tecnologici sono necessari sia per garantire un servizio di qualità e sicuro, che una razionalizzazione della spesa sanitaria permettendo la riduzione della mobilità passiva, dei giorni di ospedalizzazione del paziente, una riduzione delle liste di attesa ad una maggiore qualità del servizio prestato. Con l'art. 5) si conferma che nessun aumento della spesa pubblica sanitaria deriva dalla presente proposta, anzi possono esserci economie di spese se l'attuazione degli standard vengono applicati nella loro complessità. Si ritiene inoltre, con l'art. 6) dichiarare urgente l'entrata in vigore della proposta stessa.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa proposta intende tutelare la salute quale diritto fondamentale della persona e quale interesse della collettività secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi dello Stato.

Art. 2
(Servizi e prestazioni - Ospedale di Osimo)

1. Sono confermati tutti i servizi sanitari essenziali ai bisogni del territorio che alla data dell'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 erano in essere nella struttura Ospedaliera di Osimo e riconosciuti dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Marche ed il Comune di Osimo del 2009

Art. 3
(Posti letto)

1. È ripristinato il numero dei posti letto dell'ospedale di Osimo in essere alla data di approvazione del Piano indicato all'articolo 2.

Art. 4
(Standard garantiti per le strutture di II livello)

1. Vanno garantiti presso la struttura ospedaliera S. Benvenuto e Rocco tutti gli standard previsti per le strutture ospedaliere di II livello.
2. Gli standard indicati al comma 1 devono essere aggiornati secondo criteri e modalità da definire con atto della Giunta regionale da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge..

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6
(Dichiarazioni di urgenza)

1 Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di MOZIONE

26 FEB 2016 05 027

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2010 relativo alla stipula dell'Accordo Stato-Regioni riguardante le "Linee di indirizzo per la promozione del miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso di nascita e per la riduzione del taglio cesareo";

Visto che tale accordo introduceva i principi di gradualità, sicurezza, numero annuale dei parti, per orientare le scelte di riduzione dei punti nascita;

Visto che tale accordo prevedeva la chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 500, privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiologicala e medico pediatrica attiva h.24, e una riduzione progressiva di quelli con meno di 1000 parti;

Visto che tali indicazioni per il percorso di riorganizzazione dei punti nascita venivano riprese e approvate nella delibera di Giunta Regionale "Riordino delle reti cliniche della Regione Marche" n. 1345 del 30.09.2013;

Rilevato che il punto nascita di Osimo, rappresenta una vera e propria eccellenza dell'Area Vasta 2, dell'ASUR Marche, con riconoscimenti da parte dell'Unicef (Ospedale amico dei bambini);

Rilevato che il punto nascita di Osimo è a servizio di un esteso territorio, a sud di Ancona, con un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti;

Rilevato che il punto nascita di Osimo in questi anni ha sempre superato di gran lunga il numero di 500 parti, e tale numero è di poco inferiore ad altri punti nascita;

Ritenuto che il venir meno del punto nascita, oltre a portare un ulteriore depauperamento del Comune di Osimo di servizi essenziali, creerebbe un enorme disagio per tutti i cittadini osimani e dei Comuni limitrofi, ma anche di scarsa sicurezza per la donna partorientente che dovrebbe recarsi a partorire in strutture non raggiungibili in tempi brevi (come a volte è necessario) per la viabilità e il traffico;

Preso atto che il percorso dell'Ospedale di Osimo è stato disegnato dalla Regione Marche in parallelo con l'INRCA di Ancona e che i vari protocolli d'intesa a partire dal protocollo dell'ottobre 2009 tra Regione e Comune di Osimo prevedeva il mantenimento di tutte le strutture ospedaliere fino alla realizzazione del nuovo ospedale di rete-INRCA;

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

26 FEB. 2016

Preso atto che con determina del Direttore Generale ASUR Marche n 913 del 24.12.2015 veniva indicata la chiusura di tre punti nascita nelle Marche, tra cui era compresa l'Ostetricia dell'Ospedale SS. Benvenuto e Rocco e che il 3 marzo 2016 il Consiglio di Stato deciderà o meno se mantenere o bloccare le direttive della determina ASUR del 24.12.2015;

Considerato che gli *standard per la riorganizzazione dell' UO-Ostetricia di I livello* (500 - 1000 parti/anno) ovvero Unita' che assistono gravidanze e parti', in eta' gestazionale > o =34 settimane, in situazioni che non richiedono presuntivamente interventi di livello tecnologico ed assistenziale elevato, tipiche del II livello, per la madre e per il feto. come previsti nel punto A dell' Allegato 1B dell' Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sono tutti rispettati nel punto nascita di Osimo;

Preso atto che gli *standard per la riorganizzazione delle unità operative Pediatriche/Neonatologiche di I livello* (nati/anno 500 - 1000) ovvero Unita' che assistono neonati sani ed i nati con patologia che non richiedano ricovero presso T.I.N. (terapia intensiva neonatale - II livello). come previsti nel punto B dell' Allegato 1B dell' Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, richiedono una implementazione per quando riguarda:

a) le risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per la figura professionale del medico pediatra/neonatologo (standard operativo) al fine di garantire l'assistenza h24 da parte del neonatologo o del pediatra con provata competenza nella assistenza neonatologica in sala parto con, nelle situazioni di emergenza, collaborazione dell'anestesista-rianimatore del presidio;

b) le attrezzature per il raggiungimento di tutti gli standard tecnologici raccomandati, quale l'incubatrice da trasporto neonatale;

Considerato che allo stato attuale la permanenza del punto nascita dell'ospedale di Osimo può avvenire, salva diversa scelta imposta da decisioni giudiziarie, con il mantenimento del servizio nello standards di sicurezza stabiliti normativamente;

Ritenuto quindi che è necessario intervenire economicamente per il pagamento dei servizi necessari al raggiungimento degli standards

di cui sopra, senza gravare il fondo sanitario regionale e il bilancio della Asur;

Tutto quanto sopra, i sottoscritti consiglieri comunali

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad inserire a Bilancio una quota pari a 250 mila euro per garantire gli standard (operativi, di sicurezza e tecnologici) previsti per la riorganizzazione dei Punti Nascita al fine di mantenere operativo il punto nascita dell'Ospedale SS Benvenuto e Rocco; e di conseguenza

A prendere accordi con Ospedale, Area vasta 2, Asur per concordare la strategia concreta che porti all'attuazione in tempi brevi dell'implementazione delle risorse umane e attrezzature carenti; Di adoperarsi a reperire fondi liberi (spese correnti) nell'ambito dei capitoli di entrata del bilancio (a discrezione dell'Amministrazione) immediatamente spendibili una volta messi a bilancio.

Sandro Antonelli

Mario Araco


Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

Dino Latini

A series of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of each name.

Al Presidente del Consiglio
del Comune di Osimo

26 FEB 2016

Mozione : Richiesta soppressione del Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) ed istituzione Del regolamento Canone per l'Occupazione Suolo ed Aree pubbliche

Premesso che

- Il Comune di Osimo ha in vigore un Regolamento per l'applicazione della TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche , quale tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. Il tributo non può essere ridotto o esentato se non solo per alcuni specifici casi (vedi art. 44 e 49 del dgs 507/93);

- L'art.63, comma 1, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, a partire dal 1° gennaio 1999 ha consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone (Cosap) per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche **in sostituzione della Tosap**

- Le differenze tra la tassa ed il canone sono di seguito riportate: la TOSAP è un'entrata tributaria, mentre la COSAP essendo un canone rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale, la TOSAP ha una disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993, mentre la COSAP è regolamentata dal D.Lgs. 446/1997 che demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.

- è facoltà dell'Ente locale se istituire o meno il canone di cui sopra in quanto la legge non pone alcun obbligo circa la istituzione della Tasso o del Canone ma lascia alla discrezionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione in proposito.

Considerato che

- il prossimo mese di marzo 2016 sarà inaugurata la mostra "Cavallini-Sgarbi", organizzata dalla precedente amministrazione e promossa dalla Regione Marche, dal Comune di Osimo, dalla Fondazione Don Carlo e dall'Istituto Campana. La stessa sarà allestita presso Palazzo Campana e saranno esposti oltre 100 dipinti e terminerà il mese di Ottobre 2016;

- la mostra richiamerà un maggiore flusso di turisti che faranno visita al centro storico della città di Osimo con importanti ricadute sugli aspetti economici ed occupazionali, mettendo in rilievo il valore dell'attività culturale ed il suo specifico apporto alla coesione sociale, all'identità regionale e allo sviluppo della collettività nel contesto urbano;

- il connubio cultura-turismo da sempre rappresenta uno dei motori dello sviluppo dell'economia locale e regionale in generale, capace di veicolare la crescita con "effetto moltiplicatore" in numerosi settori a partire dai servizi per coprire tutta la filiera turistica: alberghi, ristoranti, bar, altri esercizi, attività per il tempo libero ecc, con importanti ricadute anche a livello occupazionale.

- che diversi ristoranti, bar o altri esercizi commerciali dovranno organizzarsi per allestire o attrezzare le loro aree esterne con dehors e chioschi , anche per rendere più fruibile ed accogliente il centro storico;

I Consiglieri Comunali

Impegnano il Sindaco e la Giunta

- a sopprimere il "Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP)" in vigore;

- ad istituire un nuovo "Regolamento per il Canone per l'Occupazione Suolo ed Aree pubbliche"

- a disporre l'esenzione del nuovo canone Cosap, a tutti gli esercizi pubblici commerciali interessati, limitatamente al periodo Marzo - Ottobre 2016 , ovvero coincidente a tutto il periodo dell'allestimento della mostra "Cavallini-Sgarbi" , al fine di promuovere l'indotto turistico , culturale ed economico derivante dalla stessa.

I consiglieri comunali

Liste civiche Osimo

Dino Latini *D. Latini*
Sandro Antonelli *S. Antonelli*
Mario Araco *M. Araco*
Monica Bordoni *M. Bordoni*
Gilberta Giacchetti *G. Giacchetti*
Graziano Palazzini *G. Palazzini*
Antonio Scarponi *A. Scarponi*

Osimo, 22 febbraio 2016

Al Presidente del Consiglio
del Comune di Osimo

26 FEB 2016 05945

Mozione :sottoscrizione di un accordo finalizzato a regolamentare i rapporti di convivenza tra il centro sociale cucca e la sala del commiato siti entrambi in via dei tigli - Osimo

Premesso che

- ogni frazione del Comune di Osimo dispone di un centro sociale comunale o in autogestione, quale importante luogo per condividere attività sociali, ricreative, sportive, culturali finalizzate a fornire una vita di relazione a tutti coloro che lo frequentano. Gli stessi sono di carattere polifunzionale e forniscono servizi di assistenza di carattere integrativo alla vita domestica , offrendo attività ludico-ricreative volte a favorire la socializzazione, rivolto sia al bambino che all'anziano;

- Nella frazione di Padiglione, nello specifico, esiste un centro sociale denominato "centro cucca" autogestito da cittadini che attraverso investimenti personali hanno costituito, ormai da anni, un centro sociale polifunzionale a disposizione della collettività della frazione e di tutta la città di Osimo;

- Il centro "Cucca" , nel tempo, è diventato un importante punto di riferimento di sagre o appuntamenti sportivi annuali di interesse non solo cittadino ma anche regionale e nazionale, oltre che utilizzato settimanalmente per feste di compleanno o cene amatoriali tra amici.

- La disputa della Formula Challenge della città di Osimo, si disputa ormai da anni, nel mese di luglio, in quella zona e necessita, per questioni di sicurezza la chiusura della strada di via Tigli, come inoltre l'organizzazione della sagra della Gasolina, ormai alla xx edizione , che interessa tutta la città obbliga sono gli appuntamenti più importanti che il centro sociale organizza e che crea un importante presenza di persone provenienti da tutta la regione

Considerato che

- In data 21/10/2015 l'amministrazione comunale, senza né incontrare né informare i cittadini del territorio interessato, ha rilasciato l'autorizzazione, alla ditta individuale ONORANZE FUNEBRE RE UMBERTO e RE GIORDANO ad utilizzare l'unita immobiliare censita al foglio 56, mappale 339.338 ubicato in via Ticino a destinazione laboratorio artigianale quale "Sala del Commiato", sita di fronte al centro ricreativo "Cucca" in via dei tigli;

- la chiara diversità di oggetto sociale del Centro e dell'impresa onoranze funebre, ha fatto scaturire alla cittadinanza interessata la totale disapprovazione all'autorizzazione concessa;

- l'amministrazione dopo il rilascio della predetta autorizzazione, ha chiaramente aperto uno scenario diverso sul piano di rilascio delle autorizzazioni, permettendo così a tutte le altre imprese di onoranze funebri i Oismo di poter costruire ovunque una casa del commiato, senza tener conto delle varie realtà territoriali;

Preso atto che

- in data 9 dicembre 2015, il Presidente del centro "Cucca" ha richiesto un incontro pubblico con l'amministrazione comunale, e tutta la cittadinanza interessata per discutere sulla questione. In quell'occasione, oltre a diverse opportunità proposte all'imprenditore di onoranze funebri RE presente all'incontro, di costruire la sala del commiato in altri siti disponibili, lo stesso si era impegnato a stipulare un accordo tra le Parti interessate, che regolarizzi la convivenza delle due estreme realtà;

per quanto premesso

Si impegna il Sindaco e la giunta comunale

- a far sottoscrivere un accordo tra il centro sociale "Cucca" e la ditta individuale ONORANZE FUNEBRE di RE UMBERTO e RE GIORDANO, come da accordi verbali del 9 dicembre 2016, che **regolarizzi** i rapporti e la convivenza delle due realtà: una socio-ricreativa e l'altra funebre, mettendo ben in evidenza la volontà dell'imprenditore che realizzerà la sala del commiato di non ostacolare in alcun modo le attività ludico, ricreative, sportive che da anni contraddistinguono e caratterizzano il centro sociale "Cucca", al fine di tutelare e salvaguardare gli interessi ricreativo-sociali, culturali e sportivi oltre che della frazione anche di una intera città.

I consiglieri comunali
Liste civiche Osimo

Dino Latini

Sandro Antonelli


Mario Araco

Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

A series of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of each name.

Osimo, 22 febbraio 2016

Proposta di MOZIONE

- visto che il progetto per la realizzazione del parcheggio della scuola dell'infanzia di Passatempo è ancora fermo al maggio 2014, quando era già stato raggiunto un accordo per l'acquisto del terreno e si erano stabiliti i fondi necessari per realizzare l'opera;
- rilevato che nel frattempo da parte dei consiglieri comunali delle liste civiche si sono mantenuti i rapporti con i proprietari del terreno per la salvaguardia dell'accordo raggiunto;
- preso atto che vi è stata una raccolta di firme da parte delle famiglie interessate a cui il Comune non ha mai risposto;
- ritenuto necessario e urgente procedere alla realizzazione dell'opera;

Tutto quanto sopra, i sottoscritti consiglieri comunali

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad inserire a Bilancio una somma pari a 200 mila euro per garantire l'acquisto dell'area relativa all'opera del parcheggio della scuola dell'infanzia di Passatempo;

A prendere accordi con i proprietari dell'area di cui sopra per il passaggio di proprietà;

A riprendere il progetto relativo al parcheggio di cui sopra già redatto dall'ufficio lavori pubblici del Comune di Osimoo.

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni


Gilberta Giacchetti

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

Dino Latini

COMUNE DI OSIMOO
ARRIVI
09/03/2016 N. 7269



Presidente C.C.

Osimo, 06.03.2016

MOZIONE

Oggetto: **RIDUZIONE COSTI PER MENSA SCOLASTICA**

CONSIDERATO che il perdurare della crisi economica ha prodotto, e sta producendo, riflessi negativi sull'economia reale e sulle condizioni di vita e di lavoro di tante famiglie;

RILEVATO che la mensa scolastica è un servizio a domanda individuale molto richiesto dalle famiglie osimane), considerando che l'organizzazione scolastica in tutti i plessi del Comune prevede il tempo pieno e quindi il rimanere a scuola fino al pomeriggio;


TENUTO conto che gli aumenti dei pasti che la società ASSO che gestisce il servizio mensa per conto del Comune ha apportato dall'anno scorso (da un minimo del 2% ad un massimo del 28%) hanno messo in difficoltà molte famiglie soprattutto, quelle con 2 o più figli in età scolare, portando anche le famiglie a rinunciare a tale servizio come si evince dai dati forniti dalla società Asso: utenti mensa anno scolastico 2012/2013 n. 1457; utenti mensa anno scolastico 2013/2014 n. 1409; utenti mensa anno scolastico 2014/2015 n. 1101;

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA

a prevedere, nel Bilancio 2016 in corso di formazione, una agevolazione tariffaria dell' 80% sul costo del pasto, a partire dal secondo figlio fruitore (valida quindi per le famiglie nelle quali due o più figli usufruiscono del servizio); e gratuità del pasto dal terzo figlio in poi e per fascia di ISEE inferiore a 10.0000 euro.



Dino Latini 
Sandro Antonelli 
Mario Araco 
Monica Bordoni
Gilberta Giacchetti 
Graziano Palazzini
Antonio Scarponi

23 MAR 2016 09120

Al Sindaco di Osimo

Alla Presidente del Consiglio Comunale

Mozione

Vista la graduatoria comunale per l'assegnazione alloggi popolari emessa il 5 marzo 2016;

Considerato l'esiguo numero di osimani e italiani ammessi in graduatoria;

Ritenuto opportuno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, emanare un provvedimento che preveda una riserva di assegnazione delle case popolari a italiani e osimani;






tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri, propongono che il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale, ciascuno per quanto di competenza

deliberano

di assumere i provvedimenti per l'assegnazioni di case popolari a italiani e osimani in rapporto al numero delle stesse e degli aspiranti in graduatoria.

Osimo li 18.03.2016

I consiglieri comunali Gruppo Liste Civiche

DINO LATINI	
SANDRO ANTONELLI	
MARIO ARACO	
MONICA BARDOMI	
GILBERTA GIACCHETTI	
GRAZIANO PALAZZINI	
ANTONIO SCARPONI	

23 MAR 2016 09121

Al Sindaco di Osimo
Alla Presidente del Consiglio Comunale

Mozione

Vista la mozione sulla questione del PRG di Osimo e della sua attuazione dei relativi programmi pluriennali che è stata presentata dai consiglieri comunali delle liste civiche;

Preso atto che al 31 dicembre 2014 non si è deliberato la gradualità o il rinvio dell'aumento del ~~10~~³⁷% degli oneri di urbanizzazione;

Rilevato che ciò comporta un peso eccessivo per gli interessati anche alla luce del raffronto con i Comuni vicini;

Ritenuto che si possa rimodulare le modalità dell'aumento intervenuto del ~~10~~³⁷% degli oneri di urbanizzazione;

Rilevato che la presente proposta non riguarda quella già depositata relativa alla questione dell'ulteriore aumento degli oneri di urbanizzazione dal 1° gennaio 2016;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri, propongono che il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale, ciascuno per quanto di competenza


deliberano

di assumere i provvedimenti adeguati di rideterminazione dell'aumento degli oneri di urbanizzazione in vigore dal 1° gennaio 2015, con gradualità pluriennale del 3-5% annuo.

Osimo li 18.03.2016

I consiglieri comunali Gruppo Liste Civiche

DINO LATINI
SANDRO ANTONELLI
MARIO ARACO
MONICA BORDOMI
GILBERTA GIACCHETTI
GRAZIANO PALAZZINI
ANTONIO SCARPONI



25 MAR 2016 09344

Osimo, 06.03.2016

Al Sindaco

Alla Presidente del Consiglio Comunale

MOZIONE

Oggetto: **RIDUZIONE COSTI PER TRASPORTO SCOLASTICO**

CONSIDERATO che il perdurare della crisi economica ha prodotto, e sta producendo, riflessi negativi sull'economia reale e sulle condizioni di vita e di lavoro di tante famiglie;

RILEVATO che il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, con contributo delle famiglie

TENUTO conto che l'aumento della quota a carico della famiglia per il trasporto scolastico ha indotto molte famiglie a rinunciare a tale servizio, secondo i dati forniti dalla Parko, la società partecipata che gestisce il trasporto scolastico per conto del Comune;

VISTO che gli utenti sono stati nell'anno scolastico 2012/2013 pari a 581, nell'anno scolastico 2013/2014 pari a 647, nell'anno scolastico 2014/2015 pari a 469 (in quanto su 548 richieste ci sono state 79 rinunce, creando disagi alle stesse famiglie)

CONSTATATO che poche sono state le famiglie che hanno usufruito nell'anno scolastico 2014/2015 dello sconto come deliberato dalla Giunta in base allo scaglionamento ISEE (n.83 famiglie con sconto del 60% con ISEE fino a 10 mila euro; n. 43 famiglie con ISEE fino a 16,6 mila euro)

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO LISTE CIVICHE

IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA


a prevedere, nel Bilancio 2016 in corso di formazione, pur mantenendo gli sconti secondo gli scaglionamenti ISEE come previsti dall'Amministrazione, un ampliamento delle fasce ISEE fino 30.000 euro (stessi scaglionamenti ISEE utilizzati per le tariffe mensa) e una agevolazione tariffaria maggiore, a partire dall' 80% di sconto sul costo del trasporto scolastico per lo scaglione ISEE più basso, e gratuità dal secondo figlio in poi (valida quindi per le famiglie nelle quali due o più figli usufruiscono del servizio).

Dino Latini




Sandro Antonelli


Mario Araco




Monica Bordoni



Gilberta Giacchetti



Graziano Palazzini



Antonio Scarponi



Gruppo Consiliare
Liste civiche Osimo

16 APR 2016 N° 11927

Al Presidente del Consiglio
del Comune di Osimo

Al Sindaco del Comune di Osimo

MOZIONE: Realizzazione scuola primaria di secondo grado frazione San Biagio

I consiglieri comunali delle Liste Civiche

Premesso

Che le frazioni di San Biagio , Aspigo e S. Stefano hanno raggiunto una popolazione complessiva di oltre 4300 abitanti;

Che l'edilizia scolastica della predetta Area , è concentrata nella frazione di San Biagio, che attualmente si compone di una scuola d'infanzia e una primaria di primo grado, manca una struttura dedicata alla primaria di secondo grado;

Che fino al 2012 i ragazzini che uscivano dalla scuola primaria di primo grado del plesso di San Biagio, venivano dirottati alla primaria di secondo grado sita fuori dal Comune di Osimo e di appartenenza ad un altro Istituto Comprensivo, violando così il rispetto della normativa statale in materia di verticalizzazione scolastica;

Considerato

Che dal 2013, si è attivato un corso di primaria di secondo grado nella frazione di San Biagio, trovando spazi provvisori all'interno della struttura scolastica della primaria di primo grado;

Che l'allora governo locale aveva previsto la realizzazione di una nuova scuola media per San Biagio , Aspigo e Santo Stefano



**Gruppo Consiliare
Liste civiche Osimo**

Preso atto

Che quest' anno l'Istituto Comprensivo Bruno da Osimo - per il plesso di San Biagio ha avuto circa n. 38 iscritti, per il corso della primaria di secondo grado

Impegnano il Sindaco e la Giunta :

- A prevedere nel bilancio 2016 , tra le opere pubbliche da realizzare , anche l'ampliamento della struttura scolastica di San Biagio al fine di poter ospitare almeno due corsi completi di scuola primaria di secondo grado e permettere così l'attuazione della verticalizzazione scolastica;
- A redigere un cronoprogramma dell' opera pubblica da realizzare, al fine di conoscere le giuste tempistiche necessarie per la realizzazione della scuola;
- A mettere a disposizione temporaneamente, gli spazi liberi della scuola dell'infanzia, per ospitare tutti i ragazzi iscritti nel plesso, qualora non fosse possibile realizzare l' ampliamento della struttura per il prossimo AS 2016/2017;

Il Gruppo Consiliare
Liste Civiche Osimo

Dino Latini

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

[Handwritten signatures and initials over the list of names]

Osimo , 12 aprile 2015



Gruppo Consiliare
Liste civiche Osimo

16 APR 2016 N° 11929

Al Presidente
del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di Osimo

MOZIONE: Richiesta urgente redazione Accordo di Programma sul by pass del Padiglione

Premesso

- Che in fase di Bilancio Regionale 2010 la stessa Regione Marche , con allora Presidente alla II commissione Bilancio il consigliere Dino Latini , ha assegnato alla Provincia di Ancona fondi per un importo complessivo di € 2.750.000 ,00 con destinazione vincolata a finanziare il progetto preliminare della variante di Padiglione di Osimo della Strada Provinciale "Val Musone.

- Che è stato redatto un nuovo progetto preliminare sulla base quello già esistente nel PRG 2005, apportando ulteriori variazioni urbanistiche;

Tenuto conto

- Che sulla base del nuovo progetto preliminare bisogna procedere con gli adempimenti di natura espropriativa, attraverso una giusta comunicazione di avvio del procedimento, da inoltrare a tutti i proprietari interessati dalle aree di cessione con la quale non si è ancora definita un a procedura di cessione bonaria



**Gruppo Consiliare
Liste civiche Osimo**

Considerato

- che la realizzazione della variante di Padiglione di Osimo denominata "By Pass" consente di intervenire lungo un'arteria stradale di fondamentale importanza per le Marche, essendo ricompresa nella Dorsale Marche-Abruzzo-Molise e, permette di delineare una soluzione ai problemi dell'area urbana di Osimo in quanto il traffico che si snoda lungo Padiglione non ha solo valenza locale, ma è determinato da importanti assi di collegamento tra Ancona e l'entroterra marchigiano.

- Che con decorrenza 1 aprile 2016 alcune funzioni e risorse sono passate o sono in fase di passaggio, dalla Provincia alla Regione, in base alla Legge Delrio ed in attuazione della Legge Regionale 13/2015 in materia di Riordino delle funzioni delle Province, ed il timore è quello di "perdere" le risorse di 2 milioni 750 mila euro, destinati alla realizzazione del "By pass" dal 2010.

Tutto ciò premesso

Si impegna il sindaco e la giunta

- A procedere all'adozione del nuovo progetto preliminare di Variante Urbanistica predisposto dall'ufficio Tecnico Comunale Tecnico Comunale Area Urbanistica;

- A procedere agli adempimenti di natura espropriativa, attraverso una giusta comunicazione di avvio del procedimento, da inoltrare a tutti i proprietari interessati dalle aree di cessione con la quale non si è ancora definita un a procedura di cessione bonaria;

- A sollecitare alla Provincia lo schema di accordo di programma da approvare quanto prima in consiglio comunale, così da definire l'Accordo di Programma che, il Comune di Osimo e la Provincia di Ancona dovranno sottoscrivere per dare concretezza agli impegni assunti in merito alla realizzazione della variante di Padiglione di Osimo della Strada Provinciale "Val Musone" cosiddetto "Bypass", al fine di non rischiare di perdere le risorse al progetto destinate.



**Gruppo Consiliare
Liste civiche Osimo**

Il Gruppo Consiliare
delle Liste civiche di Osimo

Il Gruppo Consiliare
Liste Civiche Osimo

Dino Latini

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

04.13.30

Graziano Palazzini

Antonio Scarponi

Osimo , 14 aprile 2016

16 APR 2016 № 11930

Proposta di mozione

Preso atto che dal 2014 si doveva realizzare uno sgambatoio per cani nel parco urbano di Osimo Stazione;

Rilevato che ancora i lavori per il parco urbano devono partire ivi compresi quelli a carico della società Autostrade;

Ritenuto che l'opera è importante per la frazione e di un importo non elevato per il suo costo;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, propongono che il Consiglio Comunale, quale atto di indirizzo politico - amministrativo;

impegni

la Giunta Comunale a realizzare lo sgambatoio per cani nel parco urbano di Osimo Stazione.

Gruppo Consiliare Liste civiche

Sandro Antonelli

Dino Latini

Graziano Palazzini


Gilberta Giacchetti

Antonio Scarponi

Monica Bordoni

e

Mario Araco



Onu, 9. 4. 2016

16 APR 2016 N° 11931

Proposta di mozione

Preso atto che i cittadini di Santo Stefano da alcuni anni hanno chiesto di avere il parcheggio del cimitero locale;

Preso atto altresì che sembrano siano stati superati i problemi legati alla proprietà dell'area interessata;

considerato che l'opera è importante per la frazione di un importo non elevato per il suo costo;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, propongono che il Consiglio Comunale, quale atto di indirizzo politico - amministrativo;

impegni

la Giunta Comunale a realizzare il parcheggio del cimitero di Santo Stefano.



Alber. (Monica Borella)

Opposti (GILBERTA GIACCHETTI)

Alber. (GRADIANO PIZZINI)

Miscel


Com. P. V. 2016

16 APR 2016 N° 11932

Proposta di mozione


Preso atto che la strada di via Santo Stefano è chiusa al traffico per una frana del 2015;

Preso atto altresì che è necessario per sistemare la strada, per consentire il passaggio dei residenti e non;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, propongono che il Consiglio Comunale, quale atto di indirizzo politico - amministrativo;

impegni

la Giunta Comunale a realizzare la manutenzione straordinaria di via Santo Stefano per consentire la sua riapertura.




Albino (Cronaca)

GILBERTA GIACCHETTI



GRAZIANO PABZIN



Michele



PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

19 APR 2016

All'Ill.mo Sig. Sindaco della Città di Osimo
All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Osimo
e p.c. Ai Capi - gruppo Consiliari del Comune di Osimo

**Mozione – ex art. 46 del Regolamento Comunale –
Oggetto: Impianti a biogas nel territorio comunale di Osimo**

I sottoscritti David Monticelli e Sara Andreoli, Consiglieri Comunali - Gruppo "MoVimento 5 Stelle" Osimo,

premesse che:

con una precedente interrogazione prot. N. 29878 del 29 settembre 2014, i menzionati consiglieri comunali del M5S, tra i vari quesiti posti, chiedevano anche di conoscere le intenzioni e l'impegno preventivo dell'Amministrazione Comunale a tutelare gli interessi della collettività e dell'Istituzione Comune, qualora l'Autorità Giudiziaria avesse proceduto ad eventuali rinvii a giudizio a seguito dell'indagine penale denominata "Green Profit";

dalle notizie di stampa si è recentemente appreso che la Procura della Repubblica di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio di numerosi soggetti e società coinvolte, che il processo penale è alle fasi preliminari e che ci sono già state numerose richieste di costituzione di parte civile;

considerato che

- hanno già chiesto la costituzione di parte civile, e sono state ammesse, la Regione Marche, il GSE, l'Unione Nazionale Consumatori, Italia Nostra, WWF, i comuni di Corridonia, Loro Piceno e Camerata Picena;
- il Comune di Osimo è quello, in assoluto nella regione, col maggior numero di impianti sotto procedimento, in quanto entrambi gli impianti presenti risultano coinvolti sia a livello societario che di soggetti collegati;
- che per l'udienza del 13 aprile 2016 è stato disposto il rinvio al prossimo giugno;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- in quanto portatori di un interesse diffuso, ad attivarsi con sollecitudine per la costituzione di parte civile nel citato procedimento penale, a tutela dei cittadini rappresentati e della stessa Istituzione Comunale, analogamente a quanto già fatto da numerose altre istituzioni.

Si allega la precedente interrogazione del 24.09.2014. Si vedano inoltre i seguenti link ANSA e stampa:

http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/01/22/biogas-gup-ammette-8-parti-civili_620a0690-b85f-4a7f-a1ec-883c05b518e4.html

<http://www.marchenotizie.info/argomenti/centrali-biogas>

19 APR 2016 N° 12135

I consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle di Osimo

David Monticelli

Sara Andreoli

Osimo, 16/04/2016

David Monticelli
Sara Andreoli



All'Ill.mo Sig. Sindaco della Città di Osimo

All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Osimo

e p.c. Ai Capi - gruppo Consiliari del Comune di Osimo

Interrogazione - ex art. 41 del Regolamento Comunale -

Oggetto: Impianti a biogas nel territorio comunale di Osimo

I sottoscritti David Monticelli e Sara Andreoli, Consiglieri Comunali - Gruppo "MoVimento 5 Stelle" Osimo,

premessi che:

nel territorio del Comune di Osimo sono stati costruiti due impianti a biogas della potenza di circa 1 mgw elettrico ciascuno e che il Comune di Osimo è l'unico nelle Marche ad avere sul proprio territorio due impianti costruiti e messi in esercizio, tra l'altro anche a distanza ravvicinata tra loro;

considerato che:

- il Movimento 5 Stelle sia a livello osimano, che a livello regionale e nazionale ha sempre seguito le problematiche legate alle autorizzazioni degli impianti a biogas, evidenziandone le criticità;
- gli impianti in questione sono entrati in esercizio rispettivamente a marzo 2012 (Covalm Biogas) e dicembre 2012 (Green Farm, anche se le opere non risultavano allora completate e non lo sono neanche oggi);
- gli stessi impianti sono stati oggetto di forti timori e proteste da parte di numerosi cittadini;
- i procedimenti autorizzativi sono stati oggetto di ricorso di fronte alla Magistratura amministrativa;
- il ricorso che interessa l'autorizzazione dell'impianto Covalm non è stato ancora trattato nel merito dal TAR Marche;
- in precedenza vi era stato anche un importante pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza 93/2013) sulla illegittimità della Legge Regionale 3/2012 e delle linee guida della medesima palesemente in contrasto con la Direttiva Europea;
- per quanto riguarda l'autorizzazione dell'impianto Green Farm, dopo due ordinanze cautelari (Consiglio di Stato n. 4184/2013 e n. 798/2014) nei giorni scorsi è stata emessa sentenza definitiva da parte dello stesso Consiglio di Stato n. 4729/2014 che ne ha decretato il definitivo annullamento;
- è stata avviata un'importante indagine dalla Procura della Repubblica di Ancona nella quale risultano coinvolti numerosi soggetti (persone fisiche e società), e gli impianti sorti nel territorio del Comune di Osimo risultano coinvolti entrambi;
- a seguito della fase di conclusione delle indagini sono stati disposti provvedimenti cautelari preventivi, quali sequestri di beni in capo a persone fisiche e società e da recenti notizie di stampa i citati provvedimenti cautelari sono stati in larga parte riconfermati dal Tribunale del riesame;

- di conoscere se anche per l'impianto Covalm Biogas risulta prestata analoga garanzia fidejussoria a favore del Comune di Osimo ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché di quanto disposto dalle Linee Guida nazionali, di cui al D.M. 10 Settembre 2010,

I consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle di Osimo
David Monticelli
Sara Andreoli

David Monticelli
Sara Andreoli

Si richiede l'iscrizione della presente interrogazione all'O.d.g. del primo Consiglio Comunale utile, stante l'urgenza e l'estrema rilevanza dei possibili sviluppi in ambito giudiziario, e la necessità di tutelare l'istituzione del Comune di Osimo da eventuali ripercussioni.

Si chiede, infine, data l'estrema delicatezza delle problematiche, che il Consiglio Comunale sia tenuto costantemente informato sugli sviluppi della vicenda.

Osimo, 29 settembre 2014

I consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle di Osimo
David Monticelli
Sara Andreoli

David Monticelli
Sara Andreoli



Gruppo Consiliare
Liste civiche Osimo
Proposta di mozione

Preso atto delle ripetute richieste del presidente pro-tempore Grimani Buttari di Osimo sul tema dell'unificazione delle case di riposo presenti sul territorio della città;

Considerato che è opportuno esaudire le richieste dello stesso presidente;

Considerate che vi sarebbero i presupposti per procedere alla unificazione delle case di riposo o almeno la massima integrazione possibile fra le stesse;

Preso atto che nel corso degli ultimi 14 anni si sono succedute varie posizioni da parte degli stessi enti fra cui quella del Comune di Osimo a "guida" liste civiche e che la questione potrebbe essere definitivamente superata con l'accoglimento della proposta del presidente della Grimani Buttari;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, propongono che il Consiglio Comunale, quale atto di indirizzo politico - amministrativo;

impegni

la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale affinché, coinvolgano tutti i soggetti interessati a procedere alla valutazione di uno studio di fattibilità, da far redigere alla parte più diligente, per la fusione delle tre case di riposo osimane, nonché agli altri atti necessari per il conseguimento dell'obiettivo finale della predetta fusione.

Osimo, 17 aprile 2016.

Sandro Antonelli
Dino Latini
Graziano Palazzini
Gilberta Giacchetti
Antonio Scarponi
Monica Bordoni e
Mario Araco



Gruppo Consiliare
Liste civiche Osimo
Proposta di mozione

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

20 APR 2016 N° 12316

Preso atto del successo della mostra Sgarbi Cavallini;

Preso atto che da anni si sta cercando di aprire ai visitatori le grotte dell'istituto Campana, come in via sperimentale è già avvenuto;

Ritenuto opportuno procedere all'apertura delle predette grotte almeno durante il periodo della mostra di cui sopra;

Considerato che il progetto dell'apertura della rete sotterranea delle grotte di Osimo è stato avviato dal 2007 e dovrà proseguire nel corso del tempo per tappe successive;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, propongono che il Consiglio Comunale, quale atto di indirizzo politico - amministrativo;

impegni

la Giunta Comunale affinché, coinvolga l'istituto Campana e la Asso azienda speciale, per l'apertura e la visita al pubblico delle grotte del predetto istituto Campana.

Sandro Antonelli

Dino Latini

Graziano Palazzini

Gilberta Giacchetti

Antonio Scarponi

Monica Bordoni e

Mario Araco



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000001295)

**OGGETTO:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale e dettato la relativa disciplina;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. n. 68 del 02.05.2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014 convertito in L. n. 80 del 23.05.2014;

VISTO l'art. 1, commi 10 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della IUC;

RITENUTO pertanto di dover adeguare alle norme sopravvenute il regolamento IUC già approvato con delibera C.C. n. 44 del 31.07.2014 ed effettuare un coordinamento con le disposizioni regolamentari previgenti come da testo allegato e per le parti indicate in grassetto, riscontrabile nei seguenti articoli:

- Parte Prima "Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale IUC": art. 1, comma 2 – art. 2, comma 1



- Parte Seconda "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria":
art. 1, comma 4 – art. 3, comma 2 – art. 4, comma 2 – art. 5, comma 5 – art. 6, comma 3 – art. 11, comma 1 – art. 15, comma 2 – art. 16, comma 6 – art. 20, commi 1, 2 e 3 – art. 24, commi 1 e 2


- Parte Terza "Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)": art. 1, comma 1 – art. 2, comma 1 – art. 8, commi 2 e 3 – art. 10, comma 1 – art. 12, comma 6 – art. 15, commi 1, 2, 3, 4 – art. 16, commi 1, 2, 3 – art. 17, comma 3 – art. 19, commi 1 e 2

- Parte Quarta "Regolamento Componente TARI": art. 10, commi 4 e 5 – art. 11, commi 1, 2, 3, 4 – art. 12, comma 2 – art. 14, comma 4 – art. 16, commi 4 e 5 – art. 17, comma 6 – art. 23, comma 1 – art. 25, commi 3, 4, 5 – art. 32, commi 1, 2, 5 – art. 33, art. 1 e 2 – art. 37, commi 1 e 2 – art. 41, comma 1 e 2;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.



52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 con D.M. del 01/03/2016 è stata differita al 30/04/2016;

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi D.ssa Chiara Agostinelli; 

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Ivana Battistoni; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;




VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

DELIBERA

1. Di adottare al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) le modifiche necessarie per l'adeguamento dello stesso alla normativa sopravvenuta riscontrabili nei seguenti articoli ed evidenziate in grassetto:
2. - Parte Prima "Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale IUC": art. 1, comma 2 – art. 2, comma 1
3. - Parte Seconda "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria": art. 1, comma 4 – art. 3, comma 2 – art. 4, comma 2 – art. 5, comma 5 – art. 6, comma 3 – art. 11, comma 1 – art. 15, comma 2 – art. 16, comma 6 – art. 20, commi 1, 2 e 3 – art. 24, commi 1 e 2
4. - Parte Terza "Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)": art. 1, comma 1 – art. 2, comma 1 – art. 8, commi 2 e 3 – art. 10, comma 1 – art. 12, comma 6 – art. 15, commi 1, 2, 3, 4 – art. 16, commi 1, 2, 3 – art. 17, comma 3 – art. 19, commi 1 e 2
5. - Parte Quarta "Regolamento Componente TARI": art. 10, commi 4 e 5 – art. 11, commi 1, 2, 3, 4 – art. 12, comma 2 – art. 14, comma 4 – art. 16, commi 4 e 5 – art. 17, comma 6 – art. 23, comma 1 – art. 25, commi 3, 4, 5 – art. 32, commi 1, 2, 5 – art. 33, art. 1 e 2 – art. 37, commi 1 e 2 – art. 41, comma 1 e 2;
6. Di approvare conseguentemente il regolamento IUC nel testo definitivo di cui all'allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;



7. Di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 01.01.2016;
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
9. Di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I U C"**

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

pag. 3

PARTE SECONDA

Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria

pag. 4

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI:
(Tributo sui servizi indivisibili)

pag. 19

PARTE QUARTA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI:
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti).

pag. 25

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC).
2. Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

ART. 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e nel rispetto della L. 212/2000 "Statuto del Contribuente" viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda l'IMU:
 - 1) **coordinamento normativo e regolamentare della disciplina IMU con la legge n° 208/2015 del 28/12/2015**
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 - c) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ARTICOLI	PAGINE
1. - Oggetto	5
2. - Presupposto dell'imposta	5
3. - Esclusioni	5
4. - Esenzioni	6
5. - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	7
6. - Base imponibile dei fabbricati iscritti al catasto e dei terreni agricoli	7
7. - Soggetti attivi	8
8. - Soggetti passivi	8
9. - Definizione di fabbricato	9
10. - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	9
11. - Base imponibile per unità immobiliari concesse in comodato, fabbricati di interesse storico e per fabbricati dichiarati inagibili	10
12. - Aree fabbricabili	11
13. - Base imponibile delle aree edificabili	11
14. - Aree fabbricabili divenute inedificabili	12
15. - Definizione di terreno agricolo	12
16. - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	12
17. - Versamenti	13
18. - Dichiarazioni	14
19. - Accertamento e liquidazione dell'imposta	15
20. - Sanzioni ed interessi	15
21. - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	16
22. - Riscossione coattiva	16
23. - Rimborsi	17
24. - Contenzioso	17
25. - Funzionario Responsabile	17
26. - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili	17
27. - Rinvio	18
28. - Entrata in vigore	18

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, **con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede alcune modifiche all'Imposta Unica Comunale "IUC" rispetto alla L. 147/2013.**
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, salve le ipotesi di esclusione ed esenzione previste dalla legge.

ARTICOLO 3 ESCLUSIONI

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste;
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 iscritti in Catasto con le categorie A/6 e D/10, ovvero, indipendentemente dalla categoria catastale, per i quali sia stata richiesta e l'Agenzia Delle Entrate abbia messo in atti la annotazione di sussistenza dei requisiti di ruralità, come previsto dal comma 14-bis del D.L. 201/2011 e ss.mm. ;

g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 D.L. 201/2011) comma 9bis e ss.mm.;

3. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica per i fabbricati rurali diversi da quelli di cui alla lettere e) del comma 2 del presente articolo

ARTICOLO 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) - i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;

4. In ogni caso la esenzione prevista al precedente comma 3, lettera i) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 153/99.
5. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
6. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 5), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del D.L. n. 1/2012 – art. 91 bis-
7. Le esenzioni di cui al presente articolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.
3. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nel seguente elenco:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92. Il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l'esperimento della procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994 (sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha risolto il contrasto interpretativo sorto sulla norma).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Osimo viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e

terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata dello stesso.

ARTICOLO 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Tali date hanno valenza solo nel caso in cui il fabbricato non sia ancora stato iscritto al catasto, poichè l'iscrizione al catasto fabbricati costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e quindi assoggettabile all'imposta prevista per tale specie d'immobile.

ARTICOLO 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC.

ARTICOLO 11

BASE IMPONIBILE PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO, FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/IUC.
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili* e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, corredata da perizia tecnica e idonea documentazione.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono pertanto considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 90 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 90 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta.

* NEL "TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA" – D.P.R. 380/2001 - IL CONCETTO DI INABITABILITÀ È RICOMPRESO NEL CONCETTO GENERALE DI INAGIBILITÀ

ARTICOLO 12 AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte degli Enti e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli a titolo Principale (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Il Dirigente del Dipartimento del Territorio, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

ARTICOLO 13 BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria, il comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse.
4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i fabbricati iscritti in catasto quali "edifici collabenti", ancorché sprovvisti di rendita catastale, l'imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è costituito dal valore venale in comune commercio derivante dalle potenzialità edificatorie proprie dell'area sulla quale insistono.

ARTICOLO 14

AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 01/01/2014.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dall'adozione delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta fino all'adozione della delibera del Consiglio Comunale relativa alla variante al Piano Regolatore Generale.
4. Qualora un'area sia stata inclusa in una variante al Piano Regolatore Generale adottata, ma venga riclassificata dal Comune come zona agricola in dipendenza dei rilievi formulati dall'ente superiore che coordina e controlla gli atti di programmazione urbanistica, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata a partire dall'adozione del nuovo strumento urbanistico. Non si dà luogo ad alcun rimborso se l'area è stata oggetto di compravendita nel periodo di tempo intercorrente tra l'adozione del nuovo strumento urbanistico e la sua approvazione definitiva.
5. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
6. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
7. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 4 del presente articolo.

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ARTICOLO 16

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
4. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
6. **La finzione giuridica opera a condizione che:**
 - a) **sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;**
7. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 18 del presente regolamento, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società); l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.); l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

ARTICOLO 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda al totale di quello dovuto dagli eredi. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dello stesso anno e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 31 dicembre 2013.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Se il versamento avviene successivamente alla scadenza ma entro un anno dalla omissione od errore, si applicano le disposizioni previste dall'Art. 13 del D.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
8. Il versamento dell'imposta, è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con il decreto di cui al comma precedente.

ARTICOLO 19 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss. mm.
4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
5. Non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.

ARTICOLO 20 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e n. 158/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'omesso o insufficiente o parziale versamento della imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento della imposta non versata o tardivamente versata. **Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.**
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di variazione nei casi previsti, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. **In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.**
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo art. 26, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.

ARTICOLO 21

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; inoltre l'importo non può più essere rateizzato.

ARTICOLO 22

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; resta ferma la possibilità di procedere a riscossione coattiva in forma diretta da parte del comune sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure di affidare la riscossione coattiva ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 16,53.
4. La disposizione di cui al punto tre non si applica qualora il credito dell'ente derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 23 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 21, comma 2, salvo quanto disposto all'art. 14, comma 5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad € 10,33, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi.

ARTICOLO 24 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.546/92, **156/2015** e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.**

ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ad ree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 26 ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

ARTICOLO 27 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm., alla legge 28 dicembre 2015 n.208, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 e ss.mm." Statuto dei diritti del contribuente" e i regolamenti vigenti alla data del 1 gennaio 2016, oltre a tutte le altre disposizioni normative vigenti alla data del 1 gennaio 2016 comunque applicabili all'imposta.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

Art. 1 - Oggetto	20
Art. 2 - Presupposto impositivo	20
Art. 3 - Base imponibile	20
Art. 4 - Decorrenza del tributo	20
Art. 5 - Indicazione analitica dei Servizi indivisibili	20
Art. 6 - Determinazione delle aliquote	21
Art. 7 - Soggetto attivo	21
Art. 8 - Soggetti passivi	21
Art. 9 - Esenzioni	21
Art. 10 - Riduzioni	21
Art. 11 - Dichiarazione	22
Art. 12 - Versamento e riscossione del tributo	22
Art. 13 - Somme di modesto ammontare	22
Art. 14 - Funzionario Responsabile del Tributo	24
Art. 15 - Accertamento e liquidazione di imposta	23
Art. 16 - Sanzioni ed interessi	23
Art. 17 - Rimborsi	23
Art. 18 - Riscossione coattiva	24
Art. 19 - Contenzioso	24
Art. 20 - Norme transitorie e finali	24

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Osimo, a norma dell'art. 1, **L. 28 dicembre 2015, n. 208** (di seguito "Legge"), stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ART. 3 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm..

ART. 4 – DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5 – INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Annualmente, con deliberazione del consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:
 - personale
 - acquisto di beni e servizi
 - fitti e noleggi
 - trasferimenti
 - interessi passivi
 - quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (TUEL).
3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 5.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 5, alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 7 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Osimo sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 8 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9 – ESENZIONI

1. Sono estese al tributo per i servizi indivisibili (TASI) le esenzioni previste per l'IMU e specificate all'art. 4, commi 1, 3 e 4 della parte seconda del presente regolamento, disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria.

Art. 10 – RIDUZIONI

1. Sono previste riduzioni per le seguenti fattispecie:
 - a) abitazioni con unico occupante: 20% di riduzione su possessore con ISEE non superiore ad € 12.000,00; 10% di riduzione su occupante con ISEE non superiore ad € 12.000,00 (purchè non ricada nell'ipotesi sub art. 8, comma 2).

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 20%.
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: 20% di riduzione su possessore con ISEE non superiore ad € 12.000,00; 10% di riduzione su occupante, con ISEE non superiore ad € 12.000,00 (purchè non ricada nell'ipotesi sub art. 8, comma 2).

ART. 11 – DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.

ART. 12 – VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. Come l'I.M.U., la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il versamento della TASI è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241.
3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Osimo.
4. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in 2 rate con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Se il versamento avviene successivamente alla scadenza ma entro un anno dalla omissione od errore, si applicano le disposizioni previste dall'Art. 13 del D.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 13 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 15

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss. mm.
4. Non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.

ARTICOLO 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e n. 158/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'omesso o insufficiente o parziale versamento della imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento della imposta non versata o tardivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di variazione nei casi previsti, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.

ARTICOLO 17

RIMBORSI

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 16, comma 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. **Non si da luogo al rimborso di importi inferiori ad € 10,33, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.**
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi.

ART. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; resta ferma la possibilità di procedere a riscossione coattiva in forma diretta da parte del comune sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, oppure di affidare la riscossione coattiva ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97.
3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare della tassa, maggiorata delle sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 16,53.
4. La disposizione di cui al punto tre non si applica qualora il credito dell'ente derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 19 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.546/92, **156/2015** e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.**

ART. 20 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

PARTE QUARTA
REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI"
TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI

INDICE

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	27
ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	27
ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	28
ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	28
ART. 5. SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DELLA TARI	28
ART. 6. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	29
ART. 7. SOGGETTI PASSIVI	29
ART. 8. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	30
ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO	30
ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERITI AL PUBBLICO SERVIZIO	31
ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	32
ART. 12. COSTO DI GESTIONE	33
ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	33
ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	33
ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	34
ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	34
ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	34
ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	35
ART. 19. CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	35
ART. 20. SCUOLE STATALI	36
ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO	36
ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE	36
ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	37
ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	37
ART. 25. RIDUZIONI PER RECUPERO	37
ART. 26. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	38
ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	38
ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	38
ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	39
ART. 30. POTERI DEL COMUNE	39
ART. 31. ACCERTAMENTO	40
ART. 32. SANZIONI	41
ART. 33. RISCOSSIONE	41
ART. 34. INTERESSI	42
ART. 35. RIMBORSI	42
ART. 36. SOMME DI MODESTO AMMONTARE	42
ART. 37. CONTENZIOSO	42
ART. 38. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	42
ART. 39. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	42
ART. 40. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	43
ART. 41. DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2016	43

ALLEGATI

ALL. A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALL. B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ALL. C: REGOLAMENTO CAMPAGNA "INSIEME PER RICICLARE DI PIÙ" – ASTEA S.P.A.

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - k) i rifiuti da attività commerciali;
 - l) i rifiuti da attività di servizio;
 - m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico (kd massimo di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli art. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del medesimo art. 185, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5. SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DELLA TARI

1. La tassa sui rifiuti (Tari) è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Nelle more dell'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito in attuazione dell'art. 13 del D.L. n° 150 del 30.12.2013 convertito in legge n° 15 del 27.2.2014, la gestione della tassa sui rifiuti è affidata alla società ASTEA SpA soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti (TARES).

ART. 6. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale, o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, nonché i parcheggi gratuiti dei supermercati, le aree di manovra di stabilimenti industriali, etc.;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ART. 7. SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
5. Qualora sia documentata, per una porzione di superficie, una contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili per qualità o in generale di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio (inclusi i pericolosi), dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, quest'ultima è calcolata forfettariamente applicando alla superficie della suddetta porzione, ivi comprese le superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati con tale reparto produttivo, i coefficienti riportati in tabella distinti per categoria di attività. Per attività non riportate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

N.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	%
1	Gommisti	60%
2	Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	40%
3	Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri-tornitori-carpentieri)	45%
4	Lavanderie, tintorie, stirerie	30%
5	Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali	30%
6	Produzioni alimentari in genere (panifici, pasticci, pasticcerie, pescherie, macellerie)	30%
7	Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978)	30%

8	Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, vulcanizzatori, fonderie, produzione materie plastiche e gomma, ceramiche e smalterie	45%
9	Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	40%
10	Riparazione installazione radio – tv elettrodomestici, elettricisti, frigoristi	20%
11	Produzione di abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzieri	20%
12	Cantine vinicole e caseifici	50%
13	Laboratori fotografici ed eliografie	40%
14	Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	10%
15	Strutture ospedaliere – sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie degli immobili è determinata:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998;
- b) per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 12. COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Il Piano Finanziario e la relazione sono approvati dal Consiglio Comunale o da altre autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- A partire dal 2018 nella determinazione dei Costi ci si dovrà avvalere anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi della L. 208/2015.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
 4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata in conformità al Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui

alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della L.147/2013 e s.m., dalla L. 221/2015 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, potranno essere previsti sistemi incentivanti per la raccolta differenziata e per il compostaggio riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Alle unità immobiliari dichiarate dal contribuente quali pertinenze, ai sensi dell'art. 817 cc, dell'abitazione principale e ubicate ad una distanza in linea d'area inferiore a 200 metri, purché classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 e nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale, è riservato lo stesso trattamento tributario previsto per l'abitazione principale. Per "abitazione principale" si intende l'unità immobiliare ove il nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
5. Per le unità immobiliari nelle quali è offerto servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast), il contribuente presenta copia della denuncia di inizio attività (segnalazione certificata di inizio attività) trasmessa al Comune.

ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico

e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di due unità fino a 100 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), tre oltre 100 mq.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
6. Per le unità immobiliari nelle quali è offerto servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast), il numero dei componenti è fissato pari al numero dei posti letto resi disponibili e dichiarati dal contribuente.

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq e classificate come unità locale nella visura camerale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20. SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero) e 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

22. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni di **residenza** con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %. Sono escluse da tale riduzione le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile che hanno indicato nell'autocertificazione un numero di componenti pari ad uno. In tal caso la tariffa è dovuta per intero;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi, all'anno, all'estero: riduzione del 20%
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, con riconoscimento dei requisiti di ruralità, tramite inserimento annotazione negli atti catastali dell'avvenuta richiesta di ruralità ex D.L. 70/2011 e D.L. 201/2011: riduzione del 30 %.
 - e) **per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

ART. 25. RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Per le utenze non domestiche la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai

rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Per le utenze non domestiche il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della superficie tassabile.

A questo proposito si stabilisce che:

- a) la riduzione applicata alla parte variabile della tariffa dipende dal rapporto tra la quantità effettivamente avviata al recupero nel medesimo anno e la quantità teorica di rifiuti prodotta pari al coefficiente di produttività della specifica categoria (kd massimo di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) moltiplicato per la superficie soggetta, come segue:
 - sconto del 15% per rapporti superiori al 15% e fino al 30%
 - sconto del 30% per rapporti superiori al 30% e fino al 45%
 - sconto del 45% per rapporti superiori al 45% e fino al 60%
 - sconto del 60% per rapporti superiori al 60% e fino al 75%
 - sconto del 75% per rapporti superiori al 75%
 - b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggi avviati al recupero.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (dichiarazione MUD dell'anno precedente).
 5. I dati comunicati nei termini di cui al precedente comma sono utilizzati sia per il calcolo della riduzione relativa all'anno d'imposta precedente sia per il calcolo della riduzione in acconto relativa all'anno d'imposta in corso.

ART. 26. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza maggiore di 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata la maggiore tra di esse.

ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate al fine delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti, ovvero della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.lgs. 5.2.1997, n° 22 e del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo o agli uffici comunali oppure può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione a fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 30. POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 31. ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o per il tramite dell'Ente Gestore, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il

termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali o 12 mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32. SANZIONI

1. In caso di omesso insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. **Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.** Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. **In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.** Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm. ed ii ed al D.Lgs. 158/2015.

ART. 33. RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto - in base alle dichiarazioni - inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e addizionale provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate bimestrali, scadenti al 28 febbraio, al 31 maggio, al 30 settembre e al 30 novembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Ai fini del versamento del tributo, gli inviti di pagamento conterranno i modelli F24 di pagamento precompilati.**
E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, previa adozione di specifico atto deliberativo, di ridefinire i termini di scadenza delle rate, qualora i termini di approvazione del bilancio preventivo siano prorogati dal legislatore oltre il termine del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. **Il versamento della TARI è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241.**
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 31.

ART. 34. INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 36. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva mediante ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,33 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 10,33 euro per anno d'imposta.

ART. 37. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.546/92, 156/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

ART. 38. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

ART. 39. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 41. DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2016

1. Per l'anno 2016, il contribuente riceverà:
 - un invito di pagamento dell'importo in "acconto" calcolato con le tariffe 2015 suddiviso in tre rate aventi scadenza:
 - 1^ RATA di "acconto", scadenza 15 maggio 2016
 - 2^ RATA di "acconto", scadenza 31 luglio 2016
 - 3^ RATA di "acconto", scadenza 30 settembre 2016
 - Il contribuente può effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016.
 - un invito di pagamento dell'importo a "saldo", calcolato a conguaglio con le tariffe 2016, avente scadenza 30 novembre 2016.
2. Ai fini del versamento del tributo, gli inviti di pagamento conterranno i modelli F24 di pagamento precompilati.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

CITTA' DI OSIMO



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE NR. 9/2016

Osimo, 12/04/2016

Si è riunito in data 12/04/2016 alle ore 17:30 il Collegio dei Revisori del Comune di Osimo nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/08/2015, esecutiva in pari data.

Il Collegio è formato da:

- Rag. Roberto Paradisi – Presidente
- Dr. Walter Galasso – Componente
- Dr. Umberto Massei – Componente

Tutti i componenti sono presenti.

Oggetto della presente deliberazione:


**Parere sulla proposta di modifica del Regolamento
per l'Imposta Unica Comunale "IUC"**

Il Collegio dei Revisori

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 1295/2016 di modifica del regolamento per l'imposta unica comunale IUC nelle tre componenti IMU – TASI – TARI;

Esaminato lo schema di provvedimento di modifica della IUC nei regolamenti che lo compongono riguardanti IMU – TASI – TARI, riformulato con le modifiche proposte dall'Ufficio Tributi;

Osservato che la proposta di modifica esaminata riguarda l'adeguamento dei richiamati regolamenti alla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nonché l'aggiornamento con altre norme statali, Legge n. 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale), D.Lgs. n.



156/2015 (misure per la revisione degli interpelli e del contenzioso tributario), D.Lgs. n. 158/2015 (revisione del sistema sanzionatorio) e disposizioni di coordinamento;

Rilevato che le modifiche introdotte nei testi dei regolamenti dall'Ufficio Tributi sono evidenziate in grassetto e nella proposta di delibera consigliare in esame n. 1295/2016 sono elencati gli articoli e commi modificati;

Preso atto che per le modifiche proposte l'Ufficio Tributi non ha variato il Piano Economico Finanziario – TARI non comportando esse diminuzioni di gettito comunicate dal gestore Astea S.p.A.;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Dott. ssa Chiara Agostinelli, Responsabile dell'Ufficio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile della Rag. Ivana Battisoni, Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 239 del TUEL

ESPRIME

parere favorevole sullo schema di regolamento dell'Imposta Unica Comunale nelle tre componenti di regolamento concernenti IMU – TASI – TARI come redatto dal competente ufficio comunale nel testo allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 1295/2016.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 19:20.


IL COLLEGIO DEI REVISORI


Il Presidente

Rag. Roberto Paradisi

Dr. Walter Galasso

Dr. Umberto Massei





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato con Legge n. 147/2013 e s.m., e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, che ha reso permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e dalla Legge 208/2015;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:



- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO che a decorrere dall'anno 2014, inoltre, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8° del predetto articolo 13 del D.L. 201/2011, in ossequio all'art. 1, comma 708 L. 147/2013, nonché sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/2013);

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 153/1999;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;



VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2015 di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, c. 380 della Legge n. 228/2012:

- 1) l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);
- 2) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
 - a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;
 - b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune) quale quota variabile, è versata a favore del Comune;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo, regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);

DATO ATTO che con successive deliberazioni verranno approvate le proposte al Consiglio Comunale relative alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) e all'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) per l'anno 2016;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):



"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.";

DATO ATTO che la somma delle aliquote applicate per la TASI e per l'IMU rientra nei parametri fissati dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015):

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:


"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

VISTO l'art. 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013, il quale stabilisce che:

"Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", pertanto entro il 30.04.2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



DATO ATTO che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 con D.M. del 01/03/2016 è stata differita al 30/04/2016;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il T.U.E.L. Legge n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. F);

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Chiara Agostinelli; *Chiara Agostinelli*

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria/Finanze Rag. Ivana Battistonj; *Ivana Battistonj*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" anno 2016, come di seguito riportato:

ALIQUOTA dello 0,40 per cento:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

ALIQUOTA dello 0,76 per cento:

- a) per gli immobili di cui all'art. 8 comma 4, del D. Legislativo 30/12/1992, n. 504 relativamente gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- b) relativamente ai soggetti passivi di unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, nel numero massimo stabilito dalla vigente normativa, che vengono locate mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza anagrafica;



c) per i terreni agricoli non esenti;

ALIQUOTA dello 0,80 per cento:

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distinti nelle categorie C1, C3, C4, C5;

ALIQUOTA dello 0,84 per cento:

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distinti nelle categoria D con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014, di quelli appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, cambio e assicurazione";

ALIQUOTA dello 0,96 per cento:

- per le aree fabbricabili;

ALIQUOTA dell'1 per cento:

- a) per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e Studi privati";
- b) relativamente a tutte le altre fattispecie di immobili residuali;

ALIQUOTA dell'1,06 per cento:

a) per gli immobili appartenenti alla Cat. D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni" ;
Il contribuente, per poter usufruire di aliquote ridotte, esenzioni e/o detrazioni, deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini ordinari, apposita dichiarazione;

2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;


3. Di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07.1977 n. 616;

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;



6. Di disporre l'invio della deliberazione tariffaria in oggetto al Ministero delle Economie e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità all'art. 13, c. 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;

7. Di dichiarare, sempre a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) unitamente all'imposta municipale propria (IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle




addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in base al comma 669 della Legge 147/2013, La TASI non si applica:
 - alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;



- nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70% stabilita dal comune nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 31.07.2014;
- negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;



– ai sensi del comma 679 della Legge 147/2013, il Comune, con il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 31.07.2015, ha previsto agevolazioni a favore delle seguenti tipologie di immobili:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO il comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 5 del Regolamento comunale IUC – parte terza disciplinante la componente TASI, rinvia alla deliberazione annuale di determinazione delle aliquote del tributo stesso, l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

VISTA l'elencazione analitica dei predetti servizi, riportata all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1, comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art.1, comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*



Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

DATO ATTO che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016, con D.M. del 01.03.2016, è stata differita al 30.04.2016;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO opportuno indicare l'aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile per il rispetto dei vincoli di cui all'art 1, comma 677 della Legge di stabilità 2014;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Chiara Agostinelli;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Ragioneria/Finanze Rag. Ivana Battistoni;



VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;


Con voti unanimi resi a norma di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse, di proporre al Consiglio Comunale:

- I. di approvare il prospetto allegato sub "A", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'individuazione dei servizi indivisibili per l'anno 2016 ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- II. di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2016 di seguito elencate:


Fattispecie	Aliquota	Aliquota totale (IMU + TASI)
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,20%	0,4% IMU + 0,20% TASI= 0,60% (max 0,60%)
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,06%	0,76% IMU + 0,06% TASI= 0,82% (max 1,06%)



Immobili distinti nelle categorie catastali C1, C3, C4, C5, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR.	0,15%	0,80% IMU + 0,15 %TASI= 0,95% (max 1,06%)
Immobili distinti nelle categorie catastali C1, C3, C4, C5, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR <i>inutilizzati o locati</i>	0,20%	0,80% IMU + 0,20% TASI= 1,00% (max 1,06%)
Immobili distinti nelle categorie catastali D (tranne D5 e D10) non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR	0,15%	0,84% IMU + 0,15 %TASI= 0,99% (max 1,06%)
Immobili distinti nelle categorie catastali D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR <i>inutilizzati o locati</i>	0,20%	0,84% IMU + 0,20% TASI= 1,04% (max 1,06%)
Aree fabbricabili	0,06%	0,96% IMU + 0,06% TASI= 1,02%




		(max 1,06%)
Immobili locati a canone concordato e relative pertinenze	0,06%	0,76% IMU + 0,06% TASI = 0,82% (max 1,06%)
Immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e studi privati"	0,06%	1,00% IMU + 0,06% TASI = 1,06% (max 1,06%)
Immobili appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni"	0	1,06% IMU + TASI 0 = 1,06% (max 1,06%)
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	IMU ESENTE + 0,1% TASI = 0,1% (max 0,1%)
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. pertinenze oltre quelle ammesse).	0,06%	1,00% IMU +



		0,06% TASI= 1,06% (max 1,06%)
--	--	-------------------------------------

Il contribuente, per poter usufruire di aliquote ridotte e/o esenzioni, deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini ordinari, apposita dichiarazione;

- III. di dare atto che la percentuale di copertura complessiva dei costi indivisibili con il gettito previsto per la TASI per l'anno 2016 è pari al 29,5 %;
- IV. di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia dal 1° gennaio 2016;
- V. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
- VI. di dare atto che la presente deliberazione va inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- VII. di incaricare gli uffici preposti, per quanto di competenza, a provvedere alla pubblicazione nei modi e termini previsti;
- VIII. di dichiarare, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI OSIMO
PROV. DI ANCONA
SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEG. "A" alla delibera n. del


SERVIZI INDIVISIBILI DA FINANZIARE CON LA "TASI" PER L'ANNO 2016: ART. 1, C. 682 lett. b) – 2 – Legge 147/27.12.2013 e art. 5 – parte TERZA - del Regolamento per la disciplina IUC – componente TASI .

1) Servizio: PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi Totali
Acquisto beni e servizi	€ 796.000,00	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€69.052,36	
TOTALE	€ 865.052,36	€865.052,36

2) Servizio: CURA DEL VERDE PUBBLICO	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi Totali
Acquisto beni e servizi	€ 378.000,00	
TOTALE	€ 378.000,00	€378.000,00

3) Servizio: VIABILITA'	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi Totali
Acquisto beni e servizi (al netto stanziamenti finanziati con proventi vincolati cds € 444.901,85 - € 221.968,50)	€ 172.330,85	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 770.722,45	
TOTALE	€ 943.053,30	€ 943.053,30

4) Servizio: MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi Totali
Acquisto beni e servizi	€ 580.760,36	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 83.066,08	
TOTALE	€663.826,44	€663.826,44



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI;


VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TARI;

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il regolamento IUC, comprendente all'interno anche la disciplina della TARI (Tributo Servizio Rifiuti);

RISCONTRATO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,



redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che il Comune, con riferimento alla TARI stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

PRESO ATTO che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che i commi 653 e 654 della legge di stabilità 2014, ribadiscono l'obbligo dell'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio relativi ai servizi di igiene urbana con espressa indicazione di considerare anche i costi dello smaltimento di rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Che il Tributo per il servizio dei rifiuti sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158;

RISCONTRATO, inoltre, che ai sensi del comma 691 dello stesso art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui



all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;


RISCONTRATO che la gestione della tassa sui rifiuti (TARI) è affidata alla Società ASTEA SpA soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti: TARES;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

DATO ATTO che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 con D.M. del 01/03/2016 è stata differita al 30.04.2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 22.06.2015 con la quale è stato approvato il piano finanziario della TARI per l'anno 2015 per un costo complessivo di € 5.943.209,00;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ASTEA SpA, che per l'anno 2016 prevede un costo totale di € 5.869.461,00;

CONSIDERATO che, tuttavia, stante la particolare congiuntura economica nel piano finanziario non è stato inserito l'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita;


DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015;

VISTO il D.L. n. 179 del 18.12.2012 convertito in Legge n.221 del 17.12.2012, art.34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 378 del 30.12.2013 con la quale si è approvata la relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica in favore dell'ASTEA SpA;

VISTA la relazione di analisi della congruità economica del costo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Osimo a supporto della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012 n. 179 (convertito con Legge 17.12.2012 n. 221) redatta dalla Società ASTEA SpA;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi D.ssa Chiara Agostinelli;



VISTO lo specifico parere tecnico favorevole relativo all'importo del costo del servizio espresso dal Dirigente del Dipartimento del Territorio Ing. Roberto Vagnozzi;





VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria/Finanze Rag. Ivana Battistoni;

Con voti

DELIBERA

Di deliberare quanto segue:


1) di mantenere la gestione del Tributo "TARI" in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 691, della legge di stabilità per l'anno 2014, n. 147 del 27/12/2013 e s.m., attraverso:

- gestione affidata alla Società ASTEA SpA, società mista pubblico-privata partecipata dal Comune di Osimo e che alla data del 31/12/2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti (TARES), in forza della delibera Consiliare n. 13 del 29/04/2013 nonché per effetto della relativa normativa regionale in materia, con particolare riferimento all'art. 40 della L.R. n. 16 del 15/11/2010 (Gestori dei servizi pubblici locali) ed alla L.R. n. 18 del 25/10/2011 (Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, art. 6), nonché in forza dell'art. 34 del D.L. n.179/2012 in premessa richiamato;

2) di approvare le risultanze del piano finanziario della componente TARI per l'anno 2016 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ASTEA SpA, le quali evidenziano un costo totale annuo di € 5.869.461,00;

3) di dare atto che il piano finanziario allegato sotto la lettera "A" costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4) di approvare conseguentemente le tariffe della componente "TARI" per l'anno 2016, nelle misure indicate nello specifico allegato al medesimo piano finanziario;



5) di dare atto che la relazione di analisi della congruità economica del costo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani allegato sotto la lettera "B" costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

7) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti "TARI", si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

8) di trasmettere copia della deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sul servizio gestione rifiuti "TARI", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) di trasmettere copia della presente deliberazione all'ASTEA SpA ;

10) di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000.

-----***-----

PROT. N. 2016-721/MRB/lm
OSIMO, 08/04/2016



Spett.le
COMUNE DI OSIMO
Piazza del Comune
60027 OSIMO (AN)

Alla cortese attenzione di:
Dirigente di Dipartimento Dott.ssa Lucia Magi

p.c. Spett.le
Assemblea Territoriale d'Ambito – AT02 Ancona
Via pec: atarifiutiancona@pec.it

Alla cortese attenzione di:
Direttore Dott.ssa Elisabetta Cecchini

Oggetto: Trasmissione Piano Finanziario Tari anno 2016

Con la presente si trasmette il Piano Finanziario Tari anno 2016 per il Comune di Osimo.

Cordiali saluti.


Il Direttore Generale
Massimiliano Belli Riederelli

astea spa

società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC
e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438
iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491
capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

www.gruppoastea.it



Comune di OSIMO

PIANO FINANZIARIO TARI 2016

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI anno 2016, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dalla legge di stabilità 2014, Legge 147 del 27/12/2013 nonché dagli artt. 1-2 della Legge 2/5/2014 n.68 (c.d. Salva Roma), di cui vengono riportati i principali articoli.

Art. 639. E' istituita la IUC imposta unica comunale, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimenti dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Art. 683. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2 o della Tares.

Art. 691. I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Art.704. E' abrogato l'articolo 14 del DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, istitutivo della TARES.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Osimo si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tre anni).

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società Astea spa, con l'impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione e con la frequenza indicata:

- n 1 spazzatrice meccanica centro storico(6 volte a settimana)
- n 1 mezzo centro storico (6 volte/settimana)
- n 3 mezzi periferia + 1 mezzo (2 gg/settimana)
- n 2 spazzatrici meccaniche in periferia
- n 1 mezzo pomeriggio per pulizia mercato coperto
- n 1 mezzo pomeriggio (raccolta carta centro storico)

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire all'isola ecologica.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il servizio di raccolta con il metodo del porta a porta (bidoni grigi) e di prossimità limitatamente alla zona del centro storico (cassonetti grigi).

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Astea spa. I rifiuti prodotti dal Comune di Osimo vengono conferiti presso la discarica di Maiolati Spontini (AN).

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è realizzata fuori dal centro storico e nelle frazioni attraverso:

- la raccolta domiciliare (pap) per la carta (bidoni bianco), plastica e contenitori metallici (bidoni giallo) e da aprile 2016 anche della frazione organica (bidoni marroni) e del vetro (bidoni verdi);
- la raccolta di prossimità rimane soltanto per rifiuti urbani pericolosi (medicinali, pile stilo) per oli esausti e per rifiuti da sfalci e potature;
- la raccolta rifiuti differenziati presso l'isola ecologica comunale.

Nel centro storico la raccolta differenziata avviene con contenitori di prossimità che verranno ulteriormente potenziati, prevedendo tutte le tipologie di rifiuti conferibili.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata (alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Le caratteristiche essenziali del tributo sono le seguenti:

- a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b) copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Viene demandata la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2016/2018;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Osimo conta, al 31 dicembre 2015, n. 34.977 abitanti (* il dato è provvisorio in attesa della comunicazione definitiva all'ISTAT)

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE					
ANNO 2015					
		maschi	femmine	totale	famiglie
popolazione al	01/01/2015	17.012	17.817	34.829	13.936
nati		187	144	331	
morti		174	192	366	
iscritti		391	399	790	
cancellati		308	299	607	
Popolazione RESIDENTE CALCOLATA al	31/12/2015	17.108	17.869	34.977	14.144

incremento/decremento		96	52	148	208
% incremento/decremento		0,56%	0,29%	0,42%	1,47%

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU effettuate dalla società Astea spa.

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità attuazione
Raccolta Indifferenziata	1 volte/settimana	Contenitori porta a porta
Rottami ferrosi	1 volte/mese	Conferimento presso isola ecologica
Plastica e Imballaggi metallici	1 volta/settimana	Contenitori porta a porta
Plastica	3,5 volte/mese	Conferimento presso isola ecologica
Olio motore	7 volte/anno	Conferimento presso isola ecologica
Vetro	1 volta/settimana	Contenitori porta a porta
Legno	2,5 volte/mese	Conferimento presso isola ecologica
Verde – Rifiuti biodegradabili	5 volte/mese	Conferimento presso isola ecologica
Verde – Rifiuti biodegradabili	1 volta/settimana	Contenitori di prossimità'
Farmaci	1 volte/mese	isola ecologica/ Contenitori di prossimità
Carta e Cartone	3 volte/mese	Isola ecologica
Carta e Cartone	1 volta/settimana	Contenitori porta a porta
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi	1.5 volte/mese	Conferimento presso isola ecologica
Batterie e accumulatori	1 volte/mese	isola ecologica/ Contenitori di prossimità
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	16 volte/anno	Conferimento presso isola ecologica
Abbigliamento	2.5 volte/mese	isola ecologica/ Contenitori di prossimità
Imballaggi in materiali misti	Tutti i giorni	isola ecologica/contenitori presso grandi utenze
Ingombranti	1 volta/settimana	A domicilio
Ingombranti	7.5 volte/mese	Isola ecologica

Olio vegetale	2.5 volte/mese	isola ecologica/ Contenitori di prossimità
Rifiuti da attività' di costruz./demolizione	4 volte/mese	Conferimento presso isola ecologica
Legno di demolizione	8 volte/anno	Conferimento presso isola ecologica
Rifiuti organici (umido)	2 volte/settimana (settembre-maggio) 3 volte/settimana (giugno-agosto)	Contenitori porta a porta
Toner	6 volte/anno	Conferimento presso isola ecologica
Monitor	2 volte/mese	Conferimento presso isola ecologica

L'Isola ecologica di Osimo sita in via O. Romero, è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 19.00; nel periodo estivo l'orario è il seguente: 08.00 - 13.00.

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2015 – Dicembre 2015

Descrizione	Quantità kg	% sul tot
RSU Frazione secca	6.712.950	33,60%
Carta RD	2.463.840	12,33%
Vetro RD	1.016.010	5,09%
Plastica RD	801.108	4,01%
Frazione organica RD	3.491.830	17,48%
Materiali Ferrosi RD	169.240	0,85%
Imballaggi in metallo RD	105.140	0,53%
Imballaggi in legno RD	9.330	0,05%
Imballaggi misti RD	1.037.450	5,19%
Imballaggi in cartone RD	543.830	2,72%
Legno RD	490.440	2,45%
Batterie RD	15.640	0,08%
Olii RD	17.710	0,09%
App. Elettriche RD	69.290	0,35%
App. fuori uso RD	44.390	0,22%
Rifiuti biodegradabili RD	2.004.720	10,03%
Rifiuti da costruzione RD	412.155	2,06%
Rifiuti ingombranti RD	400.090	2,00%
Legno di demolizione RD	47.070	0,24%
Abbigliamento RD	57.000	0,29%
Monitor RD	66.630	0,33%
Toner RD	2.030	0,01%
Tubi Fluorescenti RD	1.280	0,01%
Totale Differenziata	13.266.223	66,40%
Totale Generale	19.979.173	100,00%

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2015 il Comune di Osimo è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 13.266.223 Kg di rifiuti, pari al 66,40% del totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 33,60% del totale di 19.979.173 Kg è stata smaltita in modo indifferenziato.

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2016

Il Comune di Osimo ha raggiunto e superato già a partire dall'esercizio 2013 le percentuali previste dalla normativa nazionale.

Per l'anno 2016 l'Amministrazione comunale ha in previsione di consolidare e ottimizzare i risultati ottenuti nel rispetto della normativa di settore, attraverso l'avvio di un sistema più spinto di raccolta del rifiuto differenziato con il metodo del porta a porta che verosimilmente consentirà di raggiungere entro fine 2016, o entro il primo trimestre 2017, il valore di differenziata pari al 75%. Nella sostanza, nel corso del 2016, nelle zone possibili, verrà completamente eliminato il sistema di raccolta di prossimità, salvo per alcune categorie di rifiuto particolari (RUP-verde-medicinali ecc) e sostituito con un sistema di raccolta porta a porta che prevede per le principali tipologie di rifiuto (indifferenziato, plastica e metalli, carta, frazione organica e vetro) una raccolta puntuale presso l'abitazione dell'utente, sia esso casa singola, che condominio.

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

$$\text{CGIND} = \text{CSL} + \text{CRT} + \text{CTS} + \text{AC}$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	€ 676.994
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE	€ 659.843
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 935.332
AC - ALTRI COSTI	€ 302.856

Costi di gestione della raccolta differenziata

$$\text{CGD} = \text{CRD} + \text{CTR}$$

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE	€ 1.825.372
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO	€ 213.496

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

$$\text{CC} = \text{CARC} + \text{CGG} + \text{CCD}$$

Dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso	€ 108.149
CGG = costi generali di gestione	€ 574.867
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)	€ 124.267

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$R_n = r_n(K_{n-1} + I_n + F_n)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :

$$CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$$

dove:

- **Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2016"**

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2016 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- **Acc(n) = ACCANTONAMENTI**

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2016 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2016;

- **R(n) = REMUNERAZIONE**

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (rendistato lordo riferito mese di settembre dell'anno precedente) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

- **capitale netto contabilizzato** nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;

- **Investimenti programmati nell'esercizio** => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione; In particolare l'ammontare previsto per il 2016 ammonta ad Euro 703.000 e riguarda l'acquisto di mezzi operativi sia per la sostituzione di mezzi obsoleti sia per l'avvio del nuovo servizio per un importo complessivo di Euro 469.000, l'integrazione dei contenitori per la raccolta al fine di ottimizzare il servizio per Euro 85.000, e l'ampliamento dell'isola ecologica della città (parte edile)per Euro 149.000.

- **Fattore correttivo** => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano.

Costo d'Uso del Capitale a preventivo 2016 (CK)		2015	2016
Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99	r_n	2%	2%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese settembre)		1,679%	1,279%
Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato		3,679%	3,279%
Capitale netto contabilizzato es. precedente *	KN_{n-1}	1.838.406 €	2.083.200 €
Investimenti programmati *	I_n	595.000 €	703.000 €
Fattore correttivo *	F_n	-116.746	-39.904
Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	R_n	85.230 €	90.051 €
Ammortamenti *	$Amm.n$	468.238 €	384.234 €
Accantonamenti *	$Acc.n$		
Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm.n + Acc.n + R_n$	CK_n	553.468 €	474.285 €

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

- a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

		anno 2015	anno 2016
CGIND	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI	€ 3.118.366	€ 2.575.025
CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	€ 546.475	€ 659.843
CRT	Costo raccolta e trasporto rsu	€ 958.444	€ 676.994
CTS	Costo smaltimento	€ 1.370.000	€ 935.332
AC	Altri costi	€ 243.447	€ 302.856

CGD	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI	€ 1.285.649	€ 2.038.868
CRD	Costo raccolta differenziata	€ 1.100.649	€ 1.825.372
CTR	Costo trattamento e riciclo	€ 185.000	€ 213.496

CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	€ 4.404.015	€ 4.613.893
CGIND	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI	€ 3.118.366	€ 2.575.025
CGD	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI	€ 1.285.649	€ 2.038.868

CC	COSTI COMUNI DI GESTIONE SERVIZI RSU	€ 985.726	€ 807.283
CARC	Costi amministrativi accert.riscoss.contenz.	€ 88.752	€ 108.149
CGG	Costi generali di gestione	€ 783.783	€ 574.867
CCD	Costi comuni diversi	€ 113.191	€ 124.267

TF	TARIFFA FISSA	€ 2.329.116	€ 2.244.267
CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	€ 546.475	€ 659.843
CARC	Costi amministrativi accert.riscoss.contenz.	€ 88.752	€ 108.149
CGG	Costi generali di gestione	€ 783.783	€ 574.867
CCD	Costi comuni diversi	€ 113.191	€ 124.267
AC	Altri costi	€ 243.447	€ 302.856
CK	Costo del capitale	€ 553.468	€ 474.285

TV	TARIFFA VARIABILE	€ 3.614.093	€ 3.651.194
CRT	Costo raccolta e trasporto rsu	€ 958.444	€ 676.994
CTS	Costo smaltimento	€ 1.370.000	€ 935.332
CRD	Costo raccolta differenziata	€ 1.100.649	€ 1.825.372
CTR	Costo trattamento e riciclo	€ 185.000	€ 213.496

	COSTO DEL SERVIZIO	€ 5.943.209	€ 5.895.461
TF	TARIFFA FISSA	€ 2.329.116	€ 2.244.267
TV	TARIFFA VARIABILE	€ 3.614.093	€ 3.651.194

Contributo scuole statali MIUR -€ 26.000 -€ 26.000
(dedotto dalla componente CCD)

	TOTALE PER CALCOLO TARIFFA	€ 5.917.209	€ 5.869.461
TF	TARIFFA FISSA	€ 2.303.116	€ 2.218.267
TV	TARIFFA VARIABILE	€ 3.614.093	€ 3.651.194

37,79%

62,21%

Il piano finanziario dell'esercizio 2016 presenta una riduzione pari a Euro 47.748 rispetto al piano dell'anno precedente ed ammonta complessivamente ad Euro 5.895.461.

Il servizio si caratterizza per due novità: una tecnico operativa e l'altra gestionale:

- l'avvio di un sistema di raccolta porta a porta più spinto che prevede la completa eliminazione, nelle zone dove ciò è possibile, del sistema di raccolta di prossimità, salvo per alcune categorie di rifiuto particolari (RUP-verde-medicinali ecc) e la sua sostituzione con un sistema di raccolta puntuale del rifiuto, presso l'abitazione dell'utente.

- l'esternalizzazione dei servizi commerciali di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria del tributo. Il mutato quadro normativo ha infatti imposto un passaggio tempestivo dall'attuale sistema informatico ad un sistema più efficiente e in grado di gestire i nuovi flussi informativi tributari.

Tale passaggio, unito ad una riorganizzazione interna del servizio e alla suddetta esternalizzazione ha determinato un abbattimento dei costi comuni attribuiti - in particolare dei CARC, CGG, CCD - di circa 170.000 euro.

Si segnala che fra i CCD è incluso l'accantonamento al fondo svalutazione crediti 2016, i crediti inesigibili (a seguito di procedure concorsuali, decessi..), nonché la differenza fra gettito a preventivo e a consuntivo relativa al periodo 2010-2014 e quota parte 2015, come previsto dall'art. 12 del Regolamento del servizio.

La restante differenza di competenza 2015 fra gettito emesso e gettito preventivato verrà recuperata nel piano 2017 come consentito dal regolamento del servizio.

I costi del capitale diminuiscono a seguito della riduzione del tasso di remunerazione del capitale impiegato, in linea di tendenza con quanto evidenziato nel Piano 2015.

La riduzione dei CRT e dei CTS ovvero dei costi di raccolta e trasporto RSU e dei costi di trattamento e smaltimento RSU va letta contestualmente all'incremento della voce CRD – costi di gestione raccolta differenziata ed è imputabile nella sostanza ad una diversa allocazione del costo del personale che tiene conto delle ore effettivamente lavorate dal personale diretto sulle varie attività gestionali.

Infatti, come da indicazioni dell'ATA rifiuti 2 Ancona, a cui il Comune di Osimo ha trasferito le funzioni a partire dall'esercizio 2016, nella voce CTS è stato inserito solamente il costo di conferimento in discarica comprensivo dell'ecotributo e del corrispettivo per la vagliatura, mentre il personale relativo è stato imputato alla voce CRD. A proposito del costo di conferimento in discarica si evidenzia che esso ha subito un incremento di circa 78.000 Euro annui rispetto al dato di piano 2015, sulla base dei corrispettivi unitari stabiliti annualmente dalla Provincia.

Si specifica ulteriormente che tali diverse allocazioni di costi sono avvenute sempre nell'ambito di componenti variabili della tariffa.

L'incremento dei costi di smaltimento CSL ha riguardato principalmente maggiori costi per la manutenzione delle caditoie e canoni di leasing relativi all'acquisto di una spazzatrice.

L'incremento della voce AC è una voce residuale che accoglie altri costi ovvero ciò che non può essere direttamente imputato alle varie attività gestionali; la voce contiene costi per servizi, quali costi di marketing, affissioni, interventi educazione ambientale, personale interinale.

Piano Investimenti da effettuarsi nel periodo 2015-2016		2015	2016
		Valore	Valore
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici		258.000	
Irroratrici d'acqua			
Altri mezzi			
Altro			
	Totale	258.000	0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati			
Compattatori			
Autocarri			145.000
Motocarri			
Altri mezzi			
Contenitori			
Altro			
	Totale	0	145.000
Raccolta differenziata			
Compattatori		244.000	286.000
Autocarri			20.000
Motocarri			
Mezzi di movimentazione		50.000	
Altri mezzi			
Contenitori		23.000	85.000
Altro		10.000	18.000
	Totale	327.000	409.000
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Piattaforme ecologiche		10.000	149.000
Selezione Frazione Umida			
Compostaggio			
Selezione Frazione Secca			
CDR			
Discarica			
Altri impianti			
	Totale	10.000	149.000
Attività centrali			
Immob. per att.igiene urb. e raccolta			
Immobili per le Direzioni centrali			
Dotazione informatiche			
Altro			
	Totale	0	0
TOTALE Investimenti		595.000	703.000

FABBISOGNO FINANZIARIO (€)		2016
		Totale
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	659.843,00
	Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	676.994,00
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	935.332,00
	Altri Costi (AC)	302.856,00
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)		2.575.025,00
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	1.825.372,00
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	213.496,00
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	2.038.868,00
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		4.613.893,00
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	108.149,00
	Costi Generali di Gestione (CGG)	574.867,00
	Costi Comuni Diversi (CCD)	124.267,00
	Costi Comuni (CC)	807.283,00
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		5.421.176,00
Investimenti	Spazzamento e lavaggio	
	Raccolta e trasporto RSU indifferenziati	
	Raccolta differenziata	554.000,00
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	149.000,00
	Attività centrali	
	Investimenti	703.000,00
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI		703.000,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		6.124.176,00

6.1 Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2017 – 2018 necessari al calcolo della tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

Costi del Servizio			
	2016	2017	2018
<i>Tasso di Inflazione programmata</i>		1,50%	1,50%
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	659.843	669.741	679.787
CARC Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso	108.149	109.771	111.418
CGG Costi generali di gestione	574.867	583.490	592.242
CCD Costi comuni diversi	124.267	126.131	128.023
AC Altri costi	302.856	307.399	312.010
CRT Costo raccolta e trasporto rsu	676.994	687.149	697.456
CTS Smaltimento	935.332	949.362	963.602
CRD Costo raccolta differenziata	1.825.372	1.852.753	1.880.544
CTR Costo trattamento e riciclo	213.496	216.698	219.949
CK Costo del capitale	474.285	481.399	488.620
TOTALE	5.895.461	5.983.893	6.073.651
TARIFFA FISSA	2.244.267	2.277.931	2.312.100
TARIFFA VARIABILE	3.651.194	3.705.962	3.761.551
Contributo scuole statali MIUR	-26.000	-26.390	-26.786
TOTALE PER CALCOLO TARIFFA	5.869.461	5.957.503	6.046.865

Nonostante il Piano finanziario 2016 presenti una riduzione di Euro 47.748 rispetto al Piano dell'anno 2015, lo sviluppo della tariffa 2016 presenta un minimo incremento tariffario.

La causa va ravvisata nelle minori superfici da assoggettare a tassazione che hanno visto un decremento di circa mq 45.500, pari ad una riduzione del 5% rispetto al dato precedente.

Ciò è avvenuto sia a seguito della crisi economica che ha comportato la chiusura o il ridimensionamento di alcune attività produttive sia a seguito delle diverse pronunce giurisprudenziali che hanno sancito la riduzione delle superfici scoperte operative da assoggettare a tributo.

PROPOSTA TARIFFE TARI ANNO 2016

TARI 2016 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE <i>Comune di Osimo</i>				
Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO	QUOTA VARIABILE RAPPORTATA A SINGOLO COMPONENTE €/ANNO/COMPONENTE VALIDA SOLAMENTE PER FINI STATISTICI
1	Componente nucleo familiare	0,733581	67,002164	67,002164
2	Componenti nucleo familiare	0,801821	116,583765	58,291883
3	Componenti nucleo familiare	0,870062	149,414825	49,804942
4	Componenti nucleo familiare	0,938302	174,205626	43,551407
5	Componenti nucleo familiare	0,998012	194,306275	38,861255
6	Componenti nucleo familiare	1,049192	227,807357	37,967893

TARI 2016 - TARIFFA UTENZE B&B <i>Comune di Osimo</i>			
Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO
1	Componente nucleo familiare	2,175155	33,501027
2	Componenti nucleo familiare	2,209275	58,291787
3	Componenti nucleo familiare	2,243395	75,042300

4	Componenti nucleo familiare	2,277515	87,102670
5	Componenti nucleo familiare	2,303105	97,152978
6	Componenti nucleo familiare	2,328695	113,903491

La Cassazione, con la sentenza n. 16972/2015, è intervenuta a fornire linee guida in tema di TARI per il caso fino ad ora controverso dei rifiuti prodotti dai Bed&Breakfast.

Fino a questo momento le posizioni dei Comuni in materia sono state contrastanti, dividendosi tra due linee d'azione principali:

- 1) assimilare implicitamente i B&B o alle abitazioni principali o agli alberghi senza ristorante;
- 2) prevedere un'apposita tariffa per i B&B, inserendoli o in una categoria specifica di utenza non domestica (con tariffa inferiore a quella degli alberghi) o nella categoria delle abitazioni (con numero di occupanti determinato dal numero massimo di posti letto disponibili).

Secondo la Cassazione sarebbe illegittimo:

- sia tassare i B&B con una tariffa uguale a quella degli alberghi "in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i bed e breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente";
- sia equiparare i B&B alle abitazioni, in quanto i primi producono sicuramente rifiuti diversi e superiori rispetto alle utenze residenziali.

Criterio utilizzato

Il criterio utilizzato per determinare la tariffa sopra riportata si basa su:

- una struttura simile alla tariffa per utenza domestica, in linea con la sentenza
- nuovi coefficienti $K_a(n)$ e $K_b(n)$ che comportino un gettito del tributo esattamente medio rispetto a quello derivante rispettivamente dall'applicazione della normale tariffa domestica e quella derivante dalla tariffa per utenze non domestiche con categoria "08-Alberghi senza ristorante".

TARI 2016 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE**Comune di Osimo**

Cat.	Descrizione Categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/MQ/ANNUA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,497300	1,445440	1,942740
2	Cinematografi e teatri	0,383424	1,111620	1,495044
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,432045	1,252831	1,684876
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,681975	1,967453	2,649428
6	Esposizione e autosaloni	0,448252	1,286293	1,734546
7	Alberghi con ristorante	1,291018	3,737612	5,028630
8	Alberghi senza ristorante	0,971569	2,811642	3,783210
9	Case di cura e di riposo, carceri, collegi	1,179701	3,412893	4,592595
10	Ospedali	1,337506	3,868785	5,206291
11	Uffici , agenzie, studi professionali	1,189937	3,440600	4,630537
12	Banche ed istituti di credito	0,690931	1,983649	2,674580
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,002277	2,901455	3,903731
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,166906	3,361228	4,528134
15	Negozi particolari: filatelle, tende e tessuti, tappeti ecc.	0,715668	2,065029	2,780698
16	Banche di mercato beni durevoli	1,291018	3,726503	5,017521
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,937449	2,709648	3,647097
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,812484	2,343704	3,156188
19	Attività artigianali : carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,024881	2,957002	3,981884
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,686240	1,983515	2,669755
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,693064	2,003726	2,696790
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	4,458639	12,880601	17,339240

23	Mense, birrerie, amburgherie	2,702309	7,806100	10,508409
24	Bar, caffè, pasticceria, gelaterie	3,264437	9,427285	12,691722
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,885133	5,455704	7,340837
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,887266	5,442319	7,329585
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,165207	12,021287	16,186494
28	Ipermercati di generi misti	1,623688	4,683794	6,307482
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,232876	9,329307	12,562183
30	Discoteche, night club e sale giochi	1,421527	4,102620	5,524147

Comune di Osimo
Piano finanziario TARI 2016

ALLEGATI
PIANO FINANZIARIO

Quota FISSA utenze DOMESTICHE

TFd	calcolata in base alle seguenti variabili:		(Quf * Sr * Ka _n)	
	<i>n</i>	numero componenti nucleo familiare		
	<i>Sr</i>	m2 superficie abitazione		
	<i>Ka</i>	coeff. adattamento della superficie per componenti nucleo		
	TF dom	(costi fissi utenze domestiche)	66,33	1.471.460,08
	Sr dom	(superficie totale utenze domestiche - <i>corretta da Ka</i>)		1.725.038
Quf	quota unitaria (€/m2)			0,853002

Quota VARIABILE utenze DOMESTICHE

TVd	calcolata in base alle seguenti variabili:		(Quv * Kb _n * Cu * num ut)	
	Qta dom.	(quantità rifiuti totali domestici) (totale componenti nuclei familiari - <i>corretto da Kb</i>)		6.196.594
	num.ut.			26.488
Quv	qta unitaria (Kg)			233,94
	<i>n</i>	numero componenti nucleo familiare		
	<i>Kb</i>	coeff. Proporzionale produzione rifiuti per nucleo familiare		
	TV dom	(costi variabili totali domestici)	43,4	1.586.292,02
	Qta dom.	(quantità rifiuti totali domestici)		6.196.594
Cu	costo unitario (€/kg)			0,255994
	costo unitario (€/kg) definitivo			0,286407

Quota FISSA utenze NON domestiche

TFnd	calcolata in base alle seguenti variabili:	(Qapf * Sr * Kc)		
	<i>Sr</i>	m2 superficie locali dell'attività		
	<i>Kc</i>	coeff. potenziale di produzione per attività		
	TF nd	(costi fissi utenze non domestiche)	med	
	Sr nd	(superficie totale utenze non domestiche * kc)	33,67	746.806,92
Qapf	quota unitaria (€/m2)			875.505
				0,853002

Quota VARIABILE utenze NON domestiche

TVnd	calcolata in base alle seguenti variabili:	(Cu * Sr * Kd)		
	<i>Sr</i>	m2 superficie locali dell'attività		
	<i>Kd</i>	coeff. potenziale produzione rifiuti per attività		
	TV nd	(costi variabili totali non domestiche)	max	
	Qta nd	(quantità rifiuti totali non domestiche)	56,55	2.064.901,98
Cu	costo unitario (€/kg)			8.066.206
	costo unitario (€/kg) definitivo			0,255994
				0,267699

TARI 2016 usi domestici per componente nucleo familiare

Nucleo Fam.	Tariffa Calcolata Parte Fissa 2016	Tariffa Calcolata Parte Variabile 2016	Tariffa Calcolata Totale 2016	Tariffa Parte Fissa 2015 piena	Tariffa Parte Variabile 2015 piena	Totale Tariffa 2015 piena	Differenza tariffa media 2016 - 2015	Differenza tariffa media 2016- 2015 in %
1	0,73358	67,00	144,76	0,75030	64,08	143,61	0,81	0,56%
2	0,80182	116,58	214,41	0,82010	111,50	209,91	4,50	2,14%
3	0,87006	149,41	264,26	0,88989	142,90	260,36	3,90	1,50%
4	0,93830	174,21	299,00	0,95969	166,60	295,20	3,80	1,29%
5	0,99801	194,31	340,02	1,02076	185,83	332,82	7,20	2,16%
6	1,04919	227,81	399,87	1,07310	217,87	400,29	-0,42	-0,10%

1 COMPONENTI

TARIFFA	2016	2015	diff. %
75	85,41	84,25	1,39%
100	98,25	97,38	0,90%
150	123,93	123,64	0,24%
200	149,60	149,90	-0,20%

2 COMPONENTI

TARIFFA	2016	2015	diff. %
75	176,72	173,00	2,15%
100	196,77	193,51	1,68%
150	236,86	234,51	1,00%
200	276,95	275,52	0,52%

3 COMPONENTI

TARIFFA	2016	2015	diff. %
75	214,67	209,64	2,40%
100	236,42	231,88	1,96%
150	279,92	276,38	1,28%
200	323,43	320,87	0,80%

4 COMPONENTI

TARIFFA	2016	2015	diff. %
75	244,58	238,58	2,51%
100	268,04	262,57	2,08%
150	314,95	310,56	1,41%
200	361,87	358,54	0,93%

5 COMPONENTI

TARIFFA	2016	2015	diff. %
75	269,16	262,38	2,58%
100	294,11	287,90	2,15%
150	344,01	338,94	1,49%
200	393,91	389,98	1,01%

6 COMPONENTI

TARIFFA	2016	2015	diff. %
75	306,50	298,35	2,73%
100	332,73	325,18	2,32%
150	385,19	378,83	1,68%
200	437,65	432,49	1,19%

TARI 2016 usi non domestici per categoria

Categoria	Tariffa	Tariffa	Tariffa	Tariffa	Tariffa	Tariffa	differenza tar. 2016- tar. 2015	%
	Calcolata (2016) (€/mq)	Calcolata 2016 FISSA PIENA (€/mq)	Calcolata 2016variabile piena (€/mq)	Calcolata (2015) (€/mq)	Calcolata 2015 FISSA PIENA (€/mq)	Calcolata 2015variabile piena (€/mq)		
1	1,942740	0,497300	1,445440	1,895386	0,508634	1,386753	0,047	2,50%
2	1,495044	0,383424	1,111620	1,458649	0,392163	1,066486	0,036	2,50%
3	1,684876	0,432045	1,252831	1,643855	0,441892	1,201964	0,041	2,50%
4	2,649428	0,681975	1,967453	2,585088	0,697517	1,887571	0,064	2,49%
5	2,114621	0,543362	1,571259	2,063208	0,555746	1,507463	0,051	2,49%
6	1,734546	0,448252	1,286293	1,692536	0,458468	1,234067	0,042	2,48%
7	5,028630	1,291018	3,737612	4,906299	1,320441	3,585858	0,122	2,49%
8	3,783210	0,971569	2,811642	3,691195	0,993711	2,697484	0,092	2,49%
9	4,592595	1,179701	3,412893	4,480911	1,206587	3,274324	0,112	2,49%
10	5,206291	1,337506	3,868785	5,079694	1,367989	3,711705	0,127	2,49%
11	4,630537	1,189937	3,440600	4,517962	1,217057	3,300905	0,113	2,49%
12	2,674580	0,690931	1,983649	2,609787	0,706678	1,903109	0,065	2,48%
13	3,903731	1,002277	2,901455	3,808769	1,025119	2,783650	0,095	2,49%
14	4,528134	1,166906	3,361228	4,418256	1,193501	3,224755	0,110	2,49%
15	2,780698	0,715668	2,065029	2,713164	0,731979	1,981185	0,068	2,49%
16	5,017521	1,291018	3,726503	4,895641	1,320441	3,575200	0,122	2,49%
17	3,647097	0,937449	2,709648	3,558445	0,958814	2,599632	0,089	2,49%
18	3,156188	0,812484	2,343704	3,079546	0,831001	2,248545	0,077	2,49%
19	3,981884	1,024881	2,957002	3,885181	1,048239	2,836942	0,097	2,49%
20	2,669755	0,686240	1,983515	2,604860	0,701880	1,902981	0,065	2,49%
21	2,696790	0,693064	2,003726	2,631230	0,708859	1,922371	0,066	2,49%
22	17,339240	4,458639	12,880601	16,917878	4,560254	12,357624	0,421	2,49%
23	10,508409	2,702309	7,806100	10,253054	2,763896	7,489158	0,255	2,49%
24	12,691722	3,264437	9,427285	12,383355	3,338835	9,044520	0,308	2,49%
25	7,340837	1,885133	5,455704	7,162289	1,928097	5,234192	0,179	2,49%
26	7,329585	1,887266	5,442319	7,151628	1,930278	5,221351	0,178	2,49%
27	16,186494	4,165207	12,021287	15,793335	4,260134	11,533201	0,393	2,49%

28	6,307482	1,623688	4,683794	6,154316	1,660693	4,493623	0,153	2,49%
29	12,562183	3,232876	9,329307	12,257075	3,306555	8,950520	0,305	2,49%
30	5,524147	1,421527	4,102620	5,389970	1,453924	3,936046	0,134	2,49%

Legenda delle categorie

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2 Cinematografi e teatri
 - 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
 - 5 Stabilimenti balneari
 - 6 Esposizioni, autosaloni
 - 7 Alberghi con ristorante
 - 8 Alberghi senza ristorante
 - 9 Case di cura e riposo
 - 10 Ospedali
 - 11 Uffici, agenzie, studi professionali
 - 12 Banche ed istituti di credito
 - 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
 - 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
 - 16 Banchi di mercato beni durevoli
 - 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 20 Attività industriali con capannoni di produzione
 - 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 23 Mense, birrerie, amburgherie
 - 24 Bar, caffè, pasticcerie
 - 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 28 Ipermercati di generi misti
 - 29 Banchi di mercato generi alimentari
 - 30 Discoteche, night club
-

COEFFICIENTI ADOTTATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

Domestici

Utenze per abitazione

N° componenti	ka_fissa	kb variabile			kb
	centro	minimo	max	medio	adottato
1	0,86	0,6	1	0,8	1
2	0,94	1,4	1,8	1,6	1,74
3	1,02	1,8	2,3	2	2,23
4	1,1	2,2	3	2,6	2,60
5	1,17	2,9	3,6	3,2	2,90
6	1,23	3,4	4,1	3,7	3,40

Utenze Bed&Breakfast

N° componenti	ka adottato	Kb adottato
1	2,55	0,50
2	2,59	0,87
3	2,63	1,12
4	2,67	1,30
5	2,70	1,45
6	2,73	1,70

Non domestici

attività	kc fissa			kd variabile		
	minimo	adottato	massimo	minimo	adottato	massimo
1	0,43	0,58300	0,61	3,98	5,39950	5,65
2	0,39	0,44950	0,46	3,60	4,15250	4,25
3	0,43	0,50650	0,52	4,00	4,68000	4,80
4	0,74	0,79950	0,81	6,78	7,34950	7,45
5	0,45	0,63700	0,67	4,11	5,86950	6,18
6	0,33	0,52550	0,56	3,02	4,80500	5,12
7	1,08	1,51350	1,59	9,95	13,96200	14,67
8	0,85	1,13900	1,19	7,80	10,50300	10,98
9	0,89	1,38300	1,47	8,21	12,74900	13,55
10	0,82	1,56800	1,7	7,55	14,45200	15,67
11	0,97	1,39500	1,47	8,90	12,85250	13,55
12	0,51	0,81000	0,86	4,68	7,41000	7,89
13	0,92	1,17500	1,22	8,45	10,83850	11,26
14	0,96	1,36800	1,44	8,85	12,55600	13,21
15	0,72	0,83900	0,86	6,66	7,71400	7,90
16	1,08	1,51350	1,59	9,90	13,92050	14,63
17	0,98	1,09900	1,12	9,00	10,12200	10,32
18	0,74	0,95250	0,99	6,80	8,75500	9,10
19	0,87	1,20150	1,26	8,02	11,04600	11,58
20	0,32	0,80450	0,89	2,93	7,40950	8,20
21	0,43	0,81250	0,88	4,00	7,48500	8,10
22	3,25	5,22700	9,84	29,93	48,11600	90,55

23	2,67	3,16800	4,33	24,60	29,16000	39,80
24	2,45	3,82700	7,04	22,55	35,21600	64,77
25	1,49	2,21000	2,34	13,72	20,38000	21,55
26	1,49	2,21250	2,34	13,70	20,33000	21,50
27	4,23	4,88300	10,76	38,90	44,90600	98,96
28	1,47	1,90350	1,98	13,51	17,49650	18,20
29	3,48	3,79000	6,58	32,00	34,85000	60,50
30	0,74	1,66650	1,83	6,80	15,32550	16,83

Secondo il DPR 158/1999, in merito alle utenze domestiche, i coefficienti Ka per la parte fissa e Kb per la parte variabile dipendono dalla dimensione del Comune (fino a 5000 abitanti e superiore a 5000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è individuato in misura fissa, il Kb è proposto in una range delimitato all'interno di valori minimi e massimi. La scelta effettuata è quella di tutelare i nuclei abitativi più numerosi, fermo restando che i nuclei costituiti da un solo componente beneficiano dell'agevolazione del 30% consentita dal regolamento Tari. Tuttavia per i nuclei costituiti da 2 e 3 persone non è stato indicato il coefficiente massimo ma è stata applicata la formula indicata di seguito

$$K_b = \min K_b + P_s * (\max K_b - \min K_b)$$

Con $P_s = 85\%$

Per quanto concerne le utenze non domestiche, i coefficienti di produzione potenziale Kc (per la quota fissa) e Kd (per la parte variabile) sono anch'essi determinati in intervalli compresi tra un minimo e un massimo individuato dal DPR 158/1999.

La scelta è stata effettuata tenendo conto di quanto previsto dalle linee guida per la redazione del piano finanziario elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'ambito del progetto "Incontro al Federalismo Fiscale". I coefficienti Kc e Kd sono stati calcolati prendendo il valore minimo e aumentandolo di una percentuale che non supera dell'85% la differenza fra il minimo e massimo consentito.

$$K_c = \min K_c + P_s * (\max K_c - \min K_c)$$

Con $P_s = 85\%$

$$K_d = \min K_d + P_s * (\max K_d - \min K_d)$$

Con $P_s = 85\%$

Per alcune categorie come la 22-23-24-27-29 si è tenuto conto di una percentuale inferiore del Ps che riflette la minore quantità potenziale di rifiuti prodotti a seguito della crisi economica congiunturale in atto che ha visto una importante riduzione del volume di affari di tali attività produttive anche al fine di non penalizzare eccessivamente i produttori agricoli locali (cat.27=ortofrutta-piante e fiori ...e cat.29=banchi di mercato alimentari).

Non sono state apportate variazioni ai coefficienti rispetto all'esercizio 2015; mentre sono stati introdotti nuovi Ka e Kb per la tipologia di utenza B&B, così come previsto dalla sentenza della Cassazione 16972/2015.

Come indicato nelle linee guida elaborate dal Ministero per l'elaborazione delle tariffe, la ripartizione dei costi fra domestici e non domestici è basata su di una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e sulla produzione di rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche, calcolando il termine incognito per differenza rispetto al dato complessivo.

Il metodo consente di determinare la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche sulla base dei coefficienti Kd i quali esprimono coefficienti potenziali di produzione in Kg/anno.

Quindi da un punto di vista operativo si moltiplica il valore del Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascun tipo di attività e si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza, per differenza si ottiene la quantità da attribuire alle utenze domestiche.

Tale distribuzione va modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. La riduzione deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella tecnica.

Pertanto alle utenze domestiche è stata accreditata una percentuale pari a circa il 35,7% del costo evitato di smaltimento finale determinato in base alla quantità totale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

DOCUMENTO ESPLICATIVO
PER IL CALCOLO DELLA
TARI 2016
COMUNE DI OSIMO

CALCOLO TARIFFE

Uso domestico

Parte fissa

- Quf** = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche (pari a €/m² 0,853002)
S = Superficie dell'abitazione (m²)
Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto delle superfici degli immobili in funzione del numero (n) dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (tabella 1a allegata al DPR 158/99)

Il valore della quota fissa, **TFd(n, S)**, viene determinato secondo la seguente formula:

$$TFd(n, S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Parte variabile

- Quv** = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche (pari a kg 233,94)
Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (tabella 2 allegata al DPR 158/99)
Cu = Costo unitario pari a €/kg 0,286407

Il valore della parte variabile viene determinato secondo la seguente formula:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

Uso non domestico

Parte fissa

- Qapf** = Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche pari a €/m² 0,853002
S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva per usi non domestici (m²)
Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione (tabella 3a allegata al DPR 158/99)

Il valore della quota fissa viene determinato secondo la seguente formula:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \times S_{ap} \times Kc(ap)$$

Parte variabile

- Cu** = Costo unitario pari a €/kg 0,267699
S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività per usi non domestici
Kd(ap) = Coefficiente di produzione in Kg/mq anno (tabella 4a allegata al DPR 158/99)
Tale coefficiente è stato determinato sulla base di quelli di cui alla tabella 4a allegata al DPR 158/99 rapportati, per gruppi omogenei d'utenza, a quelli reali verificati sulla base del servizio di raccolta rifiuti svolto nelle singole attività produttive, tramite la determinazione del **Kd medio** per singola categoria merceologica.

Il valore della parte variabile viene determinato secondo la seguente formula:

$$TVnd(ap, S_{ad}) = Cu \times S_{ad} \times Kd(ap)$$

TARIFFE

Uso domestico

Ammontare della parte fissa al metro quadro per nucleo familiare

Quf = €/m² 0,853002

Nucleo familiare	Quf	Ka(n)		
1 componente	= 0,853002	x 0,86	=	0,733582 €/mq
2 componenti	= 0,853002	x 0,94	=	0,801822 €/mq
3 componenti	= 0,853002	x 1,02	=	0,870062 €/mq
4 componenti	= 0,853002	x 1,1	=	0,938302 €/mq
5 componenti	= 0,853002	x 1,17	=	0,998012 €/mq
6 e oltre componenti	= 0,853002	x 1,23	=	1,049192 €/mq

Importo della parte variabile per nucleo familiare

Quv = kg 233,94

Cu = €/kg 0,286407

Nucleo familiare	Quv	Cu	Kb(n)	
1 componente	= 233,94	x 0,286407	x 1	= 67,002054
2 componenti	= 233,94	x 0,286407	x 1,74	= 116,583573
3 componenti	= 233,94	x 0,286407	x 2,23	= 149,414579
4 componenti	= 233,94	x 0,286407	x 2,6	= 174,205339
5 componenti	= 233,94	x 0,286407	x 2,9	= 194,305955
6 e oltre componenti	= 233,94	x 0,286407	x 3,4	= 227,806982

La tariffa complessiva per l'utente domestico sarà pertanto:

(Quota fissa x superficie) + (Quota variabile) + (Add.le prov.le 5%)

Usa non domestico

Parte fissa

Qapf = €/m² 0,853002

Formula = Qapf x S x Kc(ap)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,853002	X	0,583000	=	0,497300
2	Cinematografi e teatri	0,853002	X	0,449500	=	0,383424
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,853002	X	0,506500	=	0,432045
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,853002	X	0,799500	=	0,681975
6	Esposizioni, autosaloni	0,853002	X	0,525500	=	0,448252
7	Alberghi con ristorante	0,853002	X	1,513500	=	1,291018
8	Alberghi senza ristorante	0,853002	X	1,139000	=	0,971569
9	Casa di cura e riposo	0,853002	X	1,383000	=	1,179701
10	Ospedali	0,853002	X	1,568000	=	1,337506
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,853002	X	1,395000	=	1,189937
12	Banche ed istituti di credito	0,853002	X	0,810000	=	0,690931
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,853002	X	1,175000	=	1,002277
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,853002	X	1,368000	=	1,166906
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,853002	X	0,839000	=	0,715668
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,853002	X	1,513500	=	1,291018
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,853002	X	1,099000	=	0,937449
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,853002	X	0,952500	=	0,812484
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,853002	X	1,201500	=	1,024881
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,853002	X	0,804500	=	0,686240
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,853002	X	0,812500	=	0,693064
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,853002	X	5,227000	=	4,458639
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,853002	X	3,168000	=	2,702309
24	Bar, caffè, pasticcerie	0,853002	X	3,827000	=	3,264437
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,853002	X	2,210000	=	1,885133
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,853002	X	2,212500	=	1,887266
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,853002	X	4,883000	=	4,165207
28	Ipermercati di generi misti	0,853002	X	1,903500	=	1,623688
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,853002	X	3,790000	=	3,232876
30	Discoteche, night club	0,853002	X	1,666500	=	1,421527

Parte variabile

Cu = €/kg 0,267699

Formula = Cu x S x Kd(ap)

La tariffa complessiva per l'utente non domestico sarà pertanto:

		Cu		Kd(ap)	=	€/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,267699	X	5,39950	=	1,445440
2	Cinematografi e teatri	0,267699	X	4,15250	=	1,111620
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,267699	X	4,68000	=	1,252831
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,267699	X	7,34950	=	1,967453
6	Esposizioni, autosaloni	0,267699	X	4,80500	=	1,286293
7	Alberghi con ristorante	0,267699	X	13,96200	=	3,737612
8	Alberghi senza ristorante	0,267699	X	10,50300	=	2,811642
9	Case di cura e riposo	0,267699	X	12,74900	=	3,412893
10	Ospedali	0,267699	X	14,45200	=	3,868785
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,267699	X	12,85250	=	3,440600
12	Banche ed istituti di credito	0,267699	X	7,41000	=	1,983649
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,267699	X	10,83850	=	2,901455
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,267699	X	12,55600	=	3,361228
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,267699	X	7,71400	=	2,065029
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,267699	X	13,92050	=	3,726503
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,267699	X	10,12200	=	2,709648
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,267699	X	8,75500	=	2,343704
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,267699	X	11,04600	=	2,957002
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,267699	X	7,40950	=	1,983515
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,267699	X	7,48500	=	2,003726
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,267699	X	48,11600	=	12,880601
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,267699	X	29,16000	=	7,806100
24	Bar, caffè, pasticcerie	0,267699	X	35,21600	=	9,427285
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,267699	X	20,38000	=	5,455704
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,267699	X	20,33000	=	5,442319
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,267699	X	44,90600	=	12,021287
28	Ipermercati di generi misti	0,267699	X	17,49650	=	4,683794
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,267699	X	34,85000	=	9,329307
30	Discoteche, night club	0,267699	X	15,32550	=	4,102620

(Quota fissa x superficie) + (Quota variabile x superficie) + (Add.le pr.le 5%)

Analisi della congruità economica del costo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Osimo (AN) anno 2016 a supporto della relazione di cui all'art. 34 comma 20 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221)

INDICE

1.	IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI È ASSIMILATI AGLI URBANI NEL COMUNE DI OSIMO.....	3
2.	I DATI DEL COMUNE DI OSIMO	5
3.	NOTE METODOLOGICHE SULL'ANALISI EFFETTUATA.....	7
4.	ANALISI DATI ISPRA	8
5.	CONCLUSIONI	12

1. IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI NEL COMUNE DI OSIMO(AN)

Si riporta di seguito uno schema di sintesi dei servizi di igiene urbana erogati nel Comune di Osimo, così come previsti dal "Capitolato tecnico servizio igiene urbana" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 il 12/12/2014 e integrato con i nuovi servizi in partenza da Aprile 2016 illustrati nel Piano Finanziario.

Tipologia rifiuto/ servizio	Modalità prevista	Descrizione	Affidatario	Numero passaggi/anno	Frequenza	Note
Secco residuo	Raccolta porta a porta e di prossimità	Rifiuto conferito negli appositi bidoncini familiari o nei contenitori condominiali o di prossimità	Astea S.p.A.	52	Settimanale	
Carta e cartone	Raccolta porta a porta e di prossimità	Rifiuto conferito negli appositi bidoncini familiari o nei contenitori condominiali o di prossimità	Astea S.p.A.	52	settimanale	
Plastica e lattine	Raccolta porta a porta e di prossimità	Rifiuto conferito negli appositi bidoncini familiari o nei contenitori condominiali o di prossimità	Astea S.p.A.	52	settimanale	
Umido	Raccolta di prossimità	Rifiuto conferito negli appositi bidoncini familiari o nei contenitori condominiali o di prossimità	Astea S.p.A.	104/156	Bi/trisettimanale	
Vetro	Raccolta di prossimità	Rifiuto conferito negli appositi bidoncini familiari o nei contenitori condominiali o di prossimità	Astea S.p.A.	52	settimanale	
RUP	Raccolta presso il centro ambiente e nei contenitori sul territorio	Rifiuto conferito dagli utenti presso l'isola ecologica o ritirato dagli operatori sul territorio	Astea S.p.A.	12	mensile	
Verde	Raccolta presso il centro ambiente e negli cassonetti ubicati sul territorio	Rifiuto conferito dagli utenti nei cassonetti dotati di chiave o nel cassone dell'isola ecologica	Astea S.p.A.	52	settimanale	

Ingombranti	Ritiro su chiamata	Ritiro dopo appuntamento telefonico	Astea S.p.A.	52	settimanale	
Indumenti usati	Raccolta nei contenitori del territorio	Rifiuti conferiti nei contenitori sul territorio o presso l'isola ecologica	Astea S.p.A.	12	mensile	
Tutti i rifiuti secco residuo e differenziato	Tariffazione	Il servizio comprende: aggiornamento banca dati, emissione delle bollette, riscossione degli importi, gestione delle morosità, elaborazione del piano finanziario,, realizzazione e spedizione dei calendari di raccolta.	Astea S.p.A.			
Rifiuti differenziati in genere	Isola ecologica	Rifiuto conferito nei cassoni previsti per singolo rifiuto	Astea S.p.A.	In base necessità		
Spazzamento manuale	Pulizia con operatori dotati di attrezzatura e mezzo con vasca	Attività svolta da più operatori nelle zone: centro, periferia, frazioni con frequenze e modalità diverse	Astea S.p.A.	156	trisettimanale	
Spazzamento meccanizzato	Pulizia con spazzatrici meccaniche aspiranti	Attività svolta da più operatori con autospazzatrici aspiranti e l'ausilio di operatore a terra nelle zone: centro, periferia, frazioni con frequenze e modalità diverse	Astea S.p.A.	52/104	Settimanale/ bisettimanale	
Pulizia parchi	Pulizia dei cestini gettacarte e delle aree di transito pedonale (escluso il verde)	Svuotamento dei cestini gettacarte	Astea S.p.A.	52		
Pulizia caditoie	<i>Pulizia manuale e con mezzi aspiranti di griglie e caditoie</i>		Astea S.p.A.	In base necessità		

2. I DATI DEL COMUNE DI OSIMO

Si riportano di seguito i dati di Inquadramento demografico, territoriale e di raccolta dei rifiuti urbani relativi al Comune di Osimo : quantitativi di rifiuti, abitanti e numero di utenze fanno riferimento ai dati al 31/12/2015

Tabella 2-1 Comune di Osimo – dati demografici, 2015

abitanti	RU totale	RD	Produzione pro-capite	RD
31/12/2015	Kg/anno	Kg/anno	kg/ab.anno	%
34.977	19.979.173	13.266.223	571,21	66,40%

Tabella 2-2 Comune di Osimo – dati demografici e territoriali, 2015

superficie	densita (ab/kmq)	utenze domestiche	AB/Udom.	utenze non domestiche	utenze totali
dato comuni italiani.it	dato comuni italiani.it				
105,16	332.60	14.153	2,47	2.686	16.839

A partire dai costi previsti dal Piano Economico Finanziario 2015 è stato definito l'Indicatore di costo, espresso in €/ab*anno, da confrontare con i dati medi nazionali e regionali

anno 2016

CGIND	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI	€	2.575.025
CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	€	659.843
CRT	Costo raccolta e trasporto rsu	€	676.994
CTS	Costo smaltimento	€	935.332
AC	Altri costi	€	302.856

CGD	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI	€	2.038.868
CRD	Costo raccolta differenziata	€	1.825.372
CTR	Costo trattamento e riciclo	€	213.496

CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	€	4.613.893
CGIND	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI	€	2.575.025
CGD	COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI	€	2.038.868

CC	COSTI COMUNI DI GESTIONE SERVIZI RSU	€	807.283
CARC	Costi amministrativi accert.riscoss.contenz.	€	108.149
CGG	Costi generali di gestione	€	574.867
CCD	Costi comuni diversi	€	124.267

TF	TARIFFA FISSA	€	2.244.267
CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	€	659.843
CARC	Costi amministrativi accert.riscoss.contenz.	€	108.149
CGG	Costi generali di gestione	€	574.867
CCD	Costi comuni diversi	€	124.267
AC	Altri costi	€	302.856
CK	Costo del capitale	€	474.285

TV	TARIFFA VARIABILE	€	3.651.194
CRT	Costo raccolta e trasporto rsu	€	676.994
CTS	Costo smaltimento	€	935.332
CRD	Costo raccolta differenziata	€	1.825.372
CTR	Costo trattamento e riciclo	€	213.496

	COSTO DEL SERVIZIO	€	5.895.461
TF	TARIFFA FISSA	€	2.244.267
TV	TARIFFA VARIABILE	€	3.651.194

Il costo di riferimento del Comune di Osimo risulta pertanto pari ad € 5.895.461 pari a 168,55 €/ab*anno IVA inclusa.

Tabella 2-3 Comune di Osimo

CTOT (Iva esclusa)	CTOT ab (2016)	CTOT (Iva inclusa)	CTOT ab (2016)
€/anno	€/ab*anno	€/anno	€/ab*anno
€ 5.359.520	€ 153,22	€ 5.895.461	€ 168,55

3. NOTE METODOLOGICHE SULL'ANALISI EFFETTUATA

Si riportano brevemente alcune precisazioni di carattere metodologico utili ai fini della lettura dei dati analizzati ed elaborati presentati di seguito.

Il dati di riferimento per il confronto di congruità si riferiscono al rapporto ISPRA 2015 e si riferiscono all'analisi della distribuzione dei costi di gestione annui pro capite e specifici per kg di rifiuto, nonché delle percentuali di copertura degli stessi con i proventi a taxa /tariffa, in funzione delle dimensioni del comune, valutata sulla base della popolazione residente, suddividendo i comuni nelle seguenti 4 classi dimensionali di popolazione:

- A) Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
- B) Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti
- C) Comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti
- D) Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

Da questa suddivisione ISPRA se ne deduce che Osimo è classificato come un Comune di categoria C)

Per quanto riguarda la modalità di normalizzazione dei costi si è scelto di utilizzare i costi in euro/abitante residente in quanto maggiormente rappresentativi dell'effettivo esborso degli utenti del servizio; del resto tale costo normalizzato è ampiamente utilizzato nella letteratura specialistica.

Tabella 6.9 - Medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana, dei proventi pro capite da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei costi del servizio per classe di Comuni (solo dichiarazioni MUD), anno 2014.

REGIONE	Comuni < 5.000 abitanti				Comuni 5.001 - 15.000 abitanti				Comuni 15.001 - 50.000 abitanti				Comuni > 50.000 abitanti			
	Abitanti	COSTI	PROVENTI	%cop	Abitanti	COSTI	PROVENTI	%cop	Abitanti	COSTI	PROVENTI	%cop	Abitanti	COSTI	PROVENTI	%cop
	N°	€/ab *anno	€/ab *anno		N°	€/ab *anno	€/ab *anno		N°	€/ab *anno	€/ab *anno		N°	€/ab *anno	€/ab *anno	
Piemonte	272483	126,71	111,23	103,6	282635	136,30	126,38	99,3	103379	239,41	217,50	90,8	222305	158,89	166,36	105,2
Valle d'Aosta	2009	754,03	232,43	41,5	35998	175,79	167,68	95,3	90295	150,06	145,46	96,9	2000	0,00	0,00	0,0
Lombardia	241599	115,45	115,23	99,8	265629	108,38	106,59	98,3	249413	126,55	119,19	94,2	2614638	192,29	188,38	98,5
Trentino A.A.	281192	98,74	99,2	101,6	143638	96,70	93,97	97,0	105247	154,28	148,19	96,1	283144	151,89	151,28	100,9
Veneto	276570	94,57	94,41	99,8	445878	124,60	122,84	98,6	116407	136,02	133,12	97,9	2436659	144,92	141,74	97,8
Emilia-Rom.	235988	110,91	109,09	98,3	395020	131,56	124,90	94,9	163767	130,59	121,63	100,8	3356518	144,20	145,36	100,8
Liguria	170368	181,94	189,74	104,3	232317	246,67	254,56	103,1	140895	203,54	209,37	100,8	709348	206,57	193,86	94,8
Friulia-R.	340998	113,27	117,79	104,1	913781	150,20	148,52	98,9	613355	176,91	174,97	98,9	2063499	179,78	176,38	98,1
NORD	1305499	120,66	121,11	100,4	5107818	126,60	124,80	98,6	2747353	143,94	138,37	96,1	11986311	168,49	166,35	99,0
Toscana	233269	217,07	218,69	100,7	676072	190,59	190,04	99,7	894320	204,12	196,91	96,5	1410977	216,75	214,28	98,8
Umbria	34305	159,86	163,07	102,0	39021	150,78	154,68	102,6	21368	173,66	179,64	103,4	428078	195,13	201,19	103,1
Marche	114623	111,66	111,92	100,3	121961	114,42	115,66	101,1	195254	179,42	175,66	97,9	321905	118,70	105,47	88,9
Lazio	196256	116,63	116,04	100,3	441381	151,73	154,55	101,9	625381	175,08	171,77	98,1	3168235	252,66	242,35	95,9
CENTRO	638553	165,84	169,34	102,4	1278695	168,69	169,61	100,5	1946521	188,68	184,65	97,9	5340254	230,52	223,46	96,9
Abruzzo	209462	141,52	146,59	103,6	190384	154,81	157,59	101,8	213330	164,66	167,40	101,7	178300	184,41	185,00	100,5
Molise	101213	95,13	98,82	103,9	24525	97,80	108,10	110,6	33376	184,68	184,68	100,0	0	0,00	0,00	0,0
Campania	478658	140,04	141,55	101,1	691577	176,46	181,26	102,7	1251554	176,67	179,25	101,5	1187511	205,96	229,21	111,3
Puglia	63396	169,91	178,65	105,1	447137	134,06	130,58	97,4	768660	146,63	148,16	101,0	1043676	170,04	159,91	94,0
Basilicata	128725	118,41	122,14	103,1	104303	121,59	131,78	109,2	17718	127,74	148,75	116,4	127872	185,21	166,25	89,8
Calabria	226482	107,67	114,55	106,2	198990	113,71	112,46	98,9	204488	143,22	141,54	98,9	245105	191,04	199,31	104,3
Sicilia	167278	164,64	154,13	93,6	363225	165,34	156,58	94,7	665754	144,96	138,62	95,6	1525424	176,26	201,30	114,2
Sardegna	175344	158,13	162,48	102,8	282171	184,26	183,06	99,4	171959	168,04	171,05	101,8	412108	234,35	222,02	94,7
SUD	1550553	136,74	139,13	101,7	2302112	160,71	160,72	100,0	3427220	159,23	160,34	100,8	4720396	188,77	199,31	105,6
ITALIA	5494610	130,45	131,86	101,1	868560	141,85	140,91	99,4	10021794	157,94	154,63	97,9	22056462	187,88	187,51	99,8

Fonte: ISPRA

Tabella 6.11 – Medie dei costi annui pro capite per macroarea geografica e per classe di popolazione residente, anno 2014

Classe dimensionale dei Comuni	AREA	Comuni campione N°	Abitanti campione N°	Prod. pro cap. €/ab./anno	%RD %	CRI _{ab}	CIS _{ab}	CAC _{ab}	CGIND _{ab}	CRD _{ab}	CIR _{ab}	CGD _{ab}	CSL _{ab}	CC _{ab}	CK _{ab}	CTOT _{ab}
						€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno	€/ab./anno
Comuni di classe A	NORD	1865	14.672.970	457,9	56,3	21,31	29,59	23,62	43,26	25,98	10,95	36,71	23,30	20,05	2,73	319,79
	CENTRO	268	2.591.841	358,3	39,4	31,53	31,28	10,43	69,02	35,53	6,95	47,50	15,45	1,88	15,24	167,51
	SUD	640	12.671.537	350,3	11,1	37,91	26,91	123,93	268,62	34,53	28,39	13,04	12,65	12,14	2,01	133,45
	ITALIA	2.488	34.071.368	407,0	51,0	28,77	33,51	7,96	55,37	31,16	20,39	40,53	10,20	13,95	2,85	160,31
	% di costo totale					20,5	19,4	3,08	42,9	23,9	10,2	51,2	17,9	14,6	3,4	100,0
Comuni di classe B	NORD	721	5.302.482	734,9	60,9	17,85	21,81	2,71	42,44	33,62	11,11	44,74	11,98	21,02	1,55	174,77
	CENTRO	161	1.334.170	506,9	44,5	26,86	29,74	3,09	61,66	38,81	10,24	49,53	16,28	34,94	13,57	176,04
	SUD	291	2.191.112	453,7	41,5	35,56	30,15	3,83	73,54	32,55	11,36	43,65	19,45	20,63	3,33	160,31
	ITALIA	1.175	3.333.775	491,2	53,9	24,61	25,08	3,48	55,08	34,09	11,11	45,90	14,45	22,95	5,61	181,33
	% di costo totale					17,3	17,7	2,4	37,6	24,1	17,3	32,0	10,2	16,2	4,0	100,0
Comuni di classe C	NORD	405	4.694.971	749,7	61,1	17,30	23,39	4,19	44,88	35,37	11,49	46,86	20,34	25,82	5,51	149,21
	CENTRO	73	2.080.547	545,4	45,1	26,04	36,76	5,50	69,31	45,52	9,76	53,98	23,31	33,33	10,48	188,70
	SUD	163	3.288.043	451,3	40,3	35,62	29,13	6,39	70,39	32,61	12,16	44,77	21,91	17,23	3,36	157,65
	ITALIA	646	10.083.660	486,8	51,5	26,14	28,05	3,88	58,06	36,15	11,35	47,50	21,47	24,56	8,74	157,33
	% di costo totale					16,6	17,3	2,25	36,9	28,0	17,2	30,2	13,6	15,6	3,6	100,0
Comuni di classe D	NORD	1.206	12.044.052	510,3	54,7	20,56	27,31	2,62	50,49	34,14	10,34	44,43	23,37	10,20	9,56	168,10
	CENTRO	107	5.629.084	395,3	38,5	29,59	48,96	3,93	82,87	45,51	5,68	51,19	37,61	36,53	20,36	228,56
	SUD	103	4.974.607	309,5	27,1	39,14	35,37	3,03	61,54	27,64	8,60	36,24	31,03	26,98	4,55	179,34
	ITALIA	1.411	22.597.738	410,1	44,3	26,96	34,46	3,51	65,37	35,56	8,80	44,86	28,28	36,19	11,16	185,61
	% di costo totale					14,5	18,6	2,1	35,2	19,2	14,7	23,9	15,4	19,3	6,0	100,0
Tutti i Comuni campione	NORD	3.897	25.203.795	498,5	57,4	19,49	24,88	3,10	47,46	33,62	10,71	44,32	18,55	30,56	6,99	145,23
	CENTRO	304	9.635.342	563,9	40,6	28,79	42,70	4,36	75,94	43,54	7,33	50,87	30,21	35,03	16,85	208,94
	SUD	1.197	11.671.304	453,3	34,3	38,93	31,73	4,79	75,49	30,67	10,11	46,78	24,23	20,95	3,71	165,21
	ITALIA	5.398	46.516.441	500,3	48,3	26,31	36,39	3,51	50,41	34,93	9,86	44,79	22,39	29,30	8,21	165,09
	% di costo totale					15,9	18,3	2,3	36,6	21,2	6,0	37,1	13,6	17,7	5,0	100,0

Fonte: ISPRA

4. ANALISI DATI ISPRA

Il Rapporto Rifiuti 2015 dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) riporta nel Capitolo 6 una "Valutazione dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana in Italia – Elaborazioni delle dichiarazioni MUD", riferita alle dichiarazioni MUD 2014 sulla gestione del servizio per l'anno 2013.

Il campione analizzato dal rapporto ISPRA riguarda i dati MUD di 6.633 Comuni, pari al 82,3% dei 8.057 Comuni Italiani. Il campione può quindi venire considerato ampiamente rappresentativo della popolazione nazionale. Il dato ISPRA preso a riferimento è quello del costo totale medio nazionale, regionale e di macro area geografica (Nord, Centro e Sud).

I dati ISPRA vengono confrontati con l'Indicatore di costo del Comune di Osimo che non include l'IVA. A tal proposito si precisa che per ISPRA, trattandosi di dati derivanti dall'elaborazione dei MUD e non essendo specificato nelle istruzioni di compilazione dei MUD le modalità di inserimento dei costi in relazione alla contabilizzazione o meno delle imposte, si è tenuto conto di questo fattore di incertezza facendo variare il dato nel seguente intervallo:

- Valore massimo: dato riportato nel rapporto, considerando che questo valore rappresenti il valore vero dei costi nell'ipotesi che il MUD sia stato compilato solo da gestori in regime di TIA che abbiano quindi inserito valori al netto dell'IVA (poiché per tali gestori che riscuotono direttamente la tariffa, l'IVA rappresenta un costo detraibile);
- Valore minimo: dato riportato nel rapporto detratto di una quota pari al 10%, considerando che questo valore rappresenti il valore vero dei costi nell'ipotesi che il MUD sia stato compilato solo da Comuni in regime di TASSA, che abbiano quindi ragionevolmente inserito valori al lordo dell'IVA (poiché per tali comuni l'IVA rappresenta un costo indetraibile);

Si ottiene così un intervallo di variabilità dei dati di costo tra un valore massimo ed un valore minimo, all'interno del quale certamente si può collocare il reale dato di costo medio per l'anno di riferimento.

5. CONCLUSIONI

Analizzando i dati ISPRA sia come Macro area Centro (tali comune di tipo C) sia come Regione Marche comune di tipo C). Risultano i seguenti dati:

tabella ISPRA 6.9 – Medie regionali dei costi pro capite del servizio igien urbana anno 2014 per classe di comune:

Comune di C9 Regione Marche € 179,72 / ab.

Tabella ISPRA 6.11 _ Medie dei costi annui pro capite per macroarea geografica e per classe di popolazione anno 2014

Comune tipo C9 Macroarea CENTRO : € 188,70/ab.

Il costo del comune di Osimo per l'anno 2016 è pari a Euro 168,55 €/abitante (al lordo IVA) e pertanto inferiore in entrambe i casi al dato di riferimento .

ASTEA s.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimiliano R. Belli



VISTO

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

(Dott. Ing. Roberto Vagnozzi)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 avente per oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998, n. 191";

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, art. 14, comma 8 come modificato dall'art. 4, c.1 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n. 44 in base al quale a decorrere dal 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. del 31.05.2002, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dall'art. 13, c.16 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede la facoltà per i Comuni di introdurre aliquote di addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito a salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario nel suo complesso utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge di stabilità;

Richiamata la Legge n.296 del 27.12.2006, art. 1, comma 142, che rinvia ad apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, senza eccedere complessivamente 0,8 punti percentuale;

Vista la nota del MEF prot.n. 938/2007 del 12.03.2007 che ribadisce la competenza del Consiglio Comunale anche per la variazione dell'aliquota che può avvenire con regolamento di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

Ritenuto quindi necessario, per l'annualità 2016, procedere alla conferma del Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF così come approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 22.06.2015, mantenendo quindi un sistema di aliquote differenziate, articolato su cinque scaglioni di reddito previsti all'art. 11, c. 1 del DPR n. 917/1986, con esenzione per i soggetti con un reddito complessivo non superiore ad €. 11.000,00 annui;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre



1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 con D.M. del 01/03/2015 è stata differita al 30/04/2016;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile Ufficio Tributi dott.ssa Chiara Agostinelli;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Ivana Battistoni;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Con voti

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse


- 1) Di approvare per l'annualità 2016 il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, recante le aliquote e le esenzioni applicabili per l'anno 2016 e di seguito riportate, in conformità al vigente Regolamento adottato con atto C.C. n. 30 del 22.06.2015:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE APPLICATE
Fino a € 15.000 (con soglia di esenzione sino a € 11.000)	0,60%
Da € 15.001 a € 28.000	0,70%
Da € 28.001 a € 55.000	0,75%
Da € 55.001 a € 75.000	0,76%
Da € 75.001	0,77%



- 2) Di dare atto che il Regolamento avrà decorrenza dal 1 gennaio 2016, purchè pubblicato nei modi e termini di legge in premessa indicati;

- 3) Di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI
OSIMO

(PROVINCIA DI ANCONA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/3/2007

Modificato con delibere:

C.C. n. 43 del 31.07.2014

C.C. n. 55 del 04.09.2014

C.C. n. 30 del 22.06.2015



Art. 1 – Variazione delle aliquote

L'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dal D.Lgs. n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 16.06.1998 n.191, e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006, nonché dall'art. 1, comma 1, del D.L. 13.08.2001 n.138, convertito dalla L. 14.09.2011 n.148, è soggetta con effetto 01.01.2014 ad una nuova rimodulazione per la salvaguardia di criteri di progressività in relazione a quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote


1. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE APPLICATE
Fino a € 15.000 (con soglia di esenzione sino a € 11.000)	0,60%
Da € 15.001 a € 28.000	0,70%
Da € 28.001 a € 55.000	0,75%
Da € 55.001 a € 75.000	0,76%
Da € 75.001	0,77%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3 – Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del DPR n. 917/1986.




Art. 4 – Versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Rinvio e disposizioni di Legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

CITTA' DI OSIMO



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE NR. 11/2016

Osimo, 12/04/2016

Si è riunito in data 12/04/2016 alle ore 19:45 il Collegio dei Revisori del Comune di Osimo nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/08/2015, esecutiva in pari data.

Il Collegio è formato da:

- Rag. Roberto Paradisi -- Presidente
- Dr. Walter Galasso – Componente
- Dr. Umberto Massei – Componente

Tutti i componenti sono presenti.

Oggetto della presente deliberazione:

**Parere sulla proposta di conferma
dell'addizionale comunale Irpef 2016 e conseguente regolamento di applicazione
Il Collegio dei Revisori**

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 1305/2016 di approvazione dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2016 in conformità al regolamento adottato con delibera consigliere n. 30 del 22/06/2015;

Esaminato lo schema di regolamento per l'annualità 2016 di applicazione dell'addizionale comunale Irpef predisposto dall'Ufficio Tributi;

Osservato che la proposta esaminata consegue alla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Dott. ssa Chiara Agostinelli,

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text area.

Responsabile dell'Ufficio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile della Rag. Ivana Battisoni, Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 239 del TUEL

ESPRIME

parere favorevole sullo schema di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2016 in conformità al deliberato consigliere n. 30 del 22/06/2016 come redatto dal competente ufficio comunale nel testo allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 1305/2016.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 20:15.


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente


Rag. Roberto Paradisi



Dr. Walter Galasso



Dr. Umberto Massei





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. (P_0000000000001315)**

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
ANNO 2016.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che i Comuni, annualmente, verifichino la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle L. n. 167/1962, n. 457/1978 e segg.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 31/03/2016 con la quale è stata determinata ed approvata per l'anno 2016 la misura della quantità di aree P.E.E.P. e P.I.P. da cedere, sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie, nonché, fissato il prezzo medio di cessione;

Considerato che, a seguito dei programmi in essere e delle valutazioni d'ufficio, per quanto concerne l'area P.E.E.P., in fase di assegnazione, già acquisita o da acquisire e successivamente da cedere definitivamente nell'anno 2016 può essere così ripartita:

P.E.E.P.	ACQUISIZIONE MQ.		CESSIONE MQ.	
	Acquisita	Da acquisire	Ceduta	Da cedere
PEEP Abbadia	-----	25.924	-----	16.850
PEEP Montoro	-----	11.500	-----	8.000
T O T A L E	-----	37.424	-----	24.850

che non sono previste aree P.I.P. da acquisire e cedere per l'anno 2016;

che ai sensi dell'art. 37 del T.U. D.P.R. n.327 del 08.06.2001, modificato dal D.Lgs. 302 del 27.12.2002, per le aree PEEP si dovrà procedere all'acquisizione secondo le modalità di stima in



esso previste con le dovute indennità e conseguentemente alla cessione stabilendo un prezzo medio così come di seguito indicato:

AREE P.E.E.P.	ACQUISIZIONE Euro/MQ. (non urbanizzate)	CESSIONE Euro/MQ. (urbanizzate)
PEEP Abbadia	48,00€/MQ.	90,00€/MQ.
PEEP Montoro	30,00€/MQ.	45,00€/MQ.
PREZZO MEDIO	39,00€/MQ.	67,50€/MQ.

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento del Territorio dott. Ing. Roberto Vagnozzi;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario Rag. Ivana Battistoni;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

1) di prendere atto che nell'anno 2016, per quanto riguarda la gestione ordinaria, potranno essere ceduti in diritto di proprietà e/o in diritto di superficie mq. 24.850 di area P.E.E.P.;

2) di dare atto che il prezzo di cessione medio della suddetta area P.E.E.P. è il seguente:

- 67,50 Euro/mq. per area urbanizzata;

DELIBERA

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. (P_0000000000002243)**

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N.81 DEL 11/04/2016: "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ESERCIZIO PROVVISORIO - PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione G.C. n. 81 dell'11/04/2016 relativa a: "*Variazioni al Bilancio di Previsione 2016 – esercizio provvisorio – per Referendum Popolare del 17 aprile 2016*";

Visto l'art. 42, comma 4 e l'art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.;

Ritenuto che la Giunta abbia fatto legittimo uso della facoltà concessa dalla legge circa l'assunzione dei poteri del Consiglio in via d'urgenza per variazioni di Bilancio, ricorrendone i presupposti;

Visto il parere espresso, a tal proposito, dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/04/2016 con verbale n.10/2016;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento delle Finanze D.ssa Lucia Magi;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile Settore Ragioneria/Finanze Rag. Ivana Battistoni;

Con la seguente votazione:

.....

DELIBERA

1) Di ratificare ad ogni effetto e conseguenza di legge la seguente Deliberazione:

- G.C. n. 81 dell'11/04/2016 relativa a: "*Variazioni al Bilancio di Previsione 2016 – esercizio provvisorio – per Referendum Popolare del 17 aprile 2016.*";

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile,

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

.....

D E L I B E R A

- 2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

CITTA' DI OSIMO



COMUNE di OSIMO

Verbale Nr. 10/2016

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 12/04/2016, alle ore 19,10, in Osimo, presso l'Ufficio della ragioneria, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Osimo, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 53 del 20/08/2015.

Il Collegio è formato da:

- Rag. Roberto Paradisi – Presidente
- Dr. Walter Galasso – Componente
- Dr. Umberto Massei – Componente

Tutti i componenti sono presenti e chiamati ad esprimere:

Parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2016 – Esercizio provvisorio – per referendum popolare del 17 Aprile 2016

Premesso

- Che l'Ente avvalendosi della proroga non ha ancora approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- Che per poter operare nell'ambito dell'assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato all'art. 163 c. 7 del Tuel entro il termine differito del 30.04.2016;
- Vista la Faq nr. 14 di ARCONET - Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14/03/2016;

- Variazione, esercizio provvisorio 2016
- Per la parte delle entrate titolo I° – Entrate Correnti vi sono maggiori entrate per € 81.735,00;
- Per la parte della spesa, vi è una maggiore Uscita destinata al titolo I° pari ad € 81.735,00

Vista la deliberazione della Giunta Comunale Nr. 81 dell'11.04.2016 di variazione sottoposta al Collegio in data odierna avente per oggetto "variazione al Bilancio di previsione 2016 – Esercizio provvisorio – per referendum popolare del 17 Aprile 2016" sulla quale va acquisito il parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del Tuel;

Rilevato

- che con la variazione viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri;
- che il saldo algebrico delle maggiori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori spese;
- che gli equilibri di bilancio vengono mantenuti;

Rilevato anche

- che dal lato delle entrate vi è un saldo positivo per complessivi € 81.735,00;
- che le maggiori spese di pari importo sono dettagliatamente descritte nella documentazione allegata facente parte integrante e sostanziale della presente variazione.

Visti anche i pareri positivi del Dirigente Dr.ssa Lucia Magi e della Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Ivana Battistoni sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta di stessa;

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri;

ANNO 2015

<u>ENTRATE</u>	<u>Parziali</u>	<u>Totali</u>
maggiori entrate correnti	+ 81.735,00	
minori entrate correnti	-	
<i>Totale variazioni entrate correnti</i>		81.735,00
maggiori entrate titolo 4°	+	
maggiori entrate titolo 5°	+	
minori entrate al titolo 4°	-	
minori entrate titolo 5°	-	
<i>Totale variazioni entrate c/capitale</i>		
<i>Maggiori entrate servizi c/terzi</i>		+
<i>Minori entrate servizi c/terzi</i>		
saldo incremento entrate		81.735,00

<u>SPESE</u>	<u>Parziali</u>	<u>Totali</u>
--------------	-----------------	---------------

maggiori spese titolo 1°	+	81.735,00	
minori spese titolo 1°	-		
<i>Totale variazioni di parte corrente</i>			-
maggiori spese titolo 2°	+		
minori spese titolo 2°	-		
Totale Variazioni C/Capitale			+
<i>Maggiori spese servizi c/terzi</i>			+
<i>Minori spese servizi c/terzi</i>			-
saldo incremento spese			81.735,00

esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si prevede realizzarsi e le spese che si prevede di impegnare, con la variazione in esercizio provvisorio 2016, ricordando di trasmettere la deliberazione di cui in oggetto al Tesoriere, così come previsto dal punto 9.1 di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/11. La seduta è tolta alle 19,40, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

Rag. Roberto Paradisi

Dr. Walter Galasso

Dr. Umberto Massei

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO****SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto: Aggiornamento Elaborati Gestionali del P.R.G. vigente a seguito di approvazioni di Varianti Puntuali, recepimento vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004 e modifica puntuale P.A.I. - Presa d'atto

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che il Piano Regolatore Generale è uno strumento di pianificazione urbanistica che viene periodicamente aggiornato e modificato sulla base di specifiche e puntuali esigenze, in un processo di sviluppo dinamico e correlato alle mutazioni socio-economiche che le prevalenti condizioni generali impongono nel medio e lungo periodo di validità dello strumento urbanistico.

Per tali motivi si sono rese necessarie alcune varianti parziali, il cui iter procedimentale è giunto a conclusione, e che in questa sede vengono riportati ai soli fini della presa d'atto degli adeguamenti cartografici ad esse conseguenti:

1. con atto del Consiglio Comunale n°20 del 18/06/2015 è stata adottata, ai sensi dell'art. 15 co. 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., una variante al Piano Regolatore Generale, finalizzata ad una integrazione normativa relativa alla sola modifica delle modalità attuative degli Ambiti di Trasformazione Strategica 24 e 26 (località Casenuove);
ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale, con proprio atto n°61 del 03/10/2015, ha approvato la variante, per la quale si rende necessaria la presa d'atto degli Elaborati Gestionali del PRG interessati dalla presente Variante, aggiornati secondo le determinazioni finali delle citate delibere, di seguito indicati:
 - **EG 01 (schede ATS 24 e 26);**
2. con atti del Consiglio Comunale n°15 del 09/04/2014 e n°88 del 18/12/2014, sono state rispettivamente adottate ed adottate definitivamente, ai sensi dell'art.26 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., delle Varianti puntuali al Piano Regolatore Generale, finalizzate sostanzialmente nella retrocessione di alcune porzioni di aree edificabili, con relativo ritorno alla destinazione agricola o alla destinazione "a verde privato" senza aumento del carico urbanistico;
ai sensi dell'art.26 co. 6 lett. a) della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale, con proprio atto n°62 del 03/10/2015, ha approvato le Varianti descritte in adeguamento al «Parere con rilievi» contenuto nel decreto della Presidente della Provincia di Ancona n°208 del 14/07/2015,



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

demandando a successiva deliberazione la presa d'atto degli Elaborati Gestionali del PRG interessati dalle presenti Varianti, aggiornati secondo le determinazioni finali della citata delibera, di seguito indicati:

- *tavv. EG 02.01, EG 02.02, EG 02.03, EG 02.04, EG 03.02, EG 03.04, EG 03.11, EG 03.13, EG 03.15, EG 03.16, EG 03.17, EG 03.18, EG 03.19, EG 03.20, EG 03.21, EG 03.22, EG 03.23, EG 03.25, EG 03.26, EG 03.27, EG 03.28, EG 03.31;*

3. con Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n°254 del 30/09/2015 è stato approvato, ai sensi dell'art. 26 bis co. 7 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., un Accordo di Programma tra la Provincia di Ancona e il Comune di Osimo finalizzato alla realizzazione degli interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico delle aree interessate dagli eventi alluvionali del 2006, relative al bacino idrografico del torrente Aspigo e del rio Scaricalasino, il quale produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti urbanistici generali; ai sensi dell'art. 26 bis co. 6 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale, con proprio atto n°63 del 03/10/2015, ha ratificato la conclusione dell'Accordo, per la quale si rende necessaria la presa d'atto degli Elaborati Gestionali del PRG interessati dalla presente Variante, di seguito indicati:

- *EG 01 (artt. 6.05, 13.02 delle NTA), tavv. EG 02.02, EG 03.06, EG 03.08, EG 03.11, EG 03.13;*

Considerato inoltre che:

- con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale n°8 del 27/01/2016 è stata approvata una modifica (ai sensi dell'art.19 NA del P.A.I.) al Piano di Assetto Idrogeologico, a seguito di specifica istanza relativa all'Area di Versante in Dissesto individuata con codice F-14-0418, localizzata in via Fontemurata in località Santo Stefano, che comporta la rettifica dell'attuale perimetro con l'individuazione di un nuovo perimetro identificato dal codice F-14-2069 con attribuzione del livello di pericolosità P2 e grado di rischio R2; il recepimento della modifica del Piano sovraordinato comporta l'adeguamento della zonizzazione del P.R.G. relativamente alle Z.T.O. di tipo "EI-8" "EO-9a", per la quale si rende necessaria la presa d'atto degli Elaborati Gestionali del PRG, di seguito indicati:

- *tavv. EG 02.02, EG 03.05;*



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tenuto conto altresì che:

- a seguito di una ricognizione degli edifici di carattere monumentale (riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. 42/2004) risulta mancante l'individuazione dell'immobile già sottoposto a Vincolo di tutela delle cose di interesse storico-artistico (ex L.1089/39), secondo quanto disposto con il Decreto del Ministero per i Beni e Attività Culturali del 29/05/1999 Rep. n.14557, trascritto ad Ancona il 05/12/2000 n.15195/15196, denominato "*Villa Anna, già Villa Bernardi-Frampolli*" ubicata in via Flaminia II, al Foglio 83 mappali 1-2 del Catasto Terreni; il recepimento di tale Vincolo comporta l'individuazione puntuale delle particelle catastali con apposita simbologia e la sigla **Mu-19**, per la quale si rende necessaria la presa d'atto degli Elaborati Gestionali del PRG, di seguito indicati:
- **EG 01 (art. 36.02 delle NTA), tav. EG 03.24;**

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio Comunale di prendere atto degli Elaborati Gestionali, tecnici e cartografici, adeguati agli atti delle varianti al PRG approvate di cui in premessa, e agli ulteriori atti sopracitati, secondo l'elenco di seguito riportato:

- EG 01 - Norme tecniche di attuazione
- EG 02.01 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Nord-ovest
- EG 02.02 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Nord-est
- EG 02.03 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Sud-ovest
- EG 02.04 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Sud-est

- EG 03.02 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Aspigo terme nord
- EG 03.04 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Aspigo terme sud
- EG 03.05 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Santo Stefano
- EG 03.06 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Montegalluccio
- EG 03.08 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Scaricalasino nord
- EG 03.11 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo nord
- EG 03.13 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Scaricalasino sud
- EG 03.15 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Casenuove
- EG 03.16 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Villa San paterniano
- EG 03.17 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Croce del Monte
- EG 03.18 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo centro
- EG 03.19 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo est
- EG 03.20 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Abbadia
- EG 03.21 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Padiglione nord
- EG 03.22 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Molino mensa
- EG 03.23 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Vescovara - San Sabino
- EG 03.24 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ San Sabino est
- EG 03.25 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Fornace Giuliodori



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

- EG 03.26 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Padiglione sud
- EG 03.27 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Jesi
- EG 03.28 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Campocavallo
- EG 03.31 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Passatempo Via Casette

Osimo li, 30/03/16

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Dario Santagiustina)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Roberto Vagnozzi)



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

SCHEMA DI DELIBERA

Visto il documento istruttorio redatto dal Dirigente del Dipartimento del Territorio, che si condivide e si rende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la L.R. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di C.C. n°61 del 03/10/2015;

Vista la delibera di C.C. n°62 del 03/10/2015;

Vista la delibera di C.C. n°63 del 03/10/2015;

Visto il Decreto n°8/SABN del 27/01/2016;

Visto il Decreto della S.B.A.C. Marche n.145577 del 29/05/1999;

Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente del Dipartimento del Territorio;

Visto che in data 31/03/2016 la III Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha espresso il proprio parere come da verbale in atti;

Visto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

1. di prendere atto degli Elaborati Gestionali, adeguati agli atti delle varianti al PRG approvate sopraccitate, che in corpo separato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come elencati di seguito:

- EG 01 - Norme tecniche di attuazione
- EG 02.01 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Nord-ovest
- EG 02.02 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Nord-est
- EG 02.03 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Sud-ovest
- EG 02.04 - scala 1:10.000 - Zone urbanistiche del territorio urbano ed extraurbano _ Osimo Sud-est
- EG 03.02 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Aspio terme nord
- EG 03.04 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Aspio terme sud
- EG 03.05 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Santo Stefano
- EG 03.06 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Montegalluccio
- EG 03.08 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Scaricalasino nord
- EG 03.11 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo nord
- EG 03.13 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Scaricalasino sud
- EG 03.15 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Casenuove
- EG 03.16 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Villa San paterniano



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

- EG 03.17 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Croce del Monte
 - EG 03.18 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo centro
 - EG 03.19 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Osimo est
 - EG 03.20 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Abbadia
 - EG 03.21 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Padiglione nord
 - EG 03.22 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Molino mensa
 - EG 03.23 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Vescovara - San Sabino
 - EG 03.24 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ San Sabino est
 - EG 03.25 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Fornace Giuliodori
 - EG 03.26 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Padiglione sud
 - EG 03.27 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Via Jesi
 - EG 03.28 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Campocavallo
 - EG 03.31 - scala 1:2000 - Zone urbanistiche del territorio urbano _ Passatempo Via Casette
2. di dare mandato al Servizio Segreteria di trasmettere al “SETTORE IX - URBANISTICA” della Provincia di Ancona, in via Menicucci n. 1, la presente deliberazione corredata degli elaborati tecnici e cartografici sopra riportati, ai soli fini conoscitivi secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 9, dalla L.R. 34/92 e sue mm. e ii.;
 3. di trasmettere, a cura dell’ufficio Segreteria, il presente provvedimento per quanto di competenza, ai Responsabili dell’Ufficio Tributi e dei Settori S.U.E.P. e S.U.A.P. ;
 4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, giusta attestazione del competente Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale;
 5. di dare altresì atto che la proposta di delibera è stata preventivamente pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Pianificazione e governo del territorio (Atti di pianificazione), ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. n°33/2013;
 6. di rendere, con apposita e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Parere tecnico favorevole: Ing. Roberto Vagnozzi